

CIRCOLARE INFORMATIVA 37/15

Milano, 1 luglio 2015

OGGETTO: Circolare Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996 - 14° aggiornamento del 30/06/2015

Si informa che la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito internet (<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c217/index.html>) il 14° aggiornamento della Circolare in oggetto, allegata per pronto riferimento nella versione integrale insieme all'atto di emanazione, che contiene indicazioni sulla decorrenza giuridica dell'aggiornamento.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

| DISTRIBUZIONE | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------|
| ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI | | ASSOCIATI SOSTENITORI | |
| AOSTA FACTOR | Marziano BOSIO | ARCARES | Simona DI VARA |
| BANCA CARIGE | Massimiliano PERONA | FS2A | Francesco SACCHI |
| BANCA FARMAFACTORING | Massimiliano BELINGHERI | GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG. | Segreteria Generale |
| BANCA IFIS | Alberto STACCIONE | L.E.G.A.M. | Lina LONGOBARDI |
| BANCA SISTEMA | Marco POMPEO | SCIUME' & ASSOCIATI | Luca SCIPIONI |
| BANCO di DESIO e della BRIANZA | Giuseppe CASTIGLIA | SEFIN | Claudia NEGRI |
| BARCLAYS BANK | Alessandro RICCO | STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO | Paolo VERRECCHIA |
| BCC FACTORING | Oliviero SABATO | STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI | Massimo LUPI |
| BETA STEPSTONE | Fausto GALMARINI | | |
| BURGO FACTOR | Ugo BERTINI | | |
| CLARIS FACTOR | Antonio BIANCHIN | | |
| COOPERFACTOR | Lorenzo MASSA | | |
| CREDEMFACOR | Luciano BRAGLIA Angelo CECI | | |
| CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE | DIREZIONE GENERALE | | |
| CREDITECH | Enrico BUZZONI | | |
| EMIL-RO FACTOR | Paolo LICCIARDELLO | | |
| ENEL.FACTOR | Stefano SPINELLI | | |
| EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION | Gianluigi RIVA | | |
| FACTORCOOP | Franco TAPPARO | | |
| FACTORIT | Antonio DE MARTINI | | |
| FERCREDIT | Giacomo PORRECA | | |
| FIDIS | Andrea FAINA | | |
| GE CAPITAL FINANCE | Luca BURRAFATO | | |
| GE CAPITAL FUNDING SERVICES | Costantino SCOZZAFAVA Luca PIGHI | | |
| GENERALFINANCE | Massimo GIANOLLI | | |
| IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI | Bruno PASERO | | |
| IFITALIA | Roberto PONDRELLI | | |
| MEDIOCREDITO ITALIANO | Rony HAMAU | | |
| MPS Leasing & Factoring | Lodovico MAZZOLIN | | |
| SACE FCT | DIREZIONE GENERALE | | |
| SERFACTORING | Sergio MEREGHETTI | | |
| SG FACTORING | Carlo MESCIERI | | |
| UBI FACTOR | Attilio SERIOLI | | |
| UNICREDIT FACTORING | Renato MARTINI | | |

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 (Fascicolo «Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL») - 14° aggiornamento del 30 giugno 2015 ⁽¹⁾

1. Premessa

A seguito della riforma del Titolo V (Soggetti operanti nel settore finanziario) del Testo Unico Bancario (di seguito, TUB), contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 (di seguito, decreto), l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico sotto qualsiasi forma potrà essere svolta soltanto da soggetti iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB (di seguito, Albo unico) e vigilati dalla Banca d'Italia.

Il decreto ha, fra l'altro, modificato l'articolo 112 del TUB, prevedendo per le agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'iscrizione all'Albo unico e la sottoposizione alle disposizioni dell'articolo 106 del TUB.

Inoltre, al fine di garantire una gestione ordinata del passaggio degli intermediari finanziari dagli elenchi abrogati (previsti dal TUB ante riforma: Elenco generale ex articolo 106 ed Elenco speciale ex articolo 107) all'Albo unico, il decreto ha previsto una disciplina transitoria per i soggetti iscritti negli elenchi abrogati, nelle more della loro iscrizione all'Albo unico oppure dell'adozione di una delibera di liquidazione o di modifica dell'oggetto sociale che elimini il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge cui segue la cancellazione dagli elenchi ⁽²⁾.

Alla luce di tutto quanto precede, con il presente aggiornamento:

- viene rivisto l'ambito di applicazione della Circolare (cfr. par. 2);
- si introducono la nuova sottosezione II.14 “Altre informazioni – Operazioni di prestito su pegno” e altre evidenze informative sui prestiti su pegno, nonché, con l'occasione, ulteriori informazioni sull'operatività dei confidi e sulle operazioni di *money transfer* svolte all'estero (cfr. par. 3);
- si apportano modifiche alla Sezione IV relativa alle segnalazioni di vigilanza prudenziali coerenti con quelle già operate per le circolari segnaletiche degli intermediari bancari;
- per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale e per gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (Imel) si definiscono le modalità per il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle segnalazioni statistiche e prudenziali (cfr. par. 4).

2. Aggiornamento dell'ambito di applicazione della Circolare

Gli intermediari finanziari iscritti all'Albo unico (incluse le agenzie di prestito su pegno) sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza di cui alla presente Circolare.

In particolare, dette agenzie trasmettono le seguenti informazioni:

- 1) Sezione I “Dati Patrimoniali”, con frequenza trimestrale. Tali informazioni vanno trasmesse entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ⁽³⁾;
- 2) Sezione II “Altre informazioni”:

(1) Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito web della Banca d'Italia nella pagina:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c217/index.html>

(2) Cfr. Circolare n. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, “Nota esplicativa del regime transitorio per il passaggio all'Albo unico da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario”, pubblicata sul sito web della Banca d'Italia nella pagina: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/index.html>.

(3) Ad esempio, i dati riferiti al 31 marzo dell'anno T vanno trasmessi entro il successivo 25 aprile.

- a. sottosezione 13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”, con frequenza annuale. Tali informazioni vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento ⁽⁴⁾;
- b. sottosezione 14 “Operazioni di prestito su pegno” (cfr. par. 3), con frequenza semestrale. Tali informazioni vanno trasmesse entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾;
- 3) Sezione III “Dati di conto economico”, con frequenza semestrale. Le informazioni riferite al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento della segnalazione (7), mentre quelle riferite al 31 dicembre vanno trasmesse entro il 5 del quarto mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ⁽⁸⁾;
- 4) Sezione IV “Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali” da trasmettere secondo le modalità e i termini previsti dalla Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”;
- 5) Sezione V “Dati di fine esercizio”, con frequenza annuale. Tali informazioni vanno trasmesse entro il 5 del quarto mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ⁽⁹⁾.

3. Operazioni di prestito su pegno e altre modifiche

Nell’ambito della Sezione II “Altre informazioni” si introduce la nuova sottosezione 14 “Operazioni di prestito su pegno”, composta dalle seguenti evidenze segnaletiche:

- voce 52652 “Prestiti su pegno: esposizione lorda”;
- voce 52654 “Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate”;
- voce 52658 “Variazioni delle operazioni di prestito su pegno”.

Sono altresì introdotte informazioni di stato patrimoniale e conto economico sul prestito su pegno nelle voci 52014 “Crediti verso clientela”, 52452 “Rettifiche di valore per deterioramento su crediti”, 52482 “Interessi attivi”, 52496 “Riprese di valore su crediti” e 52814 “Crediti verso clientela”.

Con l’occasione infine:

- a) sono introdotte, per finalità di vigilanza, ulteriori informazioni sull’operatività dei confidi ⁽¹⁰⁾ e sulle operazioni di *money transfer* svolte all’estero ⁽¹¹⁾;
- b) vengono abrogate le evidenze segnaletiche relative al *merchant banking*;
- c) viene rivisto l’impianto della Sezione IV, ora denominata “Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali”, prevedendo esclusivamente un rinvio alle istruzioni di compilazione e agli schemi segnaletici, rispettivamente, della Circolare n. 286 e della

(4) Ad esempio, i dati riferiti al 31 dicembre dell’anno T vanno trasmessi entro il 25 marzo dell’anno T+1.

(5) Ad esempio, i dati riferiti al 31 dicembre dell’anno T vanno trasmessi entro il 25 gennaio dell’anno T+1.

(6) Fa eccezione la voce 52654 “Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate” che va trasmessa con frequenza semestrale con riferimento alle date contabili 30 giugno e 31 dicembre e con termini di invio posticipati (entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile successivi).

(7) Ad esempio, i dati riferiti al 30 giugno dell’anno T vanno trasmessi entro il successivo 25 settembre.

(8) Ad esempio, i dati riferiti al 31 dicembre dell’anno T vanno trasmessi entro il 5 aprile dell’anno T+1.

(9) Ad esempio, i dati riferiti al 31 dicembre dell’anno T vanno trasmessi entro il 5 aprile dell’anno T+1.

(10) Cfr. voci 52279 “Garanzie rilasciate dai confidi: importo delle attività garantite”, 52281 “Gestione di fondi pubblici da parte dei confidi” e 52283 “Attività residuale dei confidi: finanziamenti”.

(11) Cfr. voce 58560 “Operazioni di *Money Transfer*”, sottovoci 26, 30, 34 e 38.

Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” ⁽¹²⁾;

- d) la Sezione IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali” in vigore prima del presente aggiornamento viene ridenominata, con contenuto immutato, «Sezione IV T “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – segnalazione transitoria”». Tale Sezione va utilizzata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, dagli IP e dagli Imel per effettuare le segnalazioni prudenziali nel periodo transitorio.

4. Decorrenza giuridica

Segnalazioni statistiche (Sezioni I, II, III e V della Circolare)

Prima del pieno avvio del nuovo regime normativo previsto dal decreto, al fine di consentire una disciplinata gestione delle segnalazioni statistiche:

- a) gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco speciale che a regime saranno iscritti all’Albo unico continueranno a produrre le segnalazioni statistiche della presente Circolare;
- b) gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco generale (incluse le agenzie di prestito su pegno) che a regime saranno iscritti all’Albo unico:
 - i. continueranno a produrre le segnalazioni della Circolare n. 273 “Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell’«Elenco generale» di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario” ⁽¹³⁾ fino alla fine del semestre precedente quello in cui avrà avuto luogo l’iscrizione all’Albo unico;
 - ii. cominceranno a trasmettere le segnalazioni statistiche della presente Circolare a partire dal trimestre d’iscrizione all’Albo unico ⁽¹⁴⁾, ad eccezione della Sezione II “Altre informazioni” – Sottosezione 13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default” che andrà prodotta a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2017.
- c) gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco speciale che a regime non saranno iscritti all’Albo unico continueranno a inviare le segnalazioni statistiche della presente Circolare fino alla data della loro cancellazione dall’Elenco ⁽¹⁵⁾;
- d) gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco generale, incluse le agenzie di prestito su pegno, che a regime non saranno iscritti all’Albo unico continueranno a inviare le segnalazioni della Circolare n. 273 fino alla data della loro cancellazione dall’Elenco ⁽¹⁶⁾;

(12) I testi integrali delle Circolari richiamate sono pubblicati sul sito web della Banca d’Italia e reperibili, rispettivamente, agli indirizzi <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/index.html> e <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/index.html>.

(13) Il testo integrale della Circolare richiamata è pubblicato sul sito web della Banca d’Italia e reperibile all’indirizzo <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c273/index.html>

(14) Ad esempio, si ipotizzi che l’intermediario finanziario A sia iscritto all’Albo unico il 15 aprile dell’anno T; tale intermediario continua a produrre le segnalazioni di cui alla Circolare n. 273 sino alla data di riferimento del 31 dicembre dell’anno T-1 e comincia a trasmettere le segnalazioni di cui alla presente Circolare a partire da quelle riferite al 30 giugno dell’anno T.

(15) Ad esempio, si ipotizzi che l’intermediario finanziario B l’11 ottobre 2015 sia cancellato dall’Elenco speciale; tale intermediario non è tenuto a produrre le segnalazioni di cui alla presente Circolare riferite al 30 settembre 2015 perché da trasmettere entro una data successiva a quella della sua cancellazione.

(16) Ad esempio, si ipotizzi che l’intermediario finanziario C l’11 gennaio 2016 sia cancellato dall’Elenco generale; tale intermediario non è tenuto a produrre le segnalazioni di cui alla Circolare n. 273 riferite al 31 dicembre 2015 perché da trasmettere entro una data successiva a quella della sua cancellazione.

- e) gli intermediari di nuova costituzione che saranno iscritti all'Albo unico cominceranno a inviare le segnalazioni statistiche della presente Circolare a partire dal trimestre in cui avrà inizio la loro operatività ⁽¹⁷⁾.

Si fa, infine, presente che: i) l'abrogazione delle segnalazioni relative al *merchant banking* è immediatamente applicabile; ii) le nuove evidenze informative sulle operazioni di prestito su pegno, sull'attività dei confidi e sulle operazioni di *money transfer* decorrono dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2016.

Segnalazioni prudenziali (Sezioni IV e IV T della Circolare)

Gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale che a regime saranno iscritti all'Albo unico effettuano le segnalazioni prudenziali secondo quanto previsto nella Sezione IV T "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – segnalazione transitoria" fino a quelle relative all'ultima data di riferimento precedente la loro iscrizione all'Albo unico; successivamente, essi rispettano le previsioni della Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali" ⁽¹⁸⁾.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale che a regime non saranno iscritti all'Albo unico effettuano le segnalazioni prudenziali secondo quanto previsto nella Sezione IV T "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – segnalazione transitoria" fino alla data della loro cancellazione dall'Elenco ⁽¹⁹⁾.

Gli istituti di pagamento e gli Imel continuano a effettuare le segnalazioni prudenziali secondo quanto previsto nella Sezione IV T "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – segnalazione transitoria" fino a quelle aventi data di riferimento 30 settembre 2015 (da inviare entro il successivo 25 ottobre); per le segnalazioni successive, essi rispettano le previsioni della Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali".

(17) Cfr. Avvertenze generali, paragrafo "Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni".

(18) Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario finanziario D sia iscritto all'Albo unico il 15 aprile dell'anno T; tale intermediario effettua le segnalazioni di cui alla Sezione IV T sino alla data di riferimento del 31 marzo dell'anno T e comincia a trasmettere le segnalazioni di cui alla Sezione IV a partire da quelle riferite al 30 giugno dell'anno T.

(19) Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario finanziario E l'11 ottobre 2015 sia cancellato dall'Elenco speciale; tale intermediario non è tenuto a produrre le segnalazioni di cui alla Sezione IV T riferite al 30 settembre 2015 perché da trasmettere entro una data successiva a quella della sua cancellazione.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**Manuale per la compilazione delle
Segnalazioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari, per gli
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

Aggiornamenti ():*

1° Aggiornamento del 24 luglio 1998: Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 6, 15 e 16; Sez. I, pagg. 1.13 e 1.14, da 3.15 a 3.18; Sez. II, pagg. 1.5 e 1.6, 5.7 e 5.8, 5.15 e 5.16, 7.3 e 7.4; Sez. V, pagg. da 3.11 a 3.16; Sez. VI, pagg. da 1.7 a 1.10; da 3.11 a 3.14; Sez. VII, pagg. 1.3 e 1.4, 3.3 e 3.4, decorrenza gennaio 1999); nuovi criteri di classificazione della clientela per settori di attività economica (Sez. VI, pagg. 3.3 e 3.4, decorrenza luglio 1998).

2° Aggiornamento del 15 gennaio 1999: Limiti alla concentrazione dei rischi (Sez. VI, pagg. da VI.1.3 a VI.1.5; Sez. VIII, pag. VIII.4.4).

3° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

4° Aggiornamento del 10 gennaio 2002: Segnalazioni di Vigilanza delle Società per la cartolarizzazione (Parte I, Avvertenze generali pag.1, Parte II: Società per la cartolarizzazione da Sez. I a Sez. III).

5° Aggiornamento del 30 gennaio 2004: Ristampa integrale.

6° Aggiornamento del 10 gennaio 2005: Crediti ristrutturati (Parte I, Avvertenze generali, pagg. 3, 4, 38; pagg. da II.1.20 a II.1.26, da II.4.3 a II.4.8, da II.5.26 a II.5.27, da II.6.11 a II.6.21).

7° Aggiornamento del 14 febbraio 2008: Ristampa integrale.

8° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Ristampa integrale.

9° Aggiornamento del 2 febbraio 2011: Segnalazioni degli istituti di pagamento (Indice pagg. da I a IV; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 34; Sezione I pagg. da I.1.4 a I.1.11, pag. I.2.5, I.2.13; Sezione II pagg. da II.1.3 a II.1.5, pagg. da II.1.9 a II.1.10, pag. II.1.12, II.1.14, pagg. da II.2.3 a II.2.7, pagg. da II.2.12 a II.2.15, pagg. da II.2.17 a II.2.19, pag. II.2.22, II.2.24, pagg. da II.3.1 a II.3.6, pag. II.4.5, II.4.11, II.5.3, II.5.7, II.5.11, II.5.12, II.5.14, II.6.3, II.7.7, II.8.16, II.8.17, II.8.20, II.8.21, II.9.22, II.9.23, II.9.34, II.11.3, pagg. da II.12.1 a II.12.64; Sezione III pag. III.2.5, III.2.6, III.2.21; pagg. da III.3.13 a III.3.17; Sezione IV pagg. da IV.1.1 a IV.7.5).

10° Aggiornamento del 24 luglio 2012: Ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.17, 52014.19, 52030.06, 52030.12, 52054.20, 52054.22, 52252.01, 52252.03, 52273, 52275, 52295, 52363.12, 52363.15, 52365.12, 52365.15, 52430, 52482.09, 52482.11, 52482.19, 52482.21, 52482.33, 52503, 58170, 58633, 58635, 58640, 58642, 58645, 58650, 58675, 58770, 59716, 59718, 59730.10, 59730.40, 52814.17, 52814.19, 52830.06, 52830.12, 52854.20, 52854.22.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.18, 52030.04, 52252.02, 52054.18, 52294, 52363.14, 52365.14, 52482.10, 52482.20, 52482.34, 52501, 59730.08, 52814.18, 52830.04, 52854.18.

11° Aggiornamento del 16 luglio 2013: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 1 a 44; **Sezione I:** da I.1.8 a I.1.11, I.2.5, da I.2.16 a I.2.17; **Sezione II:** II.2.3, II.2.7, II.2.12, da II.2.17 a II.2.18, da II.2.25 a II.2.30, da II.4.3 a II.4.17, da II.4.20 a II.4.24, da II.7.8 a II.7.10, da II.7.13 a II.7.24, da II.7.31 a II.7.33, da II.8.3 a II.8.4, da II.8.6 a II.8.9, II.8.11, da II.8.13 a II.8.26, da II.8.30 a II.8.34, da II.9.10 a II.9.17, II.9.37, II.9.39, da II.9.41 a II.9.43, da II.11.1.1 a II.11.2.17, da II.13.1 a II.13.8, **Sezione III:** da III.2.3 a III.2.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Sezione II:** da II.4.18 a II.4.19, II.8.5, II.8.10, II.8.12, da II.8.27 a II.8.29, da II.8.35 a II.8.37, da II.9.18 a II.9.36, II.9.38, II.9.40.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.01, 52010.03, 52010.23, 52012.21, 52012.23, 52054.21, 52054.24, 52151, 52158 da 02 a 06, 40754, 40756, 40758, 52190, 52192, 52194, 52251, 52253, 52258, 52263, 52276, 52278, 52363.29, 52363.31, 52365.29, 52365.31, 52367.29, 52367.31, 52369.29, 52369.31, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52390, 52392, 40728, 52396, 46386.19, 46386.21, 58100, 58115, 52401, 58135, 58218, 58117, 58230, 52420 da 14 a 20, 52429, 52431, da 52601 a 52607, 58403, 52622, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 52628, 58440, 58445, 52632, 58465, da 55300 a 55310.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.02, 52010.22, 52012.22, 52054.22, 52150, 52158.00, 52172.02, 52172.04, 52252, 52273, 52275, 52363.30, 52365.32, 52367.30, 52369.30, 46386.20, 46590, 46386.20, 46590, 52420 da 02 a 12, 52428, 46560, 46565.

12° Aggiornamento del 30 settembre 2014: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 7, 12, 35, 40, 42, 44, **Sezione II:** II.2.29, da II.4.1 a II.4.12, da II.4.15 a II.4.31, da II.7.8 a II.7.26, II.9.36, da II.12.11 a II.12.12, da II.12.20 a II.12.21, da II.12.30 a II.12.33, da II.12.37 a II.12.39, da II.12.41 a II.12.43, da II.12.49 a II.12.51, da II.12.71 a II.12.72, II.12.74, da V.3 a V.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** da 8 a 11, da 13 a 34, da 36 a 39, 41, 43, da 45 a 46, **Sezione II:** da II.4.13 a II.4.14, da II.4.32 a II.4.40, da II.7.27 a II.7.41, da II.12.34 a II.12.36, II.12.40, da II.12.44 a II.12.48, da II.12.52 a II.12.70, II.12.73, II.12.75.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52253.02, 52253.04, 46575 da 08 a 14, 52263 da 02 a 06, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08.

13° Aggiornamento del 20 gennaio 2015: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 6, da 11 a 12, 19, da 22 a 29, da 41 a 42 **Sezione I:** da I.1.4 a I.1.10 **Sezione II:** II.1.13, da II.2.14 a II.2.15, da II.2.22 a II.2.23, II.4.26, II.7.3, da II.7.27 a II.7.29, II.7.31, da II.7.33 a II.7.34, da II.7.37 a II.7.39, da II.8.3 a II.8.23, da II.8.32 a II.8.37, da II.8.43 a II.8.46, II.9.30, II.11.1.3, II.11.1.6, II.11.2.3, II.11.2.5, da II.11.2.8 a II.11.2.9.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** da 7 a 10, da 13 a 18, da 20 a 21, da 30 a 40, da 43 a 48 **Sezione I:** da I.1.11 a I.1.22 **Sezione II:** II.4.27, II.7.4, a II.8.24 a II.8.31, da II.8.38 a II.8.42, da II.11.1.4 a II.11.1.5, II.11.2.4, da II.11.2.6 a II.11.2.7.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52120, 52326, 52330, 52334, 52340, 52342, 52360, 52361, 52363, 52365, 52367, 52369, 52380, 52382, 52384, 52386, 52372, 52376, 52396, 46422.

14° Aggiornamento del 30 giugno 2015: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 1 a 2, da 4 a 7, da 14 a 15, da 18 a 20, 24, 28, 30, 32, da 38 a 49 **Sezione I:** I.1.10 **Sezione II:** II.2.5, II.2.18, da II.4.40 a II.4.42, II.5.3, da II.5.14 a II.5.15, II.6.3, II.7.23, da II.8.3 a II.8.5, II.8.40, II.9.22, II.9.29, II.9.38, II.10.3, II.11.1.3, da II.11.6 a II.11.9, II.11.2.3, II.11.2.5, da II.11.2.8 a II.11.2.14, II.12.4, da II.12.36 a II.12.37, da II.14.1 a II.14.6 **Sezione III:** III.1.6, da III.1.8 a III.1.11, da III.1.20 a III.1.21, da III.2.3 a III.2.8, da III.2.10 a III.2.13, da III.2.21 a III.2.22, da III.3.13 a III.3.14 **Sezione IV:** da IV.1 a IV.2.

È istituita la Sezione IV T denominata “PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI – SEGNALEZIONE TRANSITORIA”, che contiene le medesime voci segnaletiche e le medesime istruzioni di compilazione presenti nella Sezione IV “PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI” in vigore prima del presente aggiornamento.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** 3, da 8 a 13, da 16 a 17, da 21 a 23, da 25 a 27, 29, 31, da 33 a 37 **Sezione I:** da I.1.11 a I.1.24 **Sezione II:** da II.5.3 a II.5.15, da II.7.24 a II.7.26, II.8.6, da II.8.41 a II.8.45, da II.11.2.6 a II.11.2.7, da II.12.38 a II.12.76.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.13, 52014.21, 52279, 52281, 52283, 46540.19, 46540.21, 46540.23, 46540.25, 52296.11, 52298.21, 52298.23, 46319.01, da 58560.10 a 58560.38, 52652, 52654, 52658, 52444.01, 52444.07, 52448.05, 52448.19, 52450.07, 52452.05, 52452.09, 52452.25, 52452.29, 52452.45, 52452.49, 52470.11, 52472.00, 52482.29, 52482.31, 52484.09, 52486.13, 52488.01, 52488.07, 52492.03, 52492.11, 52494.07, 52496.05, 52496.09, 52496.25, 52496.29, 52496.45, 52496.49, 52512.09, 52514.00, 47048.00, 47052.00.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.19, 46535, 46540.20, 46540.22, 46540.24, 46540.26, 46540.28, 46540.30, 52280, 52282, 52296.12, 52296.14, 52298.22, 52298.24, 52298.26, 52298.28, 46382, 46319.02, 46319.30, da 58560.02 a 58560.08, 52444.02, 52444.04, 52444.08, 52444.10, 52448.06, 52448.08, 52448.20, 52448.24, 52450.08, 52450.10, 52452.04, 52452.06, 52452.08, 52452.24, 52452.26, 52452.28, 52452.44, 52452.46, 52452.48, 52470.06, 52470.12, 52472.02, 52472.04, 52482.30, 52484.10, 52484.12, 52486.14, 52486.16, 52488.02, 52488.04, 52488.08, 52488.10, 52492.04, 52492.06, 52492.12, 52492.14, 52494.08, 52494.10, 52496.04, 52496.06, 52496.08, 52496.24, 52496.26, 52496.28, 52496.44, 52496.46, 52496.48, 52512.04, 52512.10, 52514.02, 52514.04, 47048.02, 47048.04, 47052.02, 47052.04.

INDICE

Avvertenze generali

| | |
|--|--------|
| 1. Premessa | 1 |
| 2. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni | 2 |
| 2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari | 2 |
| 2.2 Segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL | 6 |
| 2.3 Segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno..... | 6 |
| 3. Schemi delle segnalazioni..... | 7 |
| 4. Distribuzione per area e per comparti di attività economica | 8 |
| 5. “Residenti-Non Residenti” e “Euro-Valuta” | 8 |
| 6. Vita residua..... | 9 |
| 7. Qualità del credito..... | 22 |
| 8. Factoring..... | 30 |
| 9. Altre cessioni di crediti..... | 32 |
| 10. Leasing finanziario | 33 |
| 11. Credito al consumo | 34 |
| 12. Servizi di pagamento e moneta elettronica | 34 |
| 12.1 Carte di credito | 35 |
| 12.2 Carte di debito | 36 |
| 12.3 Money transfer | 36 |
| 12.4 Conto di pagamento..... | 36 |
| 12.5 Moneta elettronica..... | 36 |
| 13. Rapporti con imprese del gruppo..... | 37 |
| 14. Fondi di terzi in amministrazione..... | 37 |
| 15. Operazioni in “Pool” | 38 |
| 16. Attività proprie e cedute non cancellate | 39 |
| 17. Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing | 39 |
| 18. Finalità del credito | 40 |
| 19. Tipo approccio | 41 |
| ALLEGATO A - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni statistiche degli Intermediari finanziari | 43 |

| | |
|---|----|
| ALLEGATO B - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni statistiche degli Istituti di pagamento e degli IMEL..... | 44 |
| ALLEGATO C - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni statistiche delle agenzie di prestito su pegno | 45 |
| ALLEGATO D - FAC-SIMILE DI Lettera di attestazione | 46 |

Sezione I
DATI PATRIMONIALI

| | |
|--------------------------------|-------|
| Sottosezione 1 - Attivo | I.1.1 |
| Sottosezione 2 - Passivo | I.2.1 |

Sezione II
ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|---|-----------|
| Sottosezione 1 - Leasing | II.1.1 |
| Sottosezione 2 - Factoring e altre cessioni..... | II.2.1 |
| Sottosezione 3 - Credito al consumo | II.3.1 |
| Sottosezione 4 - Garanzie e impegni | II.4.1 |
| Sottosezione 5 - Altre attività finanziarie | II.5.1 |
| Sottosezione 6 - Rapporti con società del gruppo..... | II.6.1 |
| Sottosezione 7 - Cartolarizzazioni | II.7.1 |
| Sottosezione 8 - Qualità e flussi | II.8.1 |
| Sottosezione 9 - Dati integrativi | II.9.1 |
| Sottosezione 10 - Saldi medi | II.10.1 |
| Sottosezione 11 Vita residua – Parte prima - Rischio di liquidità – | II.11.1.1 |
| Sottosezione 11 - Vita residua – Parte seconda – Rischio di tasso di interesse | II.11.2.1 |
| Sottosezione 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica | II.12.1 |
| Sottosezione 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i> | II.13.1 |
| Sottosezione 14 – Operazioni di prestito su pegno..... | II.14.1 |

Sezione III
DATI DI CONTO ECONOMICO

| | |
|--|---------|
| Sottosezione 1 - Componenti negativi di reddito..... | III.1.1 |
| Sottosezione 2 - Componenti positivi di reddito..... | III.2.1 |
| Sottosezione 3 - Altre informazioni..... | III.3.1 |

Sezione IV
PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione IV T
PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI –
SEGNALAZIONE TRANSITORIA

| | |
|--|--------|
| Sottosezione 1 - Patrimonio di vigilanza..... | IV.1.1 |
| Sottosezione 2 - Rischio di credito e di controparte..... | IV.2.1 |
| Sottosezione 3 - Determinazione della posizione netta in cambi | IV.3.1 |
| Sottosezione 4 - Grandi rischi | IV.4.1 |
| Sottosezione 5 - Rischio operativo | IV.5.1 |
| Sottosezione 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa..... | IV.6.1 |
| Sottosezione 7 - Posizione patrimoniale..... | IV.7.1 |

Sezione V
DATI DI FINE ESERCIZIO

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

1. PREMESSA

La presente circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari, delle agenzie di prestito su pegno, degli istituti di pagamento (di seguito IP) e degli istituti di moneta elettronica (di seguito IMEL) costituiti in forma societaria (di seguito IP o IMEL puri) ovvero costituiti come patrimoni destinati da soggetti non finanziari (di seguito IP o IMEL ibridi non finanziari) ⁽¹⁾.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare il flusso dei dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia. Esse, pertanto, non riguardano la formazione del piano dei conti aziendale, le modalità di tenuta della contabilità interna e di redazione del bilancio d'esercizio, che sono rimesse ad autonome decisioni della società nel rispetto della normativa vigente. Indipendentemente, quindi, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nelle segnalazioni secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

La significatività dei dati presuppone peraltro che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. L'azienda deve disporre di appositi strumenti informativi che consentano il raccordo tra la contabilità interna e i dati trasmessi alla Vigilanza.

Tutte le informazioni richieste devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

I dati sono espressi in unità di Euro. Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi ⁽²⁾.

La segnalazione si compone delle seguenti sezioni informative:

- Sezione I "Dati patrimoniali";
- Sezione II "Altre informazioni";
- Sezione III "Dati di conto economico";
- Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali";

¹ Le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari (c.d. "ibridi finanziari") sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

² Qualora a seguito degli arrotondamenti operati con riferimento alle singole voci e sottovoci emergano differenze nei "Dati patrimoniali" (tra il totale delle voci dell'attivo e quello delle voci del passivo) oppure nei "Dati di conto economico" (tra il valore delle voci di costo e quello delle voci di ricavo), la necessaria quadratura va realizzata utilizzando, rispettivamente, le sottovoci 52034.06 "altre attività: altre", 52070.10 "altre passività: altre", 52470.11 "altri oneri di gestione: altri" e 52512.09 "altri proventi di gestione: altri".

AVVERTENZE GENERALI

- Sezione IV T “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali - segnalazione transitoria”;
- Sezione V “Dati di fine esercizio”.

Le Sezioni III e V nonché i dati della sezione II inviati con periodicità semestrale, vanno compilati applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS nonché le disposizioni contenute nel Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio.

La sottosezione II.13 va compilata applicando le disposizioni contenute nella Circolare 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”.

Le Sezioni I, II ⁽¹⁾ e IV T vanno compilate applicando le regole contenute nella presente circolare, la Sezione IV va compilata applicando le regole contenute nella Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”. In assenza di specifiche istruzioni, per la compilazione delle presenti segnalazioni si deve fare riferimento ai criteri seguiti dagli enti segnalanti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. I dati contenuti nelle Sezioni I e II sono riferiti, di regola, alla situazione in essere (valore contabile) nell'ultimo giorno del periodo considerato.

Ove non diversamente specificato, le voci e sottovoci relative a rapporti attivi vanno segnalate al netto delle eventuali svalutazioni.

L'ente segnalante provvede – utilizzando il periodo intercorrente tra la data di riferimento delle segnalazioni e quella di invio delle stesse – all'imputazione nelle pertinenti poste della segnalazione di eventuali partite sospese alla fine del periodo di riferimento, al fine di ridurre al minimo l'esistenza di voci della specie.

2. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le segnalazioni si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12, ad eccezione dei “dati di conto economico” aventi periodicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) nonché dei “dati di fine esercizio” e delle informazioni contenute nella sottosezione II.13 aventi periodicità annuale.

¹ Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

Fanno eccezione, altresì, le seguenti voci della Sezione II “Altre informazioni” che sono inviate con frequenza mensile entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento:

- 58081 “Cancellazioni di attività finanziarie – attività di servicing”;
- 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;
- 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;
- 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”;
- 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing”;
- 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing”;

Le informazioni di cui alla sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” sono prodotte unicamente dagli IP e dagli IMEL (“puri”, “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari”).

Le informazioni di cui alla sottosezione II.11 “Vita residua” non vanno segnalate dagli intermediari che svolgono esclusivamente l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99.

Con riferimento alle Sezioni I e II ⁽¹⁾, nei casi in cui nelle regole di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

L’invio delle segnalazioni va effettuato secondo il seguente calendario (cfr. anche l’allegato A):

- per le sezioni I “Dati patrimoniali” ⁽²⁾ e II “Altre informazioni” ⁽³⁾, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento;

¹ Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

² Con riferimento alla Sezione I “Dati patrimoniali”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

³ Ad eccezione delle informazioni aventi periodicità semestrale e di quelle contenute nella sottosezione II.13.

AVVERTENZE GENERALI

- per la sottosezione II.13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”, entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento;
- per la sezione III “Dati di conto economico” ⁽¹⁾, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre (25 settembre) ed entro il 5° giorno del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all’intero esercizio ⁽²⁾ (5 aprile);
- per la sezione IV “Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali” secondo quanto previsto dalla Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”
- per la sezione IV T “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali - segnalazione transitoria” entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile);
- per la sezione V “Dati di fine esercizio”, entro il 5° giorno del quarto mese successivo a quello della effettiva chiusura dell’esercizio. Tale sezione ha lo schema identico a quello della sezione I, seppure le voci contabili hanno una diversa codifica (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Le voci della sezione II aventi periodicità semestrale vanno inviate esclusivamente con riferimento alle date contabili 30/6 e 31/12 e con termini di invio posticipati (entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile). Le voci in questione sono le seguenti:

- 52121 (Rettifiche di valore su crediti per leasing finanziario);
- 52170 (Esposizioni per factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52174 (Crediti per factoring: esposizioni nette rilevanti verso i cedenti);
- 52178 (Operazioni di factoring con soggetti connessi: rettifiche di valore complessive);
- 52182 (Maturity factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52186 (Esposizioni derivanti da altre cessioni: rettifiche di valore complessive);
- 40756 (Altre cessioni di crediti - crediti deteriorati: rettifiche di valore complessive);

¹ Con riferimento alla Sezione III “Dati di conto economico”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

² I citati termini di invio si applicano anche agli intermediari che chiudono il bilancio a date diverse dal 31 dicembre.

- 40758 (Altre cessioni di crediti - crediti deteriorati: dinamica delle rettifiche di valore);
- 52212 (Credito al consumo: ammontare delle rettifiche di valore effettuate);
- 46442 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito presso esercizi convenzionati con l'ente segnalante);
- 46444 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito);
- 58670 (Utilizzi fraudolenti: carte di debito)
- 58675 (Utilizzi fraudolenti di moneta elettronica)
- 58735 (Versamento contante presso ATM)
- 52264 (Crediti per avvenuta escussione di garanzie rilasciate: rettifiche di valore);
- 52288 (Crediti per altri finanziamenti: rettifiche di valore);
- 52292 (Altri crediti: rettifiche di valore);
- 52298 (Attività a rischio proprio su fondi pubblici in amministrazione: rettifiche di valore);
- 52375 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza);
- 52377 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa: inadempienze probabili);
- 52378 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate);
- 52379 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa oggetto di concessioni deteriorate);
- 52381 (Variazione delle altre esposizioni oggetto di concessioni);
- 52383 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su sofferenze per cassa);
- 52385 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su inadempienze contabili per cassa);
- 52387 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa scadute deteriorate);
- 52389 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni deteriorate);
- 52391 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni oggetto di altre concessioni);
- 52388 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza);
- 52390 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre);
- 52392 (Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate);

AVVERTENZE GENERALI

- 52394 (Rettifiche di valore complessive);
- 40728 (Esposizioni creditizie garantite);
- 52395 (Esposizioni creditizie scadute non deteriorate);
- 52397 (Rischio di credito: attività finanziarie detenute per la negoziazione);
- 52398 (Rischio di controparte: derivati di copertura);
- 52399 (Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito: attività finanziarie detenute per la negoziazione);
- 52402 (Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di controparte: derivati di copertura);
- 52515 (Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento: rettifiche di valore);
- 52654 (Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate).

L'allegato A presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli intermediari.

2.2 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL

Gli istituti di pagamento e gli IMEL neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL ⁽¹⁾ trasmettono le segnalazioni contenute nelle Sezioni I, III, IV, IV Te V con le medesime tempistiche e modalità degli intermediari finanziari ⁽²⁾.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL a operatività limitata inviano esclusivamente i dati della Sezione IV T relativi al patrimonio di vigilanza.

Con riferimento alla Sezione II "Altre informazioni", gli istituti di pagamento e gli IMEL inviano i dati di cui alla sottosezione 12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica" nonché, coerentemente con la loro operatività, ulteriori voci ricomprese in altre sottosezioni della medesima Sezione (gli IP e gli IMEL puri e ibridi non finanziari non inviano la sottosezione 11 "Vita residua").

Per alcune voci contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica" è previsto l'invio con cadenza semestrale ovvero annuale ⁽¹⁾.

¹ Ai fini delle segnalazioni di cui alle Sezioni I "Dati patrimoniali", III "Dati di conto economico", IV "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali" e V "Dati di fine esercizio" per "istituti di pagamento" e "IMEL" si intendono gli istituti di pagamento e gli IMEL puri nonché quelli ibridi non finanziari. Ai fini della segnalazione delle informazioni di cui alla Sezione II "Altre informazioni", sono ricompresi tra gli istituti di pagamento e gli IMEL anche quelli ibridi finanziari.

² Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

L'allegato B presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli istituti di pagamento.

2.3 Segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno

Le agenzie di prestito su pegno sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal trimestre di inizio della loro operatività.

Le agenzie di prestito su pegno trasmettono le segnalazioni contenute nella Sezione I con periodicità trimestrale, quelle della Sezione III con periodicità semestrale, quelle della Sezione IV secondo quanto previsto nella Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e quelle della Sezione V con periodicità annuale.

Con riferimento alla Sezione II "Altre informazioni", le agenzie di prestito su pegno inviano annualmente i dati di cui alla sottosezione 13 "Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default" e semestralmente quelli della sottosezione 14 "Operazioni di prestito su pegno".

L'allegato C presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno.

*

*

*

Per quanto riguarda le modalità tecniche di redazione e trasmissione delle segnalazioni da parte degli intermediari finanziari, delle agenzie di prestito su pegno, degli istituti di pagamento e degli IMEL si rinvia alle disposizioni emanate dal Servizio Rilevazioni Statistiche (RST).

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, gli enti segnalanti trasmettono alla Banca d'Italia (²) una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato D. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I quesiti sulle istruzioni contenute nel presente manuale vanno inviati al Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni, Via Nazionale 91, 00184 Roma. I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale

¹ In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

² La lettera va inviata alla Filiale territorialmente competente ovvero all'Amministrazione Centrale a seconda della ripartizione delle competenze di vigilanza sull'intermediario.

per l'invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni Statistiche, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

3. SCHEMI DELLE SEGNALAZIONI

Dal punto di vista strutturale gli schemi segnaletici prevedono una organizzazione interna dei dati per livelli gerarchici decrescenti, i quali sono definiti in base all'oggetto trattato.

I livelli gerarchici delle informazioni sono i seguenti:

- la sezione;
- la sottosezione;
- la voce;
- la sottovoce;
- gli attributi informativi.

Le sezioni rappresentano l'area informativa principale e sono a loro volta suddivise in più componenti informative di secondo livello denominate sottosezioni.

Le sottosezioni sono formate da un insieme di dati elementari: le voci e le sottovoci, che costituiscono le unità informative di base dell'intera organizzazione.

Ogni voce esprime una forma tecnica o un insieme di forme tecniche.

Le voci si scompongono a loro volta in una pluralità di sottoaggregati (le sottovoci), i quali costituiscono articolazioni della medesima forma tecnica o del medesimo insieme di forme tecniche.

A corredo delle voci e delle sottovoci sono previsti alcuni attributi informativi la cui funzione è quella di qualificare il contenuto segnaletico delle unità informative di base (le voci e le sottovoci).

L'indicazione dettagliata degli attributi da fornire per ciascuna voce o sottovoce è contenuta nelle regole di compilazione del presente Manuale nonché nelle istruzioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia – Servizio RST (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

4. DISTRIBUZIONE PER AREA E PER COMPARTI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

La distribuzione per area geografica e la settorizzazione per comparti di attività economica delle controparti contrattuali qualificano l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti con gli enti segnalanti.

I dettagli informativi utili per l'attribuzione delle voci alle settorizzazioni richieste sono contenuti nel fascicolo "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" (Circ. 140 dell'11 febbraio 1991).

Copia di tale fascicolo può essere richiesta direttamente presso le Filiali della Banca d'Italia o consultata direttamente sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

5. "RESIDENTI-NON RESIDENTI" E "EURO-VALUTA"

Ai fini della prevista classificazione delle partite tra controparti residenti e non residenti va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.

La classificazione delle informazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto deve essere effettuata distinguendo l'Euro dall'insieme aggregato delle restanti valute. Devono essere qualificate come "in valuta" le monete e i biglietti di paesi non appartenenti all'U.E.M. aventi corso legale, nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete aventi corso legale nei citati paesi. Devono essere qualificati come in valuta anche i rapporti attivi estinguibili in Euro, per patto contrattuale, che rappresentino il controvalore della valuta oggetto del rapporto e le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'Euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Le partite in valuta vanno indicate al loro controvalore in Euro al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

Relativamente alle Sezioni III e V e alle voci della Sezione II trasmesse con periodicità semestrale le operazioni in valuta sono convertite in euro applicando le regole previste dagli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alle altre Sezioni si applicano le regole di seguito indicate:

- le immobilizzazioni materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto;
- le operazioni a termine in valuta sono convertite in Euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Relativamente a tali Sezioni, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

6. VITA RESIDUA

Formano oggetto di rilevazione le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio”. L’indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

Nella Sottosezione II.11, parte prima “Vita residua – rischio di liquidità” le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono rilevate in base alla durata residua per scadenza del capitale; viceversa, nella Sottosezione II.11, parte seconda “Vita residua – rischio di tasso di interesse” esse sono segnalate con riguardo alla data di riprezzamento del tasso di interesse.

6.1 DURATA RESIDUA PER DATA DI SCADENZA DEL CAPITALE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITA’)

La durata residua per data di scadenza del capitale corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.).

Per l’individuazione delle operazioni a tasso indicizzato si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 6.2 “Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua – rischio di tasso di interesse).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, con esclusione dei derivati incorporati il cui effetto è quello di incidere solo sui flussi reddituali dello strumento finanziario “ospite”.

6.1.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE

Con riferimento alla quota capitale delle attività e delle passività per cassa, nelle pertinenti fasce di vita residua occorre allocare i flussi finanziari contrattuali non attualizzati. Pertanto non vanno considerati i ratei di interesse maturati ⁽¹⁾, le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfettarie e le plus/minusvalenze da *fair value*.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla vita residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “oltre 5 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno,

¹ Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l'obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi all'intermediario gli importi minimi dovuti.

Con riferimento alle operazioni di factoring "pro-solvendo", gli anticipi vanno allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, gli intermediari "*originator*" classificano nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Sono classificate unicamente nello scaglione "a vista e a revoca":

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight;
 - i titoli di debito emessi che alla data di riferimento della segnalazione risultano scaduti, ma non ancora rimborsati;
 - le esposizioni scadute non deteriorate - cfr., paragrafo "Qualità del credito" - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
 - il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o tra le inadempienze probabili;
 - convenzionalmente le quote di OICR, rilevate al *fair value* (valore di bilancio);
- i conti di pagamento.

Le posizioni deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dall'intermediario ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili. Le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di

AVVERTENZE GENERALI

deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate (¹).

Le attività finanziarie deteriorate valutate in bilancio al *fair value* (²) vanno rilevate, convenzionalmente, come operazioni a tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”) e nello scaglione “durata indeterminata”.

Con riferimento ai titoli di debito occorre adottare i seguenti criteri:

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri simili a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell’ultima “tranche” dell’emissione;
- i titoli “serie aperta” devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 5 anni”.

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell’obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un’opzione di rimborso anticipato.

I titoli ABS che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l’applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”) al valore nominale di emissione (³) vanno rilevati per un importo pari al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

¹ Ad esempio, si ipotizzi che l’intermediario A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni e per 500 nella fascia oltre 5 anni. Si supponga altresì che l’intermediario A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, l’intermediario A segnala le nuove posizioni in sofferenza per 20 [(200/1000)x100] nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni e per 50 nella fascia oltre 5 anni.

² Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

³ Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a €100 sono stati rimborsati al tempo T €47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€52,3).

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi, acquisti a termine, acquisti a pronti da regolare ⁽¹⁾) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

6.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie.

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate, diverse da quelle “a vista” e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;
- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate: forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale “a vista e a revoca” ⁽²⁾.

I rapporti attivi e passivi per cassa non “a vista” nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi di interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività “a vista” ⁽³⁾.

6.1.3. OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da

¹ In particolare, nei casi di acquisti a pronti da regolare, lo “scoperto tecnico” va classificato in base alla vita residua del titolo sottostante l’operazione.

² Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista) e gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e i prestiti rotativi.

³ Ad esempio, i depositi non “a vista”.

AVVERTENZE GENERALI

ricevere (consegnare) ⁽¹⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai "currency interest rate swaps" vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al "delta equivalent value" ⁽²⁾;
- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza ⁽³⁾ va segnalato il relativo fair value nella fascia temporale "a vista e a revoca"; b) nel caso di derivati rientranti, ai fini prudenziali, nel portafoglio bancario ⁽⁴⁾ vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I derivati su crediti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che prevedono lo scambio del sottostante (c.d. "physical delivery") vanno trattati come i derivati finanziari con scambio di capitale, tenendo conto della probabilità di esercizio.

¹ Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

² Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali "a revoca" e "salvo revoca".

³ Ai fini della definizione di portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza si veda la Circolare n.288 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari".

⁴ Ai fini della definizione di portafoglio bancario si veda la Circolare n.288 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari".

Con riferimento ai derivati su crediti che non prevedono lo scambio del sottostante si applicano i criteri segnaletici previsti per i derivati finanziari senza scambio di capitale, con esclusione degli acquisti di protezione del portafoglio bancario che vanno considerati nei flussi di recupero dell'attività coperta.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

Nell'ambito degli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche i finanziamenti da effettuare.

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

Vanno trattati come le garanzie finanziarie rilasciate, gli impegni con le clausole del "riscosso per non riscosso". In particolare, nel caso di intermediari che pongono in essere operazioni di cessione del quinto come mandatari per conto di altri intermediari, i flussi di cassa in uscita vanno segnalati al netto degli incassi attesi dal realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione.

Le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

6.1.4. FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;

AVVERTENZE GENERALI

- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

6.2 DURATA RESIDUA PER DATA DI RIPREZZAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE)

La durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle operazioni; b) per le operazioni a tasso fisso, alla durata residua per data di scadenza del capitale come definita nel precedente paragrafo 6.1.

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dall'intermediario segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d'interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;
- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse "istituzionale".

I rapporti attivi in conto corrente vanno, convenzionalmente, classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Le operazioni di finanziamento paramtrate al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come "a tasso indicizzato", prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d'interesse. Tali finanziamenti, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare la revisione del tasso, vanno rilevati nella fascia temporale "da oltre 7 giorni a 1 mese".

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d'interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d'interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l'operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o

single rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) ⁽¹⁾. Il medesimo criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per l'intermediario erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l'erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà "a vista e a revoca", nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per l'intermediario di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso d'interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'operazione principale ⁽²⁾. Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo "delta". Dopo la scadenza dell'opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d'interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale dell'intermediario segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "*floor*" e/o "*cap*" ⁽³⁾. Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (*floor*) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione *floor*

¹ Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5 anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni"; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua "da oltre 4 anni a 5 anni".

² La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell'operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell'opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

³ Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione "*floor*" è assimilabile a una serie di "*forward rate agreement*" di numero pari alle relative scadenze in cui l'intermediario riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni "*cap*".

AVVERTENZE GENERALI

acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso (¹) e corte sul tasso variabile (²).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato (³), facoltà di passare dal tasso fisso all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

¹ Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

² Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell’operazione come “tasso fisso”.

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un’opzione *floor* in base alla quale il tasso d’interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell’X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all’opzione *floor*.

Ipotesi B: delta pari al 50%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” – e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” – e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

³ Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

6.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”;
- portafoglio bancario: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili ⁽¹⁾;
- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni appartenenti ai portafogli “crediti” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le attività finanziarie deteriorate valutate in bilancio al *fair value* ⁽²⁾ vanno rilevate, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

¹ Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l’intermediario A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

In tale situazione l’intermediario A segnala:

a) 980 $[1.000 - (1.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;

b) 2.940 $[3.000 - (3.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;

c) 3.920 $[4.000 - (4.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;

d) 1.960 $[2.000 - (2.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

² Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, gli intermediari *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che l'intermediario *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d'interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell'operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate, passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) ⁽¹⁾.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l'eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesimo intermediario *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con il medesimo intermediario *originator* quest'ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno assunto con il derivato dalla società veicolo ⁽²⁾.

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 20 anni”.

6.2.2 OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

¹ D'altro canto, l'esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell'attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l'IRS di norma stipulato dall'*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della “controparte *swap*”).

² Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell'ambito di operazioni c.d. di “autocartolarizzazione”: a) con l'intermediario *originator*; b) con soggetti diversi dall'intermediario *originator*, sempreché quest'ultima riassume su di sé il rischio di tasso d'interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dall'intermediario *originator*, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) ⁽¹⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) ⁽²⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di “*basis swap*” si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS “con partenza differita” (“*forward start*”), sino alla data di partenza dell'IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in dollari. Tuttavia, nei “*currency interest rate swaps*” con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi

¹ Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “*futures*” negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

² Per l'IRS, scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

AVVERTENZE GENERALI

d'interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d'interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d'interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevate unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

6.2.3 FASCE TEMPORALI

La segnalazione è articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;

- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

7. QUALITÀ DEL CREDITO

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività (cfr. Allegato V, Parte 2, paragrafi 149, 152 e 153 degli ITS).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate.

Sofferenze

Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente

procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS.

Inadempienze probabili (“unlikely to pay”)

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un’esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute deteriorate va ricondotta tra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l’intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ ; ii) le esposizioni verso

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario A abbia concesso al cliente X in bonis tre linee di credito, di cui: i) la prima viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’ITS; ii) la seconda risulta scaduta da meno di 90 giorni; iii) la terza risulta in linea con i pagamenti. In tal caso, l’intermediario A segnala tutte e tre le linee di credito verso il cliente X tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza ⁽²⁾. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda ⁽³⁾. In quest’ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ⁽⁴⁾ del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività in bonis ⁽⁵⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell’interesse dell’intero gruppo. In tale situazione, l’esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell’ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo “Esposizioni oggetto di concessioni”).

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, l’intermediario D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare.

³ Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

⁴ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di “gruppo di clienti connessi” di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

⁵ Sempreché l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute. Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

Tra le esposizioni scadute deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS (¹)

a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore (²). A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute (³), modalità che seguono le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. (⁴) sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato (⁵).

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di factoring, si precisa quanto segue:

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come “*Forborne performing exposure*” ai sensi degli ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, l’intermediario C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

³ Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.

⁴ L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

⁵ Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l’altra scaduta da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni.

- **nel caso di operazioni “pro-solvendo”** l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere (¹);
 - vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.
- **nel caso di operazioni “pro-soluto”**, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.

Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Per le operazioni “pro-solvendo” e per quelle “pro-soluto”.

- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l’intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

L’esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull’intera esposizione rilevate su base giornaliera nell’ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull’intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione (²).

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

¹ La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

² Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali rientrano nelle classi di esposizioni “amministrazioni centrali e banche centrali”, “amministrazioni regionali o enti territoriali” ed “enti pubblici” ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito – metodo standardizzato, sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata ⁽¹⁾, il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni ⁽²⁾ ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell’amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci ⁽³⁾.

In tal caso, l’intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle “scadute non deteriorate”.

Ove tuttavia, successivamente, si formino “nuove” esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l’intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute verso soggetti retail possono essere determinate a livello di singola transazione. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l’ammontare scaduto ⁽⁴⁾).

Qualora l’intero ammontare di un’esposizione per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. “pulling effect”). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore va operata a livello di portafoglio retail e non di singole controparti.

¹ Cfr. Circolare n. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

² Le esposizioni verso “Amministrazioni Centrali e banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico” si considerano “scadute” a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

³ Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

⁴ Ad esempio, va considerata “scaduta”, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l’intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

* * *

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute “deteriorate” le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all’approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle “esposizioni scadute non deteriorate” (ad esempio nella voce 52371 “Esposizioni creditizie lorde verso clientela, sottovoci 14, 22 e 30) vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ⁽¹⁾ sia quelle scadute da non oltre 90 giorni. Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, ai fini della rilevazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l’anticipo sia pari o superiore al monte crediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l’anticipo; 2) il rapporto tra l’ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance): si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (forbearance) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle “Non-performing exposures with forbearance measures” e delle “Forborne performing exposures” come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in bonis” o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un pool di intermediari.

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate: singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi

¹ Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza fissata nell’ambito dell’approccio per singolo debitore.

AVVERTENZE GENERALI

peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo il caso sopra descritto di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l’esposizione può essere considerata come in bonis ⁽¹⁾.

Altre esposizioni oggetto di concessioni: rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.

8. FACTORING

Ai fini delle presenti segnalazioni:

- a) si considerano cessioni di “factoring” le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91;
- b) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera “pro-soluto” l’operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*);
- c) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano “pro solvendo” le operazioni che non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39.

¹ Sempreché, come già sopra osservato, l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

- d) il termine “anticipo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro solvendo”;
- e) il termine “corrispettivo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro soluto”.

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro solvendo” sono imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro soluto” sono imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquisite nell’ambito di operazioni di factoring “pro soluto” vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le operazioni di factoring “pro solvendo” vanno rilevate in base agli anticipi effettuati al soggetto cedente (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al “monte crediti”).

La sezione segnaletica dedicata al factoring (Sez. II, sottosezione 2) è strutturata su due aree informative:

1. Rilevazione al valore nominale (al netto dei rimborsi e delle cancellazioni (“*write off*”) operate dall’intermediario ⁽¹⁾⁽²⁾) dei crediti oggetto di operazioni di factoring.

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- ripartizione delle operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo in relazione alla presenza (*notification*) o meno (*not notification*) della notifica al debitore ceduto;
- operazioni di “maturity factoring” ossia cessioni nelle quali è contrattualmente previsto che, a una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti ceduti;
 - crediti per “factoring verso soggetti connessi”, ovvero operazioni di cessione nelle quali il soggetto cedente e il debitore ceduto appartengono al medesimo “gruppo di clienti connessi” come definito dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Cfr. Circolare n. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”);

¹ Fa eccezione la voce 52152 “Operazioni di factoring: servizi di incasso” in cui va indicato il valore risultante dai relativi documenti rappresentativi, al netto dei rimborsi.

² Nel caso di operazioni di acquisto di crediti “al di sotto del valore nominale” il valore nominale corrisponde al corrispettivo.

AVVERTENZE GENERALI

- crediti futuri acquistati per operazioni di factoring;
- ripartizione economica e territoriale dei crediti per factoring in base alla controparte (cedente e debitore ceduto) e alle modalità di cessione (“pro solvendo” e “pro soluto”);
- operazioni di factoring nelle quali l’intermediario segnalante svolge il solo servizio di incasso;
- operazioni di factoring coperte da garanzia assicurativa;
- crediti acquistati con modalità “pro soluto” assistiti da strumenti di mitigazione del rischio ⁽¹⁾;
- crediti acquistati con modalità “pro solvendo” assistiti da clausole di mitigazione del rischio ⁽²⁾;
- crediti acquistati notevolmente al di sotto del valore nominale a causa della deteriorata situazione del debitore ceduto.

2. Rilevazione degli anticipi, dei corrispettivi e delle rettifiche di valore.

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- anticipi per factoring distinti per “cessione di crediti futuri” e “altre esposizioni”;
- anticipi per factoring “pro solvendo” ripartiti per qualità del credito;
- corrispettivi verso i debitori ceduti a fronte di operazioni di factoring “pro soluto” ripartiti per qualità del credito;
- rettifiche di valore sui crediti verso cedenti e verso debitori ceduti;
- ripartizione economica e territoriale degli anticipi per operazioni di factoring “pro solvendo” distinti per controparte (cedente e debitore ceduto);
- esposizioni verso i cedenti relative a posizioni rilevanti (maggiori del 10% del patrimonio di vigilanza) non censite a fini della concentrazione del rischio (segnalate su base nominativa);
- anticipi, corrispettivi (al lordo delle eventuali rettifiche di valore) e rettifiche di valore relative alle operazioni di factoring intragruppo e al maturity factoring.

Gli interessi maturati verso i debitori ceduti per dilazioni concesse nei pagamenti vanno ricompresi nella categoria dei crediti per “altri finanziamenti”.

¹ Per strumenti di mitigazione del rischio si intendono tutti quegli strumenti, ancorché non riconosciuti a fini prudenziali, che assistono i crediti acquistati “pro soluto” e che sono atti a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario.

² Per clausole di mitigazione del rischio si intendono tutte quelle clausole contrattuali a carico del cedente che assistono i crediti acquistati “pro solvendo” e che sono atte a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario (ad esempio, franchigie, massimali di garanzia, commissioni di malus, ecc.).

9. ALTRE CESSIONI DI CREDITI

Ai fini delle presenti segnalazioni rientrano nella categoria “altre cessioni di crediti” le operazioni di acquisto di crediti poste in essere dagli intermediari finanziari, diverse da quelle rientranti nell’operatività di factoring, come definita nel precedente paragrafo 8.

Relativamente alle nozioni di “anticipo”, “corrispettivo”, cessioni “pro soluto” e cessioni “pro solvendo” vale quanto detto nel paragrafo 8 per il factoring.

Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” pro solvendo vanno imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale). Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” “pro soluto” vanno imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquistate nell’ambito di operazioni di cessione di crediti pro soluto vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le informazioni richieste per tale categoria riguardano:

- a) l’esposizione complessiva delle attività trasferite, distinta in base alla controparte (cedenti, debitori ceduti) e alla qualità del credito;
- b) le rettifiche di valore;
- c) la ripartizione economica e territoriale degli anticipi e dei corrispettivi.

10. LEASING FINANZIARIO

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti per mezzo dei quali il locatore trasferisce al locatario (conduttore o anche utilizzatore), in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti aventi natura creditizia, il diritto all’utilizzo di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, marchi e software).

I crediti residui in linea capitale rappresentano, alla data di riferimento della segnalazione, la posizione creditoria residua a valere sui contratti per i quali il leasing è in decorrenza ⁽¹⁾, determinata secondo i criteri previsti dai principi IAS/IFRS per la

¹ L’inizio della decorrenza – che corrisponde alla data di rilevazione iniziale nei modi appropriati delle attività, passività, ricavi e costi risultanti dal leasing – è quella a partire dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato. Gli importi da rilevare alla decorrenza sono determinati all’inizio del leasing, ossia al momento della classificazione operativa ovvero finanziaria dell’operazione che coincide con la data anteriore tra quella del contratto e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole del leasing (cfr. IAS 17).

AVVERTENZE GENERALI

redazione del bilancio (¹). In particolare, sono previste specifiche voci per i crediti residui in linea capitale relativi a:

- a) i contratti senza opzione di acquisto (voce 52106);
- b) le operazioni di “retrolocazione” (*lease-back*), attraverso le quali il locatario, al fine di acquisire mezzi finanziari, trasferisce a un intermediario un proprio bene ottenendone la retrolocazione (voce 52108);
- c) il leasing al consumo, ossia quello rivolto a privati consumatori (voce 52110).

Per valore residuo di un bene concesso in leasing finanziario si intende il valore stimato del bene locato al termine del contratto, dopo il pagamento di tutti i canoni, impiegato nel calcolo dell’investimento lordo (²) da parte del locatore. La stima tiene conto della presenza o meno di garanzie sul realizzo del valore residuo (cfr. voce 52118).

I beni rientrati nella disponibilità dell’intermediario (in particolare, per il mancato esercizio dell’opzione di riscatto al termine del periodo di locazione, nonché a seguito di risoluzione consensuale o per inadempimento del contratto) vanno segnalati per il valore residuo alla voce 52116.

Nella sezione relativa ai dati di conto economico vanno indicati gli interessi attivi riferibili a qualsiasi titolo al leasing finanziario, nonché i proventi assimilati agli interessi (es. commissioni e provvigioni calcolate in funzione dell’importo e della durata del credito cui si riferiscono). Gli altri proventi vanno inclusi in relazione alla natura o meno di remunerazione dei servizi accessori tra le “commissioni” o tra gli “altri proventi”.

I proventi di carattere “non finanziario” nell’ambito del rapporto contrattuale (es. importi a titolo di penale, indennizzi fatturati a seguito di sinistro assicurativo, spese di istruttoria, ecc.) vanno inclusi tra gli “altri proventi”.

11. CREDITO AL CONSUMO

Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

¹ Le particolari modalità di erogazione ed estinzione del credito che si riscontrano in talune tipologie di contratti di leasing agevolato (ad es. le operazioni ex L. 1329/65 – cd. “Legge Sabatini” – prevedono la sottoscrizione da parte del locatario di effetti cambiari volti a consentire la riscossione dei canoni) non devono avere riflessi sulle segnalazioni di vigilanza, nelle quali il valore dei crediti residui in linea capitale segnalato deve comunque riferirsi alla sostanza dell’operazione di leasing finanziario.

² Per la definizione di investimento lordo si rinvia allo IAS 17.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debtrici è convenzionalmente rappresentato dalle “famiglie consumatrici”.

Le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito sono contenute nella Sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”, le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo diverse da quelle connesse con l'utilizzo di carte di credito, associate a servizi di pagamento sono contenute nella Sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”, le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo, diverse da quelle precedenti, sono incluse nella Sottosezione II.3 “Credito al consumo”.

12. SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

La prestazione dei servizi di pagamento, come disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010, può essere effettuata dagli istituti di pagamento e dagli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari. L'emissione di moneta elettronica è riservata agli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari.

L'impostazione segnaletica adottata prevede che tutti gli istituti di pagamento e gli IMEL ⁽¹⁾ compilino lo schema generale di stato patrimoniale (Sezione I) nell'ambito del quale – per i soli istituti di pagamento e IMEL ibridi finanziari – è prevista l'attivazione dell'attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” ⁽²⁾, necessario a distinguere le attività/passività e gli strumenti patrimoniali rientranti nel patrimonio destinato rispetto alle altre attività/passività aziendali e strumenti patrimoniali. Analoga distinzione – sempre basata sul medesimo attributo informativo – è prevista con riferimento alla segnalazione dei dati di conto economico (Sezione III).

Sono altresì previste, nella Sezione II, sottosezione 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”, specifiche voci che consentono di dare autonoma evidenza ai conti di pagamento e agli investimenti effettuati con le corrispondenti disponibilità, nonché ulteriori dati riferiti ai servizi di pagamento.

Non forma oggetto di rilevazione nella sottosezione II.12, l'operatività con “gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata” ⁽³⁾, poiché essa non rientra

¹ Nel caso degli istituti di pagamento e degli IMEL ibridi finanziari, le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

² Gli istituti di pagamento e gli IMEL “puri” e quelli “ibridi non finanziari” rileveranno l'attributo in questione segnalando il valore “non applicabile”.

³ Servizi di pagamento “basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una

AVVERTENZE GENERALI

nell'ambito di applicazione della normativa sui servizi di pagamento (cfr. art. 2, comma 2 del D.lgs. n.11/2010). I finanziamenti concessi in relazione a tali strumenti di pagamento vanno rilevati: a) nella Sezione I "Dati patrimoniali", nella sottovoce 52014.17 "Crediti verso clientela: carte di credito a spendibilità limitata";; b) nelle Sezioni II "Altre informazioni" e III "Dati di conto economico" come "Altri finanziamenti"(ad esempio nella voce 52286 "Crediti per altri finanziamenti") e non nelle voci/sottovoci riferite al credito al consumo e alle carte di credito.

12.1 CARTE DI CREDITO

Per "carte di credito" si intendono le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione. Tali carte sono spendibili presso gli esercenti convenzionati con la società emittente; di norma, il loro utilizzo obbliga quest'ultima a pagare all'esercente gli importi delle note di spesa trattenendo a proprio favore una quota dell'importo fatturato con la carta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debitorie è convenzionalmente rappresentato dalle "famiglie consumatrici".

Nelle voci riferite all'acquirer, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l'operazione mentre nelle voci riferite all'emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

12.2 CARTE DI DEBITO

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, l'addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Nelle voci riferite all'acquirer, ove non diversamente specificato, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l'operazione mentre nelle voci riferite all'emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

12.3 MONEY TRANSFER

Per Money Transfer ("Rimessa di denaro"), si intende un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di

rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi" di cui all'art. 2, comma 2, lett. m) del D.lgs. 11/2010.

pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo.

12.4 CONTO DI PAGAMENTO

Per conto di pagamento, si intende un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

12.5 MONETA ELETTRONICA

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Non costituisce moneta elettronica:

- a) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 ⁽¹⁾;
- b) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 ⁽²⁾.

13. RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO

Nella sezione II, sottosezione 6 "Rapporti con imprese del gruppo" vanno segnalati, in termini globali, i rapporti in essere, sia di cassa – attivi e passivi – che di firma, intercorrenti tra l'ente segnalante e le società e gli enti controllanti (diretti e indiretti), controllati (diretti e indiretti), nonché le società controllate (dirette e indirette) dalla controllante.

¹ In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a "strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi".

² In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a "operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi".

14. FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

Rientrano nella presente categoria i fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni d'impiego (con o senza rischio a carico dell'azienda), previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse e non aventi quindi, natura di deposito.

In generale, si distingue tra le due seguenti fattispecie:

- a) attività di finanziamento effettuata a valere sui suddetti fondi, nella quale sui prestiti erogati e sui fondi ricevuti maturano interessi, rispettivamente a favore e a carico dell'intermediario segnalante.

In tali casi i finanziamenti erogati sono segnalati nella voce 52014 "Crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica, mentre i fondi ricevuti vanno rilevati nella sottovoce 52054.08 "Debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione". Gli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati vanno ricondotti nella voce 52482 "Interessi attivi - crediti verso clientela" secondo le pertinenti forme tecniche, mentre gli interessi passivi maturati sui fondi ricevuti vanno indicati nella sottovoce 52440.22 "Interessi passivi – debiti verso clientela: altri debiti";

- b) fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) a favore dell'intermediario segnalante. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l'organo deliberante le relative operazioni d'impiego è esterno all'intermediario segnalante e che questo svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell'ente interessato.

Nella Sezione I "Dati patrimoniali" i fondi ricevuti e i crediti erogati a valere su di essi non devono formare oggetto di rilevazione. Nella sottosezione II.5 "Altre informazioni: altre attività finanziarie", i fondi ricevuti vanno segnalati nella sottovoce 52295.04 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti dallo Stato: non iscritti in bilancio" o nella voce 52295.08 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti da altri enti pubblici: non iscritti in bilancio"; le relative commissioni attive vanno indicate nella sottovoce 52484.30 "Commissioni attive per servizi: gestione fondi per conto terzi".

Qualora le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, siano nella piena disponibilità economico finanziaria dell'intermediario segnalante, esse devono essere ricondotte a seconda che siano fruttifere o meno di interessi nella sottovoce 52054.08 "Debiti verso clientela – fondi di terzi in amministrazione", ovvero nella sottovoce 52070.10 "Altre passività – altre".

Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio (parziale o totale) a carico dell'intermediario segnalante:

- a) la quota di finanziamenti erogati con i fondi in questione con rischio a carico dell'intermediario segnalante va segnalata nella voce 52014 "Crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;
- b) la corrispondente quota di commissione attiva va rilevata nella voce 52482 "Interessi attivi - crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;
- c) la corrispondente quota dei fondi messi a disposizione dagli enti pubblici va segnalata nella sottovoce 52054.08 "Debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione".

15. OPERAZIONI IN "POOL"

Rientrano in tale fattispecie le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti o rilascio di garanzie alle quali partecipino due o più intermediari creditizi (intermediari finanziari e banche) con assunzione di rischio a proprio carico e che siano realizzate per il tramite di un ente capofila sulla base di un contratto di mandato o di rapporti che producano effetti equivalenti.

Ai fini segnaletici gli intermediari si attengono ai criteri di seguito elencati.

1. *Crediti per cassa*

Ciascun partecipante al "pool" (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nella Sezione I la sola quota di rischio a proprio carico, nella pertinente voce dell'attivo – in ragione della forma tecnica del finanziamento – facendo riferimento, per quanto concerne la controparte, al prestatore finale dei fondi.

Il criterio di ripartizione "pro-quota" deve essere applicato anche nelle altre sezioni della presente Circolare.

2. *Crediti di firma*

La ripartizione "pro-quota" del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui all'intermediario capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza (tale criterio va seguito in tutte le segnalazioni, sia patrimoniali che di conto economico).

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione "pro-quota" si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l'intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

Criteri identici vanno adottati per tutte le altre segnalazioni riguardanti tali crediti di firma in pool rilasciati sulla base di un mandato senza rappresentanza. Fanno eccezione soltanto le voci relative alla settorizzazione (economica e territoriale) dei

soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alle quali deve essere sempre operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata sia in base al soggetto ordinante (anche nell’ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila) che del soggetto beneficiario (garantito) (cfr. Sezione II.4).

L’ente partecipante a un finanziamento “in pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

16. ATTIVITA’ PROPRIE E CEDUTE NON CANCELLATE

Per alcune voci relative ai dati patrimoniali (cfr. Sezione I, sottosezione 1) ed alle altre informazioni (cfr. Sezione II, sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12) è richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio”.

17. CODICE OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI SERVICING

Con riferimento alle voci 58892 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate”, 58894 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate assistite da garanzie”, 58896 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate superiori al 2% del totale del portafoglio”, 58898 “Attività di servicing: distinzione per soggetti incaricati per il recupero di attività”, 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM – attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” è prevista l’indicazione di uno specifico codice numerico (numero operazione) relativo all’operazione di cartolarizzazione. Il codice numerico va richiesto alla Banca d’Italia - Servizio Rilevazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Nelle voci da 58208 a 58216 sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali l’intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*, ripartite a seconda che il cedente (*originator*) sia una IFM o un soggetto diverso. Ai fini di tale ripartizione, nei casi sotto riportati occorre applicare i seguenti criteri:

- a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartola-

rizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;

- b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest'ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM).

Con riferimento alle medesime voci, le attività finanziarie vanno valorizzate facendo riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni intervenute (antecedentemente o successivamente alla cessione) a seguito di eventi estintivi del credito. Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

18. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione II, sottosezione 7 viene chiesta - relativamente alle voci 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di banche residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” - l’indicazione della “finalità del credito”.

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell’art.121 del TUB – la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all’art.121, comma 4, del TUB.. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo “finalizzato” – ripartito in “acquisto di beni durevoli”, “acquisto di autoveicoli” e “altro” - e quello “non finalizzato”. Rientrano nel credito al consumo “finalizzato” i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l’acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) l’intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all’esercente presso il quale il cliente ha effettuato l’acquisto. Rientrano nel credito al consumo “non finalizzato” i prestiti destinati a finanziare esigenze generi-

AVVERTENZE GENERALI

che di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata all'intermediario finanziatore oppure per altra finalità.

- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

19. TIPO APPROCCIO

Con riferimento alle voci 52371 "esposizioni creditizie lorde verso clientela", 52378 "Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate" e 52394 "Rettifiche di valore complessive" è richiesta la ripartizione per "Tipo approccio"; per le sottovoci 52371 (sottovoci 06 e 30), 52378.66 e 52394.06 i valori che l'attributo informativo può assumere sono: "soggetto debitore" e "singola transazione". Per le sottovoci 52371.10 e 52394.10 i valori che può assumere l'attributo informativo "Tipo approccio" sono: "soggetto debitore" o per "singola transazione con *pulling effect*" o per "singola transazione senza *pulling effect*".

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni
degli Intermediari finanziari ⁽¹⁾**

| DATA DI RIFERIMENTO | TERMINE DI INVIO (*) | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------------|--|---|
| | 25 gennaio | 25 marzo | 5 aprile | 25 aprile | 25 luglio | 25 settembre | 25 ottobre |
| 31 marzo | | | | Sezioni: I, II ⁽²⁾ , IV T | | | |
| 30 giugno | | | | | Sezioni: I, II ⁽¹⁾ | Sezioni: III, IV T, alcune voci della Sez. II ⁽³⁾ | |
| 30 settembre | | | | | | | Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV T |
| 31 dicembre | Sezioni: I, II ⁽¹⁾ | Sezioni II.13 e IV T | Sezioni: III, V ⁽³⁾ , alcune voci della Sez. II ⁽⁴⁾ | | | | |

(*) Le voci: 58081 “Cancellazioni di attività finanziarie – attività di servicing”, 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di

¹ Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

² Sono escluse le voci indicate nel Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

³ La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

⁴ Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

AVVERTENZE GENERALI

servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” della Sezione II “Altre informazioni” sono inviate con frequenza mensile entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento.

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni
degli istituti di pagamento e degli IMEL ⁽¹⁾**

| DATA DI RIFERIMENTO | TERMINE DI INVIO | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| | 25 gennaio | 25 marzo | 5 aprile | 25 aprile | 25 luglio | 25 settembre | 25 ottobre |
| 31 marzo | | | | Sezioni: I, II ⁽²⁾ , IV T | | | |
| 30 giugno | | | | | Sezioni: I, II ⁽¹⁾ | Sezioni: III, IV T alcune voci della Sez. II ⁽³⁾ | |
| 30 settembre | | | | | | | Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV T |
| 31 dicembre | Sezioni: I, II ⁽¹⁾ | Sezione IV T | Sezioni: III, V ⁽⁴⁾ alcune voci della Sez. II ⁽²⁾ | | | | |

¹ Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

² In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 52430, 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

³ Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

⁴ La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato C

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni
delle agenzie di prestito su pegno ⁽¹⁾**

| DATA DI RIFERIMENTO | TERMINE DI INVIO (*) | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|--|-----------|----------------------------------|---|------------|
| | 25 gennaio | 25 marzo | 5 aprile | 25 aprile | 25 luglio | 25 settembre | 25 ottobre |
| 31 marzo | | | | Sezione I | | | |
| 30 giugno | | | | | Sezioni: I, II ⁽¹⁾ | Sezione III, una voce della Sezione II ⁽⁴⁾ | |
| 30 settembre | | | | | | | Sezione I |
| 31 dicembre | Sezioni: I, II ⁽²⁾ | Sezione II.13 | Sezioni: III, V ⁽³⁾ , una voce della Sezione II ⁽⁴⁾ | | | | |

¹ Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

² Va inviata la sola sottosezione II.14 “Operazioni di prestito su pegno”, ad esclusione della voce 52654 “Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate”.

³ La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

⁴ Va inviata la voce 52654 “Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate”.

Allegato D

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia _____

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾

Servizio Supervisione Intermediari Finanziari

(oppure) Servizio Supervisione Bancaria 1/2

Tipo soggetto ⁽²⁾:

Intermediario finanziario: ☐

Istituto di pagamento: ☐

IMEL ☐

Agenzie di prestito su pegno ☐

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione _____

Il presidente del collegio sindacale _____

¹ A seconda che l'intermediario/istituto di pagamento sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

² Barrare la casella di interesse. Gli IP e gli IMEL ibridi finanziari barrano entrambe le caselle.

AVVERTENZE GENERALI

Il direttore generale

Il dirigente preposto/capo contabile (¹)

¹ Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni. In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

Sezione:

I – DATI PATRIMONIALI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Sottosezione:

1 – ATTIVO

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52000**

CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Questa voce corrisponde alla voce 10 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Voce: **52002**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Questa voce corrisponde alla voce 20 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 2.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la ripartizione per "Attività proprie/cedute non cancellate".

02 TITOLI DI DEBITO

04 TITOLI DI CAPITALE

06 QUOTE DI O.I.C.R.

08 FINANZIAMENTI

14 ALTRE ATTIVITÀ

20 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Voce: **52004**

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

Questa voce corrisponde alla voce 30 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 3.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la ripartizione per "Qualità del credito" e per "Attività proprie/cedute non cancellate".

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2009 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni in sofferenza esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari segnalanti non siano in grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 24. Le altre esposizioni deteriorate vanno rilevate in base alle singole forme tecniche, indipendentemente dalla data di manifestazione.

02 TITOLI DI DEBITO

04 TITOLI DI CAPITALE

06 QUOTE DI O.I.C.R.

FINANZIAMENTI:

08 VERSO BANCHE

10 VERSO ENTI FINANZIARI

12 VERSO CLIENTELA

14 ALTRE ATTIVITÀ

24 ATTIVITÀ DETERIORATE

Voce: **52006**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Questa voce corrisponde alla voce 40 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 4.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la ripartizione per "Qualità del credito" e per "Attività proprie/cedute non cancellate".

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2009 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni in sofferenza esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari segnalanti non siano in grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 24. Le altre esposizioni deteriorate vanno rilevate in base alle singole forme tecniche, indipendentemente dalla data di manifestazione.

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 02 | TITOLI DI DEBITO |
| 04 | TITOLI DI CAPITALE |
| 06 | QUOTE DI O.I.C.R. |
| 08 | FINANZIAMENTI |
| 14 | ALTRE ATTIVITÀ |
| 24 | ATTIVITÀ DETERIORATE |

Voce: **52008**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA

Questa voce corrisponde alla voce 50 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 5.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la ripartizione per "Qualità del credito" e per "Attività proprie/cedute non cancellate".

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2009 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni in sofferenza esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari segnalanti non siano in grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 24. Le altre esposizioni deteriorate vanno rilevate in base alle singole forme tecniche, indipendentemente dalla data di manifestazione.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 08** FINANZIAMENTI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ
- 24** ATTIVITÀ DETERIORATE

Voce: **52010**

CREDITI VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex legge 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella voce 52010.18 (“Crediti verso banche: Altri finanziamenti”).

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la ripartizione per “Qualità del credito” e per “Attività proprie/cedute non cancellate”.

01 DEPOSITI E CONTI CORRENTI

03 PAGAMENTI PROVVISORI

Figurano nella presente sottovoce gli eventuali crediti nei confronti di banche garantite, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dalle banche garantite - sulla base delle previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra la banca e l'intermediario segnalante - prima di definire l'ammontare escusso della garanzia. Una volta avvenuta l'escussione, l'eventuale ammontare che residua presso la banca garantita va ricondotto, secondo la pertinente forma tecnica, in una delle altre sottovoci della presente voce.

04 PRONTI CONTRO TERMINE

06 PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

08 VERSO CEDENTI

10 VERSO DEBITORI CEDUTI

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI DI DEBITO

23 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52012**

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI

La presente voce corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.2 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex lege 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella voce 52012.18 (“Crediti verso Enti finanziari – Altri finanziamenti”).

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la ripartizione per “Qualità del credito” e per “Attività proprie/cedute non cancellate”. Fa eccezione la sottovoce 21 per la quale non è richiesto quest’ultimo dettaglio informativo.

04 PRONTI CONTRO TERMINE

06 PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

08 VERSO CEDENTI

10 VERSO DEBITORI CEDUTI

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

21 PAGAMENTI PROVVISORI

Figurano nella presente sottovoce gli eventuali crediti nei confronti di enti finanziari garantiti, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dagli enti garantiti - sulla base delle previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra tali enti e l’intermediario segnalante - prima di definire l’ammontare escusso della garanzia. Una volta avvenuta l’escussione, l’eventuale ammontare che residua presso l’ente finanziario garantito va ricondotto, secondo la pertinente forma tecnica, in una delle altre sottovoci della presente voce.

23 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52014**

CREDITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.3 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la ripartizione per “Qualità del credito” e per “Attività proprie/cedute non cancellate”.

06 PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

08 VERSO CEDENTI

10 VERSO DEBITORI CEDUTI

12 CREDITO AL CONSUMO

13 PRESTITI SU PEGNO

14 CARTE DI CREDITO

Ivi incluse le operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito.

15 FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Nella presente sottovoce sono indicati i finanziamenti concessi in relazione a servizi di pagamento che non prevedono l'utilizzo di carte di credito, anche se connessi con operazioni di credito al consumo.

ALTRI FINANZIAMENTI:

16 CREDITO IMMOBILIARE

17 CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITÀ LIMITATA

21 ALTRI

Nella presente sottovoce figurano anche i crediti rivenienti da operazioni di acquisto diverse da quelle rientranti nell'operatività di factoring.

20 TITOLI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

23 ALTRE ATTIVITÀ

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52016**

DERIVATI DI COPERTURA

Questa voce corrisponde alla voce 70 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52018**

ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINAN- ZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA

Questa voce corrisponde alla voce 80 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Voce: **52020**

PARTECIPAZIONI

Questa voce corrisponde alla voce 90 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 9.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

- 02** IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA
- 04** IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO
- 06** IMPRESE SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52022**

ATTIVITÀ MATERIALI

Questa voce corrisponde alla voce 100 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 10.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

AD USO FUNZIONALE:

02 MOBILI

04 IMMOBILI

Nella presente sottovoce vanno indicate le attività di cui alla lettera *a)* e *b)* della sezione 1 della tabella 10.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale".

06 ALTRE

Nella presente sottovoce vanno indicate le attività di cui alla lettera *d)* ed *e)* della sezione 1 della tabella 10.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale".

08 A SCOPO DI INVESTIMENTO

Nella presente sottovoce va indicato il valore delle attività di cui alla sezione 3 della tabella 10.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale".

10 ATTINENTI LA LOCAZIONE FINANZIARIA

Nella presente sottovoce vanno indicate le attività di cui alla sezione 2 della tabella 10.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale".

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52024**

ATTIVITÀ IMMATERIALI

Questa voce corrisponde alla voce 110 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 11.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

02 AVVIAMENTO

04 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52026**

CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52028**

AZIONI PROPRIE

Questa voce corrisponde alla voce 130 del passivo dello stato patrimoniale.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52030**

ATTIVITÀ FISCALI

Questa voce corrisponde alla voce 120 dell'attivo dello stato patrimoniale.

02 CORRENTI

ANTICIPATE:

06 L. 214/2011

12 ALTRE

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52032**

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

Questa voce corrisponde alla voce 130 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52034**

ALTRE ATTIVITÀ

Questa voce corrisponde alla voce 140 dell'attivo dello stato patrimoniale.

04 DEPOSITI CAUZIONALI

06 ALTRE

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52036**

DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52038**

COSTI DEL PERIODO

Totale dei costi rilevati in contabilità dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Sottosezione:

2 – PASSIVO

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52050**

DEBITI VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde agli importi relativi a debiti verso banche riportati nella tabella 1.1 della nota integrativa - parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

- 02** CONTI CORRENTI PASSIVI
- 04** MUTUI
- 08** ALTRI FINANZIAMENTI
- 10** FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE
- 12** PER FACTORING
- 14** PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI
- 18** ALTRI DEBITI

Voce: **52052**

DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI

La presente voce corrisponde agli importi relativi a debiti verso enti finanziari riportati nella tabella 1.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

- 04** MUTUI
- 08** ALTRI FINANZIAMENTI
- 10** FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE
- 12** PER FACTORING
- 14** PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI
- 18** ALTRI DEBITI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52054**

DEBITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde agli importi relativi a debiti verso clientela riportati nella tabella 1.1 della nota integrativa - parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

06 FINANZIAMENTI

08 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

La sottovoce comprende i fondi ricevuti in amministrazione dagli Enti Pubblici.

10 DEBITI VERSO UTILIZZATORI

12 PER FACTORING

14 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

20 PER MONETA ELETTRONICA

21 CONTI DI PAGAMENTO

24 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce vanno segnalati anche i depositi cauzionali di terzi connessi con operazioni finanziarie.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52056**

TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Questa voce corrisponde alla voce 20 del passivo dello stato patrimoniale.

02 OBBLIGAZIONI

10 ALTRI TITOLI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52058**

PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE

Questa voce corrisponde alla voce 30 del passivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 3.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

DEBITI:

- 02** VERSO BANCHE
- 04** VERSO ENTI FINANZIARI
- 06** VERSO CLIENTELA
- 08** TITOLI DI DEBITO
- 10** STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Voce: **52060**

PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

Questa voce corrisponde alla voce 40 del passivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 4.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

DEBITI:

- 02** VERSO BANCHE
- 04** VERSO ENTI FINANZIARI
- 06** VERSO CLIENTELA
- 08** TITOLI DI DEBITO

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52062**

DERIVATI DI COPERTURA

Questa voce corrisponde alla voce 50 del passivo dello stato patrimoniale.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52064**

ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA

Questa voce corrisponde alla voce 60 del passivo dello stato patrimoniale.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52066**

PASSIVITÀ FISCALI

Questa voce corrisponde alla voce 70 del passivo dello stato patrimoniale.

02 CORRENTI

04 DIFFERITE

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52068**

PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

Questa voce corrisponde alla voce 80 del passivo dello stato patrimoniale.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52070**

ALTRE PASSIVITÀ

Questa voce corrisponde alla voce 90 del passivo dello stato patrimoniale.

02 DEBITI VERSO ESERCIZI E AGENTI CONVENZIONATI

04 DEBITI VERSO FORNITORI

10 ALTRE

Nella presente sottovoce vanno segnalati anche i depositi cauzionali di terzi non connessi con operazioni finanziarie.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52072**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE

Questa voce corrisponde alla voce 100 del passivo dello stato patrimoniale.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52074**

FONDI PER RISCHI E ONERI

Questa voce corrisponde alla voce 110 del passivo dello stato patrimoniale.

02 QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

04 ALTRI FONDI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52076**

CAPITALE

Questa voce corrisponde alla voce 120 del passivo dello stato patrimoniale, integrata con l'ammontare del capitale sottoscritto e non versato di cui alla voce 52026.

È prevista la ripartizione per stato della controparte.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52078**

STRUMENTI DI CAPITALE

Questa voce corrisponde alla voce 140 del passivo dello stato patrimoniale.

È prevista la ripartizione per stato della controparte.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52080**

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE

Questa voce corrisponde alla voce 150 del passivo dello stato patrimoniale.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52082**

RISERVE

Il contenuto della presente voce corrisponde a quello della Tabella di nota integrativa 4.1.2.1 della nota integrativa, parte D “Altre informazioni” presente nell’allegato A del “Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari” e riferita alla voce 160 del passivo dello stato patrimoniale.

- 02** RISERVA LEGALE
- 04** RISERVA PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
- 06** RISERVA STATUTARIA
- 08** ALTRE RISERVE
- 10** AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Voce: **52084**

RISERVE DA VALUTAZIONE

Il contenuto della presente voce corrisponde a quello della Tabella di nota integrativa 4.1.2.1 della nota integrativa, parte D “Altre informazioni” presente nell’allegato A del “Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari” e riferita alla voce 170 del passivo dello stato patrimoniale.

- 02** ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
- 04** ATTIVITÀ MATERIALI
- 06** ATTIVITÀ IMMATERIALI
- 08** COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI
- 10** LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE
- 14** COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI
- 16** DIFFERENZE DI CAMBIO
- 18** ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE
- 20** UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI
- 22** QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52086**

RICAVI DEL PERIODO

Totale dei ricavi rilevati in contabilità dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Sezione:

II – ALTRE INFORMAZIONI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 1 - Leasing

Sottosezione:

1 – LEASING

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 1 - Leasing

Voce: **52100**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS

In tale voce va segnalato l'ammontare dei crediti residui in linea capitale nonché dei crediti per canoni scaduti e non pagati relativi ad esposizioni in bonis.

Gli importi sono suddivisi per tipologia di bene locato. Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

I crediti di cui sopra sono distinti tra: 1) leasing finanziario agevolato e 2) leasing finanziario non agevolato.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52102**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: ESPOSIZIONI LORDE DETERIORATE

Nella presente voce vanno indicate le esposizioni deteriorate, al lordo delle rettifiche di valore, suddivise per tipologia di bene locato.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52104**

LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI

Importi che non hanno natura finanziaria nell'ambito del rapporto contrattuale (es. importi a titolo di penali, indennizzi, ecc.).

La voce comprende anche gli indennizzi fatturati a seguito di sinistro assicurativo non ancora pagati dal locatario e la parte dell'eventuale saldo contabile scaduto sui contratti non ancora in decorrenza che si riferisce a spese o elementi aventi caratteristica di servizio.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52106**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CONTRATTI SENZA OPZIONE DI ACQUISTO

La presente voce rappresenta un dettaglio delle voci 52100 e 52102.

Formano oggetto di rilevazione i contratti per i quali non è prevista alcuna facoltà di acquisto del bene né da parte dell'utilizzatore né da parte di terzi.

La voce include i crediti ricompresi nella nota integrativa, parte B, tabella 6.5, dettaglio informativo della voce 1 "Leasing finanziario – di cui: senza opzione finale d'acquisto".

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52108**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: OPERAZIONI DI RETROLOCAZIONE (LEASE-BACK)

La presente voce rappresenta un dettaglio delle voci 52100, 52102 e 52104.

Formano oggetto di rilevazione i crediti per retrolocazione (*lease back*), inclusi quelli “indiretti”, nei quali la cessione del bene è riconducibile a soggetti rientranti nel medesimo gruppo di clienti “connessi” di cui fa parte l’utente.

STRUMENTALE:

02 CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS

05 ESPOSIZIONI DETERIORATE

06 ALTRI CREDITI

IMMOBILIARE:

08 CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS

11 ESPOSIZIONI DETERIORATE

12 ALTRI CREDITI

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

AUTOVEICOLI

14 CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS

15 ESPOSIZIONI DETERIORATE

18 ALTRI CREDITI

AERONAVALE E FERROVIARIO

20 CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS

23 ESPOSIZIONI DETERIORATE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 1 - Leasing

24 ALTRI CREDITI

ALTRO

26 CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS

29 ESPOSIZIONI DETERIORATE

30 ALTRI CREDITI

SU BENI IMMATERIALI:

32 CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS

35 ESPOSIZIONI DETERIORATE

36 ALTRI CREDITI

Voce: **52110**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: LEASING AL CONSUMO

Ammontare dei crediti per operazioni di leasing rivolte a privati consumatori.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS

05 ESPOSIZIONI DETERIORATE

06 ALTRI CREDITI

Voce: **52112**

BENI IN COSTRUZIONE O IN ATTESA DI LOCAZIONE: LEASING FINANZIARIO

Ammontare dell'esposizione per contratti di leasing relativi a beni in corso di costruzione e beni in attesa di locazione con trasferimento dei rischi al locatario, suddivisi per tipologia di bene locato. Gli importi vanno segnalati al lordo delle eventuali rettifiche di valore.

L'esposizione va distinta tra: 1) leasing su beni "in costruzione" e 2) altro.

La voce include gli eventuali anticipi versati al fornitore (importo delle fatture ricevute e contabilizzate) nonché il totale dei costi sostenuti sino alla data di riferimento della segnalazione.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare delle esposizioni rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52116**

BENI RIENTRATI

Valore residuo dei beni rientrati nella disponibilità del locatore per mancato esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, per risoluzione consensuale del contratto, per inadempienza dell'utilizzatore (successivamente alla chiusura della posizione creditizia) e per altre motivazioni.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte B, tabella 10.1, sezione 2 e parte D, sezione 1, tabella A.4.

RIENTRATI NELLA DISPONIBILITÀ FISICA DEL LOCATORE:

- 02** BENI INOPTATI
- 04** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE
- 06** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA
- 08** ALTRO

DA RECUPERARE:

- 10** BENI INOPTATI
- 12** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE
- 14** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA
- 16** ALTRO

Voce: **52118**

BENI IN LOCAZIONE: VALORE RESIDUO

Valore residuo dei beni incluso nei piani di ammortamento, distinto in parte garantita (dal locatario o da terzi) e parte non garantita (cfr. Avvertenze generali).

Per valore residuo s'intende il valore stimato del bene locato al termine del contratto, dopo il pagamento di tutti i canoni, impiegato nel calcolo dell'investimento lordo ⁽¹⁾ da parte del locatore. La stima tiene conto della presenza o meno di garanzie sul realizzo del valore residuo:

- il valore residuo garantito è la parte del valore residuo del bene locato il cui realizzo per il locatore sia certo ovvero garantito dal locatario o da una parte terza non collegata al locatore che sia finanziariamente in grado di estinguere l'obbligazione;
- il valore residuo non garantito è rappresentato dalla parte del valore residuo il cui realizzo per il locatore sia incerto ovvero garantito unicamente da un terzo collegato con il locatore.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella A.2, colonne "pagamenti minimi" e "investimento lordo".

GARANTITO

Va incluso l'ammontare dell'esposizione lorda del valore residuo garantito nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al valore della garanzia.

02 DAL LOCATARIO

04 DA TERZI NON COLLEGATI AL LOCATORE

06 NON GARANTITO

Va incluso il differenziale tra l'esposizione lorda del valore residuo garantito e il minor valore della relativa garanzia.

¹ Per la definizione di investimento lordo e di pagamenti minimi dovuti si rinvia allo IAS 17

Voce: **52121**

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI PER LEASING FINANZIARIO

Ammontare complessivo, alla data segnaletica di riferimento, delle rettifiche di valore operate su crediti per leasing distinte in specifiche e di portafoglio (per gruppi omogenei di attività). Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella A.5 colonna “Rettifiche di valore finali”.

SPECIFICHE:

- 01** SOFFERENZE
- 03** INADEMPIENZE PROBABILI
- 07** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 14** DI PORTAFOGLIO

Voce: 52122

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA PER LEASING FINANZIARIO: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Ammontare dell'esposizione complessiva per leasing finanziario suddivisa per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del debitore.

L'esposizione va distinta in base alla qualità dell'esposizione medesima.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle eventuali rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 RIPARTIZIONE ECONOMICA

04 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 2 - Factoring e altre cessioni

Sottosezione:

2 – FACTORING E ALTRE CESSIONI

Voce: **52142**

CREDITI PER FACTORING: MODALITÀ DI CESSIONE

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, distinti tra crediti acquisiti pro-soluto e pro-solvendo e in funzione della presenza o meno della notifica al debitore ceduto (rispettivamente, “notification” e “not notification”).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di factoring connesse con crediti futuri, da indicare nella voce 52148, e quelle concernenti crediti acquistati a un valore notevolmente inferiore rispetto al valore nominale, da indicare nella voce 52158.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

NOTIFICATION

03 PRO SOLUTO

06 PRO SOLVENDO

NOT NOTIFICATION

09 PRO SOLUTO

12 PRO SOLVENDO

Voce: **52144**

CREDITI PER MATURITY FACTORING

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring in cui è contrattualmente previsto che, ad una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti medesimi.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

CON DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO

03 PRO SOLUTO

06 PRO SOLVENDO

SENZA DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO

09 PRO SOLUTO

12 PRO SOLVENDO

Voce: **52146**

CREDITI PER FACTORING VERSO SOGGETTI CONNESSI

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring in cui il soggetto cedente e il debitore ceduto appartengono al medesimo “gruppo di clienti connessi” come definito dalla disciplina in materia di grandi esposizioni (Cfr. Circolare n. 288 : “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”).

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

03 PRO SOLUTO

06 PRO SOLVENDO

Voce: **52148**

CESSIONE DI CREDITI FUTURI

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti futuri acquisiti per operazioni di factoring, così come risulta dai relativi contratti di cessione (art. 3, L. 52/91).

Qualora l'ammontare delle cessioni non sia contrattualmente quantificato, andrà segnalata una stima del valore complessivo dei crediti.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Voce: **52151**

OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Cfr. voci 52142 e 52158.

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

È prevista inoltre la suddivisione delle sottovoci 02, 10, 14 e 22 per qualità creditizia.

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo crediti”) (¹).

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

02 **CORRISPETTIVO**

 VALORE NOMINALE

06 **CEDENTI**

10 **DEBITORI CEDUTI**

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

14 **ANTICIPO**

 VALORE NOMINALE

18 **CEDENTI**

22 **DEBITORI CEDUTI**

¹ Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 2 - Factoring e altre cessioni

Voce: **52152**

OPERAZIONI DI FACTORING: SERVIZI DI INCASSO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore (al netto dei rimborsi) risultante dai relativi documenti rappresentativi, dei crediti di terzi per i quali l'ente segnalante svolge il solo servizio di incasso.

Voce: **52154**

MASSIMALE DI COPERTURA SUI CREDITI ASSICURATI

Valore del massimale di copertura previsto dai contratti assicurativi stipulati dall'intermediario a copertura dei crediti acquisiti per operazioni di factoring.

03 CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO

06 CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO

Voce: **52156**

**OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE
DA CLAUSOLE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO
DEL CEDENTE**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti pro solvendo assistiti da clausole di mitigazione del rischio.

18 MASSIMALE DI GARANZIA

20 FRANCHIGIA

22 COMMISSIONI DI MALUS

24 ALTRO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 2 - Factoring e altre cessioni

Voce: **52157**

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO ASSISTITE DA STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti pro soluto per operazioni di factoring assistiti da strumenti di mitigazione del rischio.

02 GARANZIE REALI

06 GARANZIE PERSONALI

Voce: **52158**

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: CREDITI ACQUISTATI AL DI SOTTO DEL VALORE NOMINALE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce: a) il valore nominale dei crediti acquistati per un valore notevolmente inferiore rispetto al nominale a causa del merito creditizio deteriorato dei debitori ceduti; b) i corrispettivi relativi a tale operatività al lordo e al netto delle rettifiche di valore operate dall'intermediario segnalante.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 VALORE NOMINALE

04 CORRISPETTIVI LORDI

06 CORRISPETTIVI NETTI

Voce: **52162**

ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI: TIPOLOGIA DI OPERAZIONI

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l’ammontare dei crediti verso cedenti per anticipi di factoring, al lordo delle eventuali rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

FACTORING PRO SOLVENDO:

- 10** ESPOSIZIONI PER CESSIONE DI CREDITI FUTURI
- 14** ALTRE ESPOSIZIONI

Voce: **52164**

ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER OPERAZIONI DI FACTORING: QUALITÀ DEL CREDITO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare dei crediti verso cedenti per anticipi di factoring, al lordo delle eventuali rettifiche di valore.

Gli importi vanno ripartiti per “Qualità del credito” e per “Attività proprie/cedute non cancellate”.

Voce: **52166**

ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITÀ DEL CREDITO

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l’ammontare complessivo, al lordo delle rettifiche di valore operate dall’intermediario, dell’esposizione per operazioni di factoring pro soluto.

Gli importi vanno ripartiti per “Qualità del credito” e per “Attività proprie/cedute non cancellate”.

02 CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI

04 CORRISPETTIVI DA EROGARE AI CEDENTI

Voce: **52170**

ESPOSIZIONI PER FACTORING: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo 8 “Factoring”.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le rettifiche di valore complessive operate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sui crediti per factoring verso cedenti (“pro solvendo”) e verso debitori ceduti (“pro soluto”), distinte in specifiche e di portafoglio.

Gli importi vanno distinti in base alla qualità dei crediti.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella B.3,colonna “Rettifiche di valore finali”.

SPECIFICHE:

02 VERSO CEDENTI

04 VERSO DEBITORI CEDUTI

DI PORTAFOGLIO:

06 VERSO CEDENTI

08 VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52172**

ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli anticipi per operazioni di factoring, al lordo delle eventuali rettifiche di valore, distinti per settori di attività economica e per province o Stato di residenza dei debitori ceduti.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

06 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI

08 RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI

Voce: **52174**

CREDITI PER FACTORING: ESPOSIZIONI NETTE RILEVANTI VERSO I CEDENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni nette verso i singoli cedenti che, pur superando il limite del 10% del patrimonio di vigilanza, non concorrono alla rilevazione ai fini delle “Grandi esposizioni”, in quanto l’attività è stata riferita ai singoli debitori ceduti (Cfr. Circolare n. 288 : “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”).

È richiesta la rilevazione nominativa dei cedenti nonché la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Voce: **52176**

ESPOSIZIONI LORDE PER FACTORING VERSO SOGGETTI CONNESSI

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo 8 “Factoring”.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli anticipi e i corrispettivi, al lordo delle eventuali rettifiche di valore operate dall’intermediario, rivenienti dai crediti per factoring intragruppo acquistati - rispettivamente - “pro solvendo” e “pro soluto”.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

08 ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI

10 ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52178**

OPERAZIONI DI FACTORING CON SOGGETTI CONNESSI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le rettifiche di valore complessive operate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sulle esposizioni per factoring intragruppo, di cui alla voce 52176.

RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:

02 ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI

04 ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI

RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:

06 ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI

08 ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52182**

MATURITY FACTORING: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le rettifiche di valore complessive operate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sulle esposizioni verso debitori ceduti per dilazioni di pagamento concesse, di cui alla voce 52144.

RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:

02 ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI

04 ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI

RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:

06 ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI

08 ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52184**

ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'esposizione, al lordo delle eventuali rettifiche di valore, connesse con i crediti acquistati nell'ambito di cessioni non rientranti nell'ambito del factoring.

Gli importi vanno ripartiti per "Qualità del credito" e per "Attività proprie/cedute non cancellate".

10 VERSO CEDENTI

12 VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52186**

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le rettifiche di valore complessive operate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sulle esposizioni derivanti da cessioni di crediti non rientranti nell'ambito del factoring.

Viene richiesta la ripartizione per "Qualità del credito".

RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:

02 VERSO CEDENTI

04 VERSO DEBITORI CEDUTI

RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:

06 VERSO CEDENTI

08 VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52188**

ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI ALTRE CESSIONI DI CREDITI: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'esposizione (per anticipi e corrispettivi) relativa ad operazioni di cessione di crediti non rientranti nell'ambito del factoring, distinti per settori di attività economica e per province o Stato di residenza dei cedenti o dei debitori ceduti.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle eventuali rettifiche di valore operate sino alla data di riferimento della segnalazione.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI CEDENTI

04 RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI CEDENTI

06 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI

08 RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI

Voce: **40754**

CREDITI VERSO CLIENTELA DETERIORATI ACQUISTATI

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo 9 “Altre cessioni di crediti”.

Cfr. voce 52014.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l’ammontare dei crediti acquistati deteriorati detenuti alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore effettuate dall’ente segnalante.

12 LEASING FINANZIARIO

16 FACTORING

26 CREDITO AL CONSUMO

28 CARTE DI CREDITO:

ALTRI FINANZIAMENTI:

30 CREDITO IMMOBILIARE

32 ALTRI

34 TITOLI

Voce: **40756**

ALTRE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI DETERIORATI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare delle rettifiche di valore complessive, in essere alla data di riferimento della segnalazione, connesse con le esposizioni di cui alla voce 40754.

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU:

| | |
|-----------|---------------------|
| 12 | LEASING FINANZIARIO |
| 16 | FACTORING |
| 26 | CREDITO AL CONSUMO |
| 28 | CARTE DI CREDITO |
| | ALTRI FINANZIAMENTI |
| 30 | CREDITO IMMOBILIARE |
| 32 | ALTRI |
| 34 | TITOLI |

Voce: **40758**

ALTRE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI DETERIORATI: DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le variazioni delle rettifiche di valore complessive connesse con le esposizioni relative ad operazioni di acquisto di crediti deteriorati di cui alla voce 40756.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

- 02** RETTIFICHE DI VALORE
- 04** PERDITE DA CESSIONE
- 06** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 08** RIPRESE DI VALORE
- 10** UTILI DA CESSIONE
- 12** CANCELLAZIONI
- 14** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52190**

OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti, in essere alla data di riferimento della segnalazione, relativo ad operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto scadute deteriorate e non deteriorate, che hanno la Pubblica Amministrazione (P.A.) come debitore ceduto. È prevista la ripartizione per fasce di scaduto (variabile “fascia scaduto”), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A.

Ai fini della presente voce, la “fascia scaduto” va determinata facendo riferimento al lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data di riferimento della segnalazione.

PRO SOLUTO:

04 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

08 ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

14 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

18 ALTRI CREDITI

Voce: **52192**

OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli incassi totali o parziali realizzati nel periodo di riferimento della segnalazione, relativi a crediti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto. La rilevazione riguarda le esposizioni scadute deteriorate e non deteriorate.

E' prevista la ripartizione degli incassi per fasce di scaduto (variabile "fascia scaduto"), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A..

Nel caso di incassi parziali, per la compilazione dell'attributo "fascia scaduto", si rinvia alla voce 52190. Nel caso di incasso totale con azzeramento del credito, la "fascia scaduto" va determinata considerando il lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data in cui è avvenuto l'incasso totale.

PRO SOLUTO:

04 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

08 ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

14 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

18 ALTRI CREDITI

Voce: **52194**

**OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CEDUTI
DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti relativo a crediti nei confronti della P.A. - acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto - per la quota ceduta dall'intermediario segnalante, nel periodo di riferimento della segnalazione, mediante cessioni che soddisfano le condizioni per la cancellazione (*derecognition*) dall'attivo dell'intermediario segnalante ai sensi dello IAS 39.

È prevista la ripartizione per codice censito del soggetto cessionario.

04 CARTOLARIZZAZIONI

08 ALTRE CESSIONI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 3 – Credito al consumo

Sottosezione:

3 – CREDITO AL CONSUMO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 3 – Credito al consumo

Voce: **52210**

CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Ammontare delle erogazioni effettuate per operazioni di credito al consumo distinte tra finanziamenti finalizzati all'acquisto di un bene specifico e non finalizzati. Gli importi da segnalare sono al lordo di eventuali rettifiche di valore.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna "valore lordo" della nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella C.1.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

FINANZIAMENTI FINALIZZATI

In tale categoria rientrano le operazioni nelle quali siano verificate due condizioni: 1) si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del credito; 2) l'intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all'esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto.

02 BENI DUREVOLI

06 MEZZI DI TRASPORTO

10 ALTRI

FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI

Prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa, personali o familiari. Si riscontra un rapporto diretto tra intermediario e cliente: quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi potrà disporre per la finalità inizialmente comunicata al finanziatore oppure anche per altre finalità.

14 CONTRO CESSIONE DEL QUINTO

Prestiti contro cessione di stipendio concessi sia in base a norme di legge che a convenzioni private.

20 ALTRI

Finanziamenti non finalizzati diversi dai precedenti e dai finanziamenti con carte di credito a rimborso rateale (es. prestiti personali).

Voce: **52212**

CREDITO AL CONSUMO: AMMONTARE DELLE RETTIFICHE DI VALORE EFFETTUATE

Ammontare delle rettifiche di valore effettuate sulle esposizioni rivenienti dall'attività di credito al consumo, distinte per modalità (specifiche e di portafoglio) e per qualità dei finanziamenti sottostanti.

La voce corrisponde agli importi della colonna "Rettifiche di valore finali" della tabella C.3, nota integrativa, parte D, sezione 1.

FINANZIAMENTI FINALIZZATI:

02 SPECIFICHE

04 DI PORTAFOGLIO

FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO:

06 SPECIFICHE

08 DI PORTAFOGLIO

ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI:

14 SPECIFICHE

16 DI PORTAFOGLIO

Voce: **46495**

CREDITO AL CONSUMO: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Ammontare dei crediti per operazioni di credito al consumo distinte per provincia o Stato di residenza del debitore e per qualità dei finanziamenti sottostanti. Gli importi da segnalare sono al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Cfr. voce 52210.

- 02** FINANZIAMENTI FINALIZZATI
- 04** FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO
- 08** ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI

Voce: **52216**

CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI COLLOCATI CON VENDITA DIRETTA

Ammontare, alla data di riferimento della segnalazione, dei finanziamenti per credito al consumo collocati tramite vendita diretta.

Per vendita diretta si intende la distribuzione di prodotti e servizi direttamente ai consumatori, generalmente presso il domicilio, sul luogo di lavoro o altrove, comunque al di fuori dagli esercizi commerciali abituali. La vendita diretta in genere è effettuata da venditori, denominati Incaricati alle vendite, che provvedono personalmente alla presentazione dei prodotti e servizi proposti.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

Sottosezione:

4 – GARANZIE E IMPEGNI

Voce: **46570**

GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE

Valore nominale e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per valore nominale netto, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore ⁽¹⁾.

Per valore nominale lordo, s'intende il valore nominale netto aumentato delle eventuali rettifiche di valore.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

PER APPALTI PUBBLICI:

Nelle presenti sottovoci, ripartite per fasce di importo, vanno segnalate le garanzie rilasciate a fronte di appalti per lavori pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni.

VALORE NOMINALE NETTO

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 02 | FINO A 25.000 EURO |
| 06 | DA 25.001 A 150.000 EURO |
| 10 | OLTRE 150.000 EURO |

VALORE NOMINALE LORDO

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 11 | FINO A 25.000 EURO |
| 12 | DA 25.001 A 150.000 EURO |
| 13 | OLTRE 150.000 EURO |

ALTRE:

VALORE NOMINALE NETTO

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 14 | FINO A 25.000 EURO |
| 18 | DA 25.001 A 150.000 EURO |

¹ Includere anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle "altre passività".

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

22 OLTRE 150.000 EURO

VALORE NOMINALE LORDO

24 FINO A 25.000 EURO

26 DA 25.001 A 150.000 EURO

28 OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52250**

GARANZIE RILASCIATE: VALORE DI BILANCIO

Valore di bilancio e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nel caso di garanzie personali il valore di bilancio corrisponde alle perdite attese coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota di commissioni attive incassate e non ancora portate a conto economico.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

PER APPALTI PUBBLICI:

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

ALTRE:

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52251**

GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE NETTO

Figurano nella presente voce le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di valore nominale netto di rinvia alla voce 46570 (¹).

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie

¹ Esempio n. 1

Si ipotizzi che nel mese di marzo dell'anno T: a) l'ente finanziario X rilasci una garanzia pro-quota pari al 50% dell'importo dei finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) la garanzia in esame sia controgarantita da una controgaranzia pro-quota pari al 50% dell'importo ($50 = 50\% \cdot 100$) garantito dall'ente finanziario X e che la controgaranzia copra fino a un ammontare massimo pari a 20 (cap sulla controgaranzia ricevuta); c) la garanzia in esame sia non deteriorata.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo dell'anno T l'ente finanziario X con riferimento al valore nominale (pari a 50) della garanzia rilasciata segnala: i) nella sottovoce 10 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – controgarantite" un importo pari a 20 (corrispondente al cap); ii) nella sottovoce 12 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – altre" il rimanente importo pari a 30.

Si supponga che nel mese di dicembre dell'anno T+1 nel portafoglio garantito si verifichi una perdita di 32 e che la controgaranzia sia escussa per un importo pari a 8 (pari a $32 \cdot 50\% \cdot 50\%$). In tal caso, l'intermediario X nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T+1 segnala nella sottovoce 10 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – controgarantite" un importo pari a 12 (pari a $20 - 8$) e nella sottovoce 12 un importo pari a 22 [$(50 \cdot 68) - 12 = 34 - 12$].

Esempio n. 2

Si ipotizzi che al 31 marzo dell'anno T: a) l'ente finanziario Y abbia rilasciato una garanzia pro-quota pari al 50% dell'importo dei finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) la garanzia in esame sia controgarantita da una controgaranzia pro-quota pari al 50% dell'importo ($50 = 50\% \cdot 100$) garantito dall'ente finanziario Y e che la controgaranzia copra fino a un ammontare massimo pari a 20 (cap sulla controgaranzia ricevuta); c) la garanzia in esame sia classificata come deteriorata (sofferenze) per un importo di 35 e per il rimanente importo di 15 come non deteriorata; d) l'ente finanziario Y imputi la controgaranzia pari a 20 alla quota di garanzia classificata in sofferenza.

Nella segnalazione riferita al 31 marzo dell'anno T l'ente finanziario Y segnala: i) nella sottovoce 22 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze – Garanzie rilasciate pro-quota – controgarantite" un ammontare pari a 20; ii) nella sottovoce 24 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze – Garanzie rilasciate pro-quota – altre" un ammontare pari a 15 (pari a $35 - 20$); nella sottovoce 12 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – altre" un ammontare pari a 15.

rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare l'ente finanziario risponde delle prime perdite).

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite, la prima perdita è a carico di un soggetto terzo e c'è almeno un altro soggetto che sopporta le perdite dopo la garanzia in esame ⁽¹⁾.

Figura nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate pro quota, il valore nominale delle garanzie nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie condividono pro quota le perdite) ⁽²⁾. Le garanzie rilasciate pro quota includono anche quelle rilasciate per l'intero importo delle esposizioni garantite (quota pari al 100%).

Nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite o perdite successive (garanzie mezzanine) assunte dall'intermediario segnalante con tali garanzie, nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione del rischio di prima perdita o di perdite successive va segnalato l'importo del fondo monetario ⁽³⁾.

Per garanzie controgarantite s'intendono le garanzie rilasciate dall'intermediario segnalante controgarantite (con garanzie reali o personali) da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dall'intermediario segnalante.

Le controgaranzie rilasciate da controgaranti di secondo livello a un gruppo di Confidi di primo livello, per le quali non è certo "ex ante" il Confidi beneficiario

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca X abbia erogato un finanziamento pari a 100 e sia garantita per le prime perdite sino a un importo di 10 dal soggetto A e per le successive perdite di 10 (cioè le perdite da 11 a 20) dall'intermediario segnalante. In tal caso, l'intermediario segnalante segnala una garanzia di tipo mezzanine.

² Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario segnalante garantisca l'X% di un finanziamento. Nel caso di perdite pari a 10, all'intermediario segnalante compete l'X% di 10 e al beneficiario (1-X%) di 10.

³ Si ipotizzi che nel mese di marzo dell'anno T l'intermediario Y: a) rilasci una garanzia pro quota pari al 50% dell'importo dei singoli finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) depositi presso la banca garantita una somma in contanti (c.d. fondo monetario) pari a 10, che copre le prime perdite connesse con il complesso delle garanzie di cui al punto a); c) le perdite assunte dall'intermediario segnalante non possano superare l'importo del fondo monetario, cioè 10 (Cap).

Ipotizzando che le garanzie rilasciate siano non deteriorate, nella segnalazione riferita al 31 marzo dell'anno T, l'intermediario Y segnala un importo pari a 10 nella sottovoce 04 "Garanzie rilasciate non deteriorate – con assunzione di rischio di prima perdita – altre".

Si ipotizzi che nel mese di dicembre dell'anno T+2 alcuni finanziamenti garantiti diventino deteriorati (sofferenze) per un importo complessivo previsto di prima perdita a carico dell'intermediario Y pari a 3. In tal caso, l'intermediario Y segnala convenzionalmente un importo pari a 3 nella sottovoce 16 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze – con assunzione di rischio di prima perdita – altre" e il rimanente importo di 7 nella sottovoce 04 "Garanzie rilasciate non deteriorate – con assunzione di rischio di prima perdita – altre".

delle controgaranzie, vanno segnalate solo a partire dal momento in cui è certo il Confidi beneficiario e da parte di quest'ultimo.

Pertanto, sino a tale momento tutti i Confidi potenzialmente beneficiari riconducono le garanzie in esame tra quelle non controgarantite (sottovoci 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36). Una volta accertato il beneficiario, i restanti Confidi continueranno a rilevare le garanzie in esame tra quelle non controgarantite (sottovoci 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36).

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

02 CONTROGARANTITE

04 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

06 CONTROGARANTITE

08 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

10 CONTROGARANTITE

12 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

SOFFERENZE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

14 CONTROGARANTITE

16 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

18 CONTROGARANTITE

20 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

22 CONTROGARANTITE

24 ALTRE

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

26 CONTROGARANTITE

28 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

30 CONTROGARANTITE

32 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

34 CONTROGARANTITE

36 ALTRE

Voce: **52255**

GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE LORDO

Cfr. voce 52251.

Per la definizione di valore nominale lordo si rinvia alla voce 46570.

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

02 CONTROGARANTITE

04 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

06 CONTROGARANTITE

08 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

10 CONTROGARANTITE

12 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

SOFFERENZE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

14 CONTROGARANTITE

16 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

18 CONTROGARANTITE

20 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

22 CONTROGARANTITE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

24 ALTRE

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

26 CONTROGARANTITE

28 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

30 CONTROGARANTITE

32 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

34 CONTROGARANTITE

36 ALTRE

Voce: 52253

**GARANZIE DETERIORATE RILASCIATE VERSO
CLIENTELA: VALORE DI BILANCIO**

Valore di bilancio delle garanzie (reali o personali) deteriorate prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie rilasciate pro-quota, con assunzione di rischio di prima perdita, con assunzione di rischio di tipo mezzanine, si rinvia alla voce 52251.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile “Natura garanzia”).

Nel caso di garanzie personali il valore di bilancio corrisponde alle perdite attese coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota di commissioni attive incassate e non ancora portate a conto economico.

CONTROGARANTITE

Per la definizione di garanzie controgarantite cfr. voce 52251

06 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

08 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

10 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

ALTRE

12 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

14 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

16 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

Voce: **52258**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

¹ Ad esempio, nel caso in cui le garanzie rilasciate coprano pro quota (50%) un portafoglio crediti di valore 100 e alle garanzie è connesso un fondo monetario che copre le prime perdite a fronte del rischio assunto con le garanzie anzidette per un importo pari a 10, nella presente voce va segnalato un importo (50) pari al 50% del portafoglio garantito.

² Si ipotizzi che : a) la banca X abbia erogato due finanziamenti di importo pari, rispettivamente, a 200 e 400; b) il Confidi Y garantisca ciascun finanziamento, rispettivamente, per 100 e 200 (corrispondenti a due garanzie pro quota pari al 50%).

Si supponga che il Confidi W garantisca le due garanzie rilasciate dal Confidi Y con due garanzie di importo pari, rispettivamente, a 50 e 100 (corrispondenti a due garanzie pro quota, pari al 50% del valore di ciascuna garanzia rilasciata dal Confidi Y) e che al complesso delle garanzie del Confidi W sia connesso un fondo monetario pari a 10. Le perdite assunte dal Confidi W non possono superare l'importo del fondo monetario, cioè 10 (cap). In tal caso, ipotizzando che le garanzie siano non deteriorate, il Confidi W segnala nella sottovoce 08 un importo pari a 150 (50+100).

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **52259**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle perdite successive "garanzie mezzanine").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

CONTROGARANTITE

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **52254**

CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE

Ammontare dei crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione delle garanzie rilasciate.

I crediti vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile “Natura garanzia”) nonché in base alla qualità del credito.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2, colonna “Valore lordo”.

02 VERSO CLIENTELA

04 VERSO ALTRE CONTROPARTI

Inclusi gli intermediari creditizi e finanziari.

Voce: **46575**

GARANZIE RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE

Valore nominale e di bilancio e numero delle garanzie, in essere alla data di riferimento della segnalazione, per le quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) all'ente segnalante richieste di escussione.

Per la definizione di valore nominale netto e lordo si rinvia alla voce 46570..

Per la definizione di garanzie rilasciate pro-quota, con assunzione di rischio di prima perdita, con assunzione di rischio di tipo mezzanine, si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

PER APPALTI PUBBLICI:

Nelle presenti sottovoci, ripartite per fasce di importo, vanno segnalate le garanzie rilasciate a fronte di appalti per lavori pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni.

VALORE NOMINALE NETTO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570, sottovoci da 02 a 10.

- 16** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 18** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 20** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE NOMINALE LORDO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570, sottovoci da 11 a 13.

- 22** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 24** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 26** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE DI BILANCIO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 52250, sottovoci da 02 a 10.

- 28** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 30** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 32** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

ALTRE

VALORE NOMINALE NETTO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570 sottovoci da 14 a 22.

- 34** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 36** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 38** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE NOMINALE LORDO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570 sottovoci da 24 a 28.

- 40** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 42** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 44** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE DI BILANCIO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 52250, sottovoci da 14 a 22.

- 46** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 48** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 50** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

Voce: **52261**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite, in corso di escussione alla data di riferimento della segnalazione).

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di prima perdita si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **52265**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle perdite successive "garanzie mezzanine", in corso di escussione alla data di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di tipo mezzanine si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **46580**

GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER BENEFICIARIO

Ripartizione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo), di cui alla voce 46570, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinte per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del beneficiario della garanzia.

Va indicato il valore nominale lordo delle garanzie.

Per la definizione di valore nominale lordo si rinvia alla voce 46570.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

RIPARTIZIONE ECONOMICA:

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

RIPARTIZIONE TERRITORIALE:

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **46585**

GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER CLIENTE ORDINANTE

Ripartizione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo), di cui alla voce 46570, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinti per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del cliente ordinante.

Va indicato il valore nominale lordo delle garanzie.

Per la definizione di valore nominale lordo si rinvia alla voce 46570.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

RIPARTIZIONE ECONOMICA:

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 02 | FINO A 25.000 EURO |
| 06 | DA 25.001 A 150.000 EURO |
| 10 | OLTRE 150.000 EURO |

RIPARTIZIONE TERRITORIALE:

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 14 | FINO A 25.000 EURO |
| 18 | DA 25.001 A 150.000 EURO |
| 22 | OLTRE 150.000 EURO |

Voce: **52263**

FLUSSO DELLE GARANZIE IN CORSO DI ESCUSSIONE

Cfr. voce 46575.

Nella presente voce va segnalato l'ammontare e il numero delle garanzie rilasciate che sono entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione. Formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche le garanzie rilasciate per le quali l'escussione e il relativo pagamento a saldo avvengano entrambi nel medesimo trimestre di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di valore nominale netto e lordo si rinvia alla voce 46570.

Per la definizione di garanzie rilasciate pro-quota, con assunzione di rischio di prima perdita, con assunzione di rischio di tipo mezzanine, si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, 2) altre garanzie di natura finanziaria, 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VALORE NOMINALE NETTO

08 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

10 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

12 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE NOMINALE LORDO

14 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

16 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

18 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE DI BILANCIO

20 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

22 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

24 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

NUMERO

- 26** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 28** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 30** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

Voce: **52267**

FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite, entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione).

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di prima perdita si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE:

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE:

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **52269**

FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle perdite successive "Garanzie mezzanine", entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di tipo mezzanine si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE:

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDIT SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **52264**

CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE: RETTIFICHE DI VALORE

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sui crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione di garanzie di cui alla voce 52254.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2, colonna “rettifiche di valore”.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

Voce: **52266**

IMPEGNI

Valore e numero degli impegni assunti dall'ente segnalante in essere alla data di riferimento della segnalazione. Nelle sottovoci 02 e 04 sono ricompresi sia gli impegni irrevocabili sia quelli revocabili; nelle sottovoci 06 e 08 sono segnalati esclusivamente quelli irrevocabili.

Nelle sottovoci 04 e 08 vanno rilevati, tra l'altro, gli impegni irrevocabili a rilasciare crediti di firma.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

VALORE NOMINALE:

Valore nominale degli impegni, al netto degli utilizzi e delle eventuali rettifiche di valore, assunti dall'ente segnalante.

02 A EROGARE FONDI

04 ALTRI

VALORE DI BILANCIO:

06 A EROGARE FONDI

08 ALTRI

Voce: **52268**

MARGINI SU FINANZIAMENTI IRREVOCABILI

Valore dei margini su finanziamenti irrevocabili per cassa concessi e ricevuti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

La caratteristica dei finanziamenti irrevocabili risiede nel fatto che il relativo contratto di credito non contempla clausole che riconoscono al soggetto erogante la facoltà di revoca incondizionata dell'affidamento concesso.

02 CONCESSI

Cfr. sottovoce 52266.02.

04 RICEVUTI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

Voce: **52270**

IMPEGNI VERSO CLIENTELA DETERIORATI

Valore degli impegni in essere alla data di riferimento della segnalazione, verso clientela classificata come deteriorata.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

02 VALORE NOMINALE

Valore nominale degli impegni in essere assunti dall'ente segnalante.

04 VALORE DI BILANCIO

Voce: **52276**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite dal Confidi, controgarantite da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dal Confidi segnalante.

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 02** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 04** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 06** CONFIDI VIGILATI
- 08** ALTRI SOGGETTI

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 10** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 12** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 14** CONFIDI VIGILATI
- 16** ALTRI SOGGETTI

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 18** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 20** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 22** CONFIDI VIGILATI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

24

ALTRI SOGGETTI

Voce: **52278**

GARANZIE RILASCIATE SENZA ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARAN- TITO

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo delle garanzie rilasciate senza assunzione di rischio sulle prime perdite dal Confidi, controgarantite da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dal Confidi segnalante.

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARRANTITO DA:

| | |
|-----------|---|
| 02 | FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI |
| 04 | FONDO DI GARANZIA PER LE PMI |
| 06 | CONFIDI VIGILATI |
| 08 | ALTRI SOGGETTI |

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARRANTITO DA:

| | |
|-----------|---|
| 10 | FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI |
| 12 | FONDO DI GARANZIA PER LE PMI |
| 14 | CONFIDI VIGILATI |
| 16 | ALTRI SOGGETTI |

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARRANTITO DA:

| | |
|-----------|---|
| 18 | FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI |
| 20 | FONDO DI GARANZIA PER LE PMI |

22 CONFIDI VIGILATI

24 ALTRI SOGGETTI

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO QUOTA

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

26 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

28 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

30 CONFIDI VIGILATI

32 ALTRI SOGGETTI

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

34 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

36 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

38 CONFIDI VIGILATI

40 ALTRI SOGGETTI

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

42 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

44 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

46 CONFIDI VIGILATI

48 ALTRI SOGGETTI

Voce: **52279**

GARANZIE RILASCIATE DAI CONFIDI: IMPORTO DELLE ATTIVITÀ GARANTITE

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di segnalazione nelle seguenti sottovoci l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate dal Confidi, in essere alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore.

Nel caso delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine va indicato l'ammontare garantito e non quello del fondo monetario ad esse associato ⁽¹⁾⁽²⁾.

02 GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

Va indicato l'ammontare delle garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 112, comma 4 del TUB.

04 GARANZIE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO

Va indicato l'ammontare delle garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 112, comma 5, lett. a) del TUB.

06 ALTRE GARANZIE RILASCIATE

Va indicato l'ammontare delle garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 112, comma 6 del TUB

¹ Ad esempio, nel caso in cui le garanzie rilasciate coprano pro quota (50%) un portafoglio crediti di valore 100 e alle garanzie è connesso un fondo monetario che copre le prime perdite a fronte del rischio assunto con le garanzie anzidette per un importo pari a 10, nella presente voce va segnalato un importo (50) pari al 50% del portafoglio garantito.

² Ad esempio, nel caso in cui le garanzie rilasciate coprano pro quota (50%) un portafoglio crediti di valore 100 e alle garanzie è connesso un fondo monetario che copre le perdite successive alle prime (assunzione di rischio di tipo mezzanine) a fronte del rischio assunto con le garanzie anzidette per un importo pari a 10, nella presente voce va segnalato un importo (50) pari al 50% del portafoglio garantito.

Voce: **52281**

GESTIONE DI FONDI PUBBLICI DA PARTE DEI CONFIDI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di segnalazione nelle seguenti sottovoci l'importo dei fondi pubblici gestiti dai Confidi ai sensi dell'art. 112, comma 5, lett. b) del TUB, distinguendo tra quelli erogati e non ancora erogati.

02 IMPORTO EROGATO

04 IMPORTO NON ANCORA EROGATO

Voce: **52283**

ATTIVITÀ RESIDUALE DEI CONFIDI: FINANZIAMENTI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Formano oggetto di segnalazione nelle seguenti sottovoci, rispettivamente, l'ammontare dei finanziamenti e l'importo degli impegni a erogare fondi di cui all'art. 112 comma 6 del Testo Unico Bancario.

02 CREDITI PER CASSA

04 IMPEGNI A EROGARE FONDI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 5 - Altre attività finanziarie

Sottosezione:

5 – ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 5 - Altre attività finanziarie

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 5 - Altre attività finanziarie

Voce: **46540**

PARTECIPAZIONI

Gli importi da segnalare sono al lordo di eventuali rettifiche di valore effettuate.

DI CONTROLLO:

19 RIPARTIZIONE ECONOMICA

21 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON DI CONTROLLO:

23 RIPARTIZIONE ECONOMICA

25 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **52284**

CREDITO IMMOBILIARE

Ammontare dei crediti assistiti da ipoteca, al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

Mutui attivi e prestiti finalizzati all’acquisto di beni immobili.

06 ALTRI

Finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione di immobili o al conseguimento di liquidità.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 5 - Altre attività finanziarie

Voce: **58089**

RINEGOZIAZIONE EX LEGE N. 126/2008: MUTUI

Formano oggetto di rilevazione il valore nominale dei mutui in essere rinegoziati ai sensi della legge n. 126/2008, al netto dei rimborsi effettuati sino alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **58322**

FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

La presente voce va dettagliata per residenza, divisa e sottogruppi di attività economiche riferiti alle famiglie.

EROGAZIONI NEL PERIODO:

02 INDICIZZATE AL TASSO BCE

04 ALTRE INDICIZZAZIONI

TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:

Il TAEG va calcolato secondo le regole previste dalla Circolare n. 248 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi".

08 INDICIZZATI AL TASSO BCE

10 ALTRE INDICIZZAZIONI

NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:

14 INDICIZZATI AL TASSO BCE

16 ALTRE INDICIZZAZIONI

Sezione: II - Altre informazioni
Sottosezione: 5 - Altre attività finanziarie

Voce: **58323**

FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE

La presente voce, che riguarda il finanziamento per l'acquisto dell'abitazione (anche diversa da quella principale), va dettagliata per residenza, divisa e sottogruppi di attività economiche riferiti alle famiglie.

CONSISTENZE:

02 INDICIZZATE AL TASSO BCE

04 ALTRE INDICIZZAZIONI

Voce: **52286**

CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI

02 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Valore complessivo del prezzo pagato a pronti per operazioni “pronti contro termine” che prevedano l’obbligo per l’ente segnalante di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione.

06 ALTRI FINANZIAMENTI

Ammontare dei crediti per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, con o senza garanzia, non oggetto di rilevazione in pertinenti voci o sottovoci. La voce comprende, tra l’altro, lo sconto di portafoglio, i crediti erogati a dipendenti o reti esterne di vendita (cfr. voce 46416 “Rete di distribuzione di prodotti e servizi”) e gli interessi maturati verso i debitori per dilazioni concesse nei pagamenti. Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Voce: **46500**

CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Ammontare dei crediti per operazioni di credito immobiliare e di finanziamento sotto qualsiasi forma, distinte per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del debitore nonché per qualità del credito. Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 RIPARTIZIONE ECONOMICA

06 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **52288**

CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI: RETTIFICHE DI VALORE

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sui crediti per altri finanziamenti, di cui alle voci 52284 e 52286, distinto in base alla qualità del credito.

02 SPECIFICHE

04 DI PORTAFOGLIO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 5 - Altre attività finanziarie

Voce: **52290**

ALTRI CREDITI

Ammontare dei crediti comunque rivenienti dall'attività finanziaria, non riconducibili alle altre voci.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 PER SERVIZI

Ammontare dei crediti per servizi resi alla clientela (es. commissioni e provvigioni da incassare).

04 VERSO SOCIETA' VEICOLO IN OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Ammontare dei crediti vantati nei confronti di SPV (es. corrispettivi di cessione, utilizzi di linee di liquidità concesse dall'ente segnalante, ecc.)

06 ALTRI

Voce: **52292**

ALTRI CREDITI: RETTIFICHE DI VALORE

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sugli “altri crediti”, di cui alla voce 52290, distinto in base alla qualità del credito.

CREDITI PER SERVIZI:

02 SPECIFICHE

04 DI PORTAFOGLIO

CREDITI VERSO SOCIETA' VEICOLO IN OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

06 SPECIFICHE

08 DI PORTAFOGLIO

ALTRI CREDITI:

10 SPECIFICHE

12 DI PORTAFOGLIO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 5 - Altre attività finanziarie

Voce: **52295**

FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

Ammontare complessivo dei fondi di terzi in amministrazione (cfr. Avvertenze generali, paragrafo 15 “Fondi di terzi in amministrazione”).

RICEVUTI DALLO STATO:

02 ISCRITTI IN BILANCIO

04 NON ISCRITTI IN BILANCIO

RICEVUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI:

06 ISCRITTI IN BILANCIO

08 NON ISCRITTI IN BILANCIO

Voce: **52296**

ATTIVITÀ SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE: TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI

Valore delle esposizioni rivenienti dall'attività di impiego dei fondi pubblici, distinte in base all'assunzione o meno dei relativi rischi da parte dell'intermediario segnalante.

I crediti e le partecipazioni vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore effettuate. Le garanzie e gli impegni a rischio proprio vanno indicati sia al valore nominale complessivo sia al valore di bilancio al lordo delle rettifiche di valore effettuate; le garanzie e gli impegni non a rischio proprio vanno indicati al valore nominale complessivo.

Gli importi vanno distinti tra: 1) a rischio proprio e 2) non a rischio proprio. Tra le attività "non a rischio proprio" vanno incluse quelle su fondi di pertinenza di enti pubblici, per conto dei quali l'azienda svolge un'attività di mero servizio (istruttoria tecnico-finanziaria, erogazione, riscossione e recupero) remunerato con il pagamento di una provvigione o di una commissione forfetaria. Limitatamente all'attività di impiego dei fondi pubblici, con rischio a carico dell'intermediario segnalante, gli importi sono altresì distinti in base alla qualità del credito.

Per le garanzie e gli impegni, l'inclusione nelle varie classi di qualità va riferita alla presenza o meno di esposizioni deteriorate verso l'intermediario segnalante o terzi da parte del soggetto garantito ovvero controparte dell'impegno assunto.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella H.1, colonna "Fondi pubblici".

02 LEASING FINANZIARIO

04 FACTORING

06 ALTRI FINANZIAMENTI

GARANZIE E IMPEGNI:

08 VALORE NOMINALE

10 VALORE DI BILANCIO

La presente sottovoce va compilata con riferimento all'attività di impiego di fondi pubblici con rischio a carico dell'intermediario segnalante.

11 PARTECIPAZIONI

Voce: **52298**

ATTIVITÀ A RISCHIO PROPRIO SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE: RETTIFICHE DI VALORE

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sulle esposizioni a rischio dell'intermediario rivenienti dall'attività di impiego dei fondi pubblici.

Gli importi sono distinti in base alla qualità del credito.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella voce "Rettifiche di valore" della nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella H.2, colonna "Fondi pubblici".

LEASING FINANZIARIO:

- 02** SPECIFICHE
- 04** DI PORTAFOGLIO
- FACTORING:
- 06** SPECIFICHE
- 08** DI PORTAFOGLIO

ALTRI FINANZIAMENTI:

- 10** SPECIFICHE
- 12** DI PORTAFOGLIO

GARANZIE E IMPEGNI:

- 14** SPECIFICHE
- 16** DI PORTAFOGLIO

PARTECIPAZIONI

- 21** SPECIFICHE
- 23** DI PORTAFOGLIO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 6 - Rapporti con società del gruppo

Sottosezione:

6 – RAPPORTI CON SOCIETÀ DEL GRUPPO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 6 - Rapporti con società del gruppo

Voce: **46352**

RAPPORTI ATTIVI

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo 15 “Rapporti con imprese del gruppo”.

Gli importi da segnalare sono al lordo delle rettifiche di valore.

Nelle sottovoci da 02 a 20 e nella sottovoce 26 viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 TITOLI

07 ESPOSIZIONE PER ACQUISTO CREDITI

Ammontare dell’esposizione complessiva per operazioni di factoring e altre cessioni

12 CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO

Vanno segnalati i crediti acquistati per valore notevolmente inferiore al nominale.

16 CREDITI PER LEASING FINANZIARIO

Vanno segnalati i crediti residui in linea capitale per le esposizioni a scadere in bonis e il totale dei crediti riferiti alle altre esposizioni.

20 ALTRI CREDITI

22 PARTECIPAZIONI

26 SOFFERENZE

Posizioni in sofferenza nei confronti di società appartenenti al gruppo.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 6 - Rapporti con società del gruppo

Voce: **46356**

FINANZIAMENTI RICEVUTI

02 CONTI CORRENTI PASSIVI

06 MUTUI

10 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non ricompresi nelle sottovoci precedenti.

14 TITOLI EMESSI

18 PRESTITI SUBORDINATI E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

Voce: **46359**

GARANZIE

RILASCIATE DALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Vanno segnalate le garanzie rilasciate da società del gruppo a beneficio dell'ente segnalante.

Rientrano anche le garanzie rilasciate a copertura di obbligazioni assunte da terzi nei confronti dell'ente segnalante.

08 VALORE NOMINALE

Valore nominale delle garanzie ricevute da società del gruppo.

RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE:

Vanno segnalate le garanzie rilasciate dall'ente segnalante a beneficio di società del gruppo.

10 VALORE NOMINALE

Valore nominale delle garanzie rilasciate a società del gruppo.

12 VALORE DI BILANCIO

Voce: **46362**

IMPEGNI

CONCESSI:

Impegni ad erogare fondi da parte dell'ente segnalante a favore di società del gruppo. La sottovoce include anche la differenza tra il massimale garantito e l'anticipo erogato nelle cessioni "pro soluto" che danno luogo al trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario, in caso di appartenenza del cedente o del debitore ceduto al medesimo gruppo dell'intermediario segnalante.

08 VALORE NOMINALE

Valore nominale degli impegni assunti nei confronti di società del gruppo.

10 VALORE DI BILANCIO

Valore di bilancio degli impegni irrevocabili assunti nei confronti di società del gruppo.

RICEVUTI:

Impegni ad erogare fondi da parte delle società del gruppo a favore dell'ente segnalante. La sottovoce include anche la differenza tra il massimale garantito e l'anticipo erogato nelle cessioni "pro soluto" che danno luogo al trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario, quando quest'ultimo appartiene al medesimo gruppo dell'intermediario segnalante che assume la veste di cedente ovvero debitore ceduto.

12 VALORE NOMINALE

Valore nominale degli impegni assunti nei confronti dell'intermediario segnalante da parte di società del gruppo.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

Sottosezione:

7 – CARTOLARIZZAZIONI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

Voce: **58892**

ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE

La presente voce fa riferimento alle operazioni di cartolarizzazione per le quali l'intermediario segnalante svolge l'attività di servicer.

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività cartolarizzate (valorizzate al prezzo di acquisto), al netto dei rimborsi intervenuti alla data di riferimento della segnalazione. Gli importi segnalati devono tenere conto anche delle eventuali rettifiche e riprese di valore effettuate dalla società veicolo rispetto al prezzo di acquisto.

Le informazioni vanno ripartite per "Qualità del credito".

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

SENZA RITARDI NEI RIMBORSI:

Formano oggetto di rilevazione le attività finanziarie che non presentano ritardi nei rimborsi rispetto a quanto previsto nel "business plan" originario dell'operazione.

- 02** **MUTUI**
- 05** **CREDITO AL CONSUMO**
- 07** **CARTE DI CREDITO**
- 10** **LEASING FINANZIARIO**
- 14** **ALTRI FINANZIAMENTI**
- 18** **TITOLI**

CON RITARDI NEI RIMBORSI:

Formano oggetto di rilevazione le attività finanziarie che presentano ritardi nei rimborsi rispetto a quanto previsto nel "business plan" originario dell'operazione.

- 22** **MUTUI**
- 24** **CREDITO AL CONSUMO**
- 26** **CARTE DI CREDITO**
- 30** **LEASING FINANZIARIO**

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

34 ALTRI FINANZIAMENTI

38 TITOLI

Voce: **58894**

ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE

Cfr. voce 58892.

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività cartolarizzate assistite da garanzie (ammontare protetto).

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 GARANZIE REALI

06 GARANZIE PERSONALI

Voce: **58896**

**ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE
CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL
PORTAFOGLIO**

Cfr. voce 58892.

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare complessivo e il numero delle posizioni riferite ad un medesimo debitore che alla data di riferimento della segnalazione superino il 2% del portafoglio cartolarizzato.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 NUMERO POSIZIONI

06 IMPORTO

Voce: **58898**

ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI INCARICATI PER IL RECUPERO DELLE ATTIVITA'

Cfr. voce 58892.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero crediti è svolta dall'intermediario segnalante che svolge l'attività di servicing.

06 ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero crediti è svolta da soggetti terzi all'uopo delegati dall'intermediario segnalante.

Voce: **58081**

CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Formano oggetto di rilevazione unicamente le cancellazioni per perdite totali o parziali di attività finanziarie per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di servicer, intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione a seguito di eventi estintivi del credito, così come definiti nella voce 58210.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “finalità del credito” e “provincia di controparte”.

Per la sottovoce 06 è richiesto anche il “nominativo” del soggetto *originator*.

02 FINANZIAMENTI CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

06 FINANZIAMENTI CEDUTI DA IFM RESIDENTI E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

Voce: **58208**

ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie, escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo dell'intermediario segnalante e per le quali quest'ultimo svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per “durata” delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione della “valuta” e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "valuta" e per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

E' richiesta la classificazione per "valuta"

Voce: **58210**

ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie in sofferenza oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo dell’intermediario segnalante e per le quali quest’ultimo svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l’importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica ⁽¹⁾. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L’importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti ⁽²⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l’attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per

¹ In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero.

² Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 26 "sofferenze non ripartite".

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione della "valuta" e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "valuta" e per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

24 ALTRE ATTIVITA'

E' richiesta la classificazione per "valuta".

26 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

Voce: **58212**

ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ITALIA - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di IFM (“Istituzioni Finanziarie Monetarie”)¹ residenti in Italia, per le quali l’intermediario svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “*warehousing*”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un’unica soluzione alla scadenza del capitale l’importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l’importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica (²). Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

¹ Per la definizione di IFM cfr. art. 1 del regolamento BCE/2008/32.

² In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irreperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti ⁽¹⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale delle sottovoci 26 e 76 "sofferenze non ripartite".

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione nonché del soggetto cedente ("originator").

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 18, 26 e da 30 a 44 va indicato il codice censito dell'originator.

ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

¹ Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

- 04** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 06** MUTUI
- 08** CARTE DI CREDITO
- 10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 12** PRESTITI PERSONALI
- 14** OPERAZIONI DI FACTORING
- 16** LEASING FINANZIARIO
- 18** ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

26 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

28 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 32, 34, 36, 38 e 44 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

30 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

32 MUTUI

34 CARTE DI CREDITO

36 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

38 PRESTITI PERSONALI

40 OPERAZIONI DI FACTORING

42 LEASING FINANZIARIO

44 ALTRI FINANZIAMENTI

46 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

48 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

50 ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall'attivo del soggetto originator.

SOFFERENZE:

52 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 56, 58, 60, 62, 68 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

54 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

56 MUTUI

58 CARTE DI CREDITO

60 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

62 PRESTITI PERSONALI

64 OPERAZIONI DI FACTORING

66 LEASING FINANZIARIO

68 ALTRI FINANZIAMENTI

70 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

72 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

74 ALTRE ATTIVITA'

76 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

78 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 82, 84, 86, 88 e 94 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

80 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

82 MUTUI

84 CARTE DI CREDITO

86 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

88 PRESTITI PERSONALI

90 OPERAZIONI DI FACTORING

92 LEASING FINANZIARIO

94 ALTRI FINANZIAMENTI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

96 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

98 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

99 ALTRE ATTIVITA'

Voce: **58214**

ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri Paesi UEM (diversi dall'Italia), per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per “durata” delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

Voce: **58216**

ATTIVITA' SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di soggetti diversi dalle IFM residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l'importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica ⁽¹⁾. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti ⁽²⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

¹ In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irreperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero.

² Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale delle sottovoci 25 e 73 "sofferenze non ripartite".

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 18, 25 e da 28 a 42 va indicato il codice censito dell'*originator*.

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI:

ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto originator.

SOFFERENZE:

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

25 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA E ALTRE ATTIVITA':

26 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 30, 32, 34, 36 e 42 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

28 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

30 MUTUI

32 CARTE DI CREDITO

34 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

36 PRESTITI PERSONALI

38 OPERAZIONI DI FACTORING

40 LEASING FINANZIARIO

42 ALTRI FINANZIAMENTI

44 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

46 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

48 ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA' NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

50 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60, 66 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

52 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

54 MUTUI

56 CARTE DI CREDITO

58 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

60 PRESTITI PERSONALI

62 OPERAZIONI DI FACTORING

64 LEASING FINANZIARIO

66 ALTRI FINANZIAMENTI

68 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

70 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

72 ALTRE ATTIVITA'

74 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:

76 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 80, 82, 84, 86 e 92 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

78 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

80 MUTUI

82 CARTE DI CREDITO

84 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

86 PRESTITI PERSONALI

88 OPERAZIONI DI FACTORING

90 LEASING FINANZIARIO

92 ALTRI FINANZIAMENTI

94 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

96 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

98 ALTRE ATTIVITA'

Voce: **52327**

ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE

Vanno indicate tutte le esposizioni per cassa detenute (titoli ABS, finanziamenti, ecc.). Per attività proprie si intendono le attività cartolarizzate di proprietà dell'intermediario.

Nel caso di esposizioni rappresentate da titoli va fornito il relativo codice ISIN.

Nel caso di esposizioni diverse dai titoli il valore da indicare nell'attributo informativo "Codice ISIN" è posto convenzionalmente pari a '995'.

Le esposizioni per cassa vanno distinte tra: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Nella categoria "senior" vanno comprese le esposizioni che sono rimborsate per prime. Ad esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione vengano emessi titoli di tipologie differenti A, B, C, D, ordinati per priorità decrescente di rimborso. In tal caso, nelle sottovoci riferite ai titoli "senior" vanno ricondotti i titoli di tipo A (priorità massima di rimborso), nelle sottovoci riferite ai titoli "mezzanine" vanno indicati i titoli di tipo B e C (priorità intermedie, ancorché tra loro differenziate, di rimborso), nelle sottovoci relative ai titoli "junior" i titoli di tipo D.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sia attività proprie sia di terzi, i titoli vanno imputati nelle pertinenti voci in proporzione al peso che le attività proprie e quelle di terzi hanno sul complesso delle attività oggetto di cartolarizzazione. Ad esempio, qualora la cartolarizzazione riguardi attività in sofferenza per 100 di cui 60 proprie (rimaste integralmente in bilancio) e 40 di terzi e la società segnalante abbia in portafoglio titoli "junior" per 10, quest'ultima indica 6 nella sottovoce 18.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sofferenze, inadempienze probabili e altre attività, queste ultime vanno convenzionalmente imputate (facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei titoli) prima ai titoli "senior", fino a concorrenza, poi a quelli "mezzanine" e solo l'eventuale residuo finale a quelli "junior". A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione di attività proprie pari a 100 (oggetto di integrale cancellazione dal bilancio), di cui 50 sofferenze e 50 crediti in bonis, vengano emessi titoli "senior" per 40, "mezzanine" per 50, "junior" per 10 e che la società segnalante abbia in portafoglio titoli "senior" per 20 e "mezzanine" per 10. In tal caso l'intermediario deve indicare 22 nella sottovoce 08 (risultante dalla somma di 20 – titoli "senior" – e 2 - corrispondente a $0,2 \cdot 10$; dove 0,2 è pari al rapporto tra il residuo credito in bonis di 10 e il totale dei titoli "mezzanine" di 50) e 8 nella sottovoce 02.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione iscritto nell'attivo del bilancio.

- 02** SOFFERENZE
- 04** INADEMPIENZE PROBABILI
- 06** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 08** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti del bilancio della società originator.

A tal fine va indicato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione delle attività verso la cartolarizzazione, al netto di eventuali riduzioni di valore dovute al deterioramento delle attività sottostanti. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

- 10** SOFFERENZE
- 12** INADEMPIENZE PROBABILI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 16** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti del bilancio della società originator.

A tal fine va indicato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione delle attività verso la cartolarizzazione, al netto di eventuali riduzioni di valore dovute al deterioramento delle attività sottostanti. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

- 18** SOFFERENZE
- 20** INADEMPIENZE PROBABILI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

22 ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

24 ALTRE

Voce: **52328**

ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Figurano i valori di bilancio.

02 ATTIVITÀ DETERIORATE

04 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52329**

**MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO IRREVO-
CABILI CONCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CAR-
TOLARIZZAZIONE PROPRIE**

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLA-
ZIONE DAL BILANCIO:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INADEMPIENZE PROBABILI
- 06** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 08** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE
CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 10** SOFFERENZE
- 12** INADEMPIENZE PROBABILI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 16** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN
BILANCIO:

- 18** SOFFERENZE
- 20** INADEMPIENZE PROBABILI
- 22** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 24** ALTRE

Voce: **52332**

**MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO
IRREVOCABILI RILASCIATE NELL'AMBITO DI
CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI**

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

02 ATTIVITÀ DETERIORATE

04 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52335**

GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali escussioni e di rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

Le garanzie rilasciate vanno rilevate nell'attributo "esposizioni derivanti da cartolarizzazioni" sulla base della tipologia di esposizione garantita (senior, mezzanine, junior).

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INADEMPIENZE PROBABILI
- 06** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 08** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 10** SOFFERENZE
- 12** INADEMPIENZE PROBABILI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 16** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

- 18** SOFFERENZE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

20 INADEMPIENZE PROBABILI

22 ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

24 ALTRE

Voce: **52336**

GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Figura il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali escussioni e di rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

02 ATTIVITÀ DETERIORATE

04 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52338**

ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO

Nel caso di cartolarizzazioni proprie vanno rilevate le sole esposizioni a fronte di cartolarizzazioni oggetto di totale cancellazione.

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Inoltre, per le sottovoci relative alle esposizioni per cassa è prevista la ripartizione in: 1) attività finanziarie di negoziazione, 2) attività finanziarie disponibili per la vendita, 3) attività finanziarie valutate al *fair value*, 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza e 5) crediti.

CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE:

- 02** ESPOSIZIONI PER CASSA
- 04** ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

CARTOLARIZZAZIONE DI TERZI:

- 06** ESPOSIZIONI PER CASSA
- 08** ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Voce: **52339**

CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

ATTIVITÀ PROPRIE

OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INADEMPIENZE PROBABILI
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 10** ALTRE ATTIVITÀ

OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 12** SOFFERENZE
- 14** INADEMPIENZE PROBABILI
- 18** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 20** ALTRE ATTIVITÀ

RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

- 22** SOFFERENZE
- 24** INADEMPIENZE PROBABILI
- 28** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 30** ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI TERZI

- 32** SOFFERENZE
- 34** INADEMPIENZE PROBABILI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

38 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

40 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52341**

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INADEMPIENZE PROBABILI
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 10** ALTRE ATTIVITÀ

CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI:

- 12** SOFFERENZE
- 14** INADEMPIENZE PROBABILI
- 18** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 20** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52344**

ATTIVITÀ PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Flusso delle attività proprie cedute nel periodo di riferimento per operazioni di cartolarizzazione.

Per le sottovoci da 02 a 10 è prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia del debitore.

OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

FINANZIAMENTI:

- 02** LEASING FINANZIARIO
- 04** FACTORING
- 06** CREDITO AL CONSUMO
- 08** MUTUI
- 10** ALTRI FINANZIAMENTI

- 12** TITOLI

ALTRE ATTIVITÀ:

- 14** IN BILANCIO

FUORI BILANCIO:

- 16** GARANZIE RILASCIATE
- 18** ALTRE ATTIVITÀ FUORI BILANCIO

OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

FINANZIAMENTI:

- 20** LEASING FINANZIARIO
- 22** FACTORING
- 24** CREDITO AL CONSUMO
- 26** MUTUI
- 28** ALTRI FINANZIAMENTI

30 TITOLI

ALTRE ATTIVITA':

32 IN BILANCIO

FUORI BILANCIO:

34 GARANZIE RILASCIATE

36 ALTRE ATTIVITÀ FUORI BILANCIO

RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

FINANZIAMENTI:

38 LEASING FINANZIARIO

40 FACTORING

42 CREDITO AL CONSUMO

44 MUTUI

46 ALTRI FINANZIAMENTI

48 TITOLI

ALTRE ATTIVITA':

50 IN BILANCIO

FUORI BILANCIO:

52 GARANZIE RILASCIATE

54 ALTRE ATTIVITÀ FUORI BILANCIO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

Sottosezione:

8 – QUALITÀ E FLUSSI

Voce: **52371**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

Ammontare complessivo delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 2.1 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie valutate al fair value; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, con esclusione delle sottovoci 38 e 42.

E’ prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”), con esclusione delle sottovoci 38 e 42.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

ESPOSIZIONI PER CASSA:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”). È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con pulling effect” o per “singola transazione senza pulling effect” (variabile: “tipo approccio”).

È altresì prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

ALTRE ESPOSIZIONI:

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute non deteriorate (cfr. sottovoci 14, 22 e 30) cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. E’ prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”). È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”) limitatamente alla sottovoce 30.

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un’unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

Ai fini dell’individuazione delle altre esposizioni oggetto di concessioni (sottovoci da 14 a 26), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Altre esposizioni oggetto di concessioni”.

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

14 SCADUTE

18 ALTRE

OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE:

22 SCADUTE

26 ALTRE

30 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

34 ALTRE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

38 DETERIORATE

42 ALTRE

Voce: **52373**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI

Ammontare complessivo delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 2.2 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie valutate al fair value; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, con esclusione delle sottovoci 38 e 42.

E’ prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”), con esclusione delle sottovoci 38 e 42.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

ESPOSIZIONI PER CASSA:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

È prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

ALTRE ESPOSIZIONI:

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute non deteriorate (cfr. sottovoci 14, 22 e 30) cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. E’ prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”,

“da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un’unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

Ai fini dell’individuazione delle altre esposizioni oggetto di concessioni (sottovoci da 14 a 26), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Altre esposizioni oggetto di concessioni”.

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

14 SCADUTE

18 ALTRE

OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE:

22 SCADUTE

26 ALTRE

30 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

34 ALTRE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

38 DETERIORATE

42 ALTRE

Voce: **52375**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA IN SOFFERENZA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Nella sottovoce 38 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito di eventi estintivi del credito ⁽¹⁾.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate in sofferenza al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

TRASFERIMENTI DA:

14 INADEMPIENZE PROBABILI

18 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

| | |
|-----------|---|
| 34 | USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS |
| 38 | CANCELLAZIONI |
| 42 | INCASSI |
| | REALIZZI PER CESSIONI: |
| 46 | CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE |
| 50 | ALTRE |
| 54 | TRASFERIMENTO A INADEMPIENZE PROBABILI |
| 58 | PERDITE DA CESSIONE |
| 62 | ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE |
| 66 | NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI |

Voce: **52377**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA: INADEMPIENZE PROBABILI

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il passaggio di una posizione fra le inadempienze probabili nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle inadempienze probabili; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle inadempienze probabili (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

Nella sottovoce 38 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi del credito ⁽¹⁾.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

TRASFERIMENTI DA

14 SOFFERENZE

18 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

38 CANCELLAZIONI

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

54 SOFFERENZE

56 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

58 PERDITE DA CESSIONE

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE INADEMPIENZE PROBABILI: NUMERO CLIENTI

Voce: **52378**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto fissata dalla definizione (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo 7 “Qualità del credito”).

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti nel primo semestre e fra le inadempienze probabili o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni scadute; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle inadempienze probabili o delle sofferenze).

Nella sottovoce 38 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito ⁽¹⁾.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

- 06** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE
- 10** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 14** TRASFERIMENTI DA INADEMPIENZE PROBABILI
- 18** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS:

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

22 ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

26 ALTRE ESPOSIZIONI

38 CANCELLAZIONI

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

52 SOFFERENZE

54 INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI

E' prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio"). Relativamente all'approccio per "singola transazione", il cliente cui si riferisce lo scaduto va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta.

Voce: **52379**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 52375, 52377 e 52378.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Nella sottovoce 30 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito ⁽¹⁾.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

- 02** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)
- 06** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE
- 10** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

- 14** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 18** ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE
- 22** ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 26** USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
 - 30** CANCELLAZIONI
 - 34** INCASSI
-

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

REALIZZATI PER CESSIONI:

| | |
|-----------|--|
| 38 | CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE |
| 42 | ALTRE |
| 46 | PERDITE DA CESSIONE |
| 50 | ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE |
| 54 | NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE: NUMERO CLIENTI |

Voce: **52381**

VARIAZIONI DELLE ALTRE ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS:

- 02** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE
- 06** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 10** INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 14** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 18** USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 22** CANCELLAZIONI
- 26** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

- 30** CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 34** ALTRE

TRASFERIMENTI A:

- 38** SOFFERENZE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 42** INADEMPIENZE PROBABILI – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 46** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 50** PERDITE DA CESSIONE
- 54** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

58 NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: NUMERO
CLIENTI

Voce: **52383**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE PER CASSA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 INADEMPIENZE PROBABILI

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI IN BONIS

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le sofferenze al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 CANCELLAZIONI

46 TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52385**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI PER CASSA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 SOFFERENZE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI IN BONIS

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 CANCELLAZIONI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

48 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52387**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI

16 TRASFERIMENTI DA INADEMPIENZE PROBABILI

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

28 RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52389**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE
COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO
DI CONCESSIONI DETERIORATE**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

- 02** RETTIFICHE DI VALORE
- 04** PERDITE DA CESSIONE
- 14** TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 20** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

- 26** DA INTERESSI
- 30** ALTRE
- 34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO
- 38** UTILI DA CESSIONE
- 42** CANCELLAZIONI
- 46** TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 50** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52391**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE
COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE
CONCESSIONI**

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52388**

VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: IN SOFFERENZA

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate classificate in sofferenza.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

02 AMMONTARE

04 NUMERO

ALTRE

06 AMMONTARE

08 NUMERO

TRASFERIMENTI DA ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

10 AMMONTARE

12 NUMERO

ALTRE

14 AMMONTARE

16 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

CONTROGARANTITE

18 AMMONTARE

20 NUMERO

ALTRE

22 AMMONTARE

24 NUMERO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

26 AMMONTARE

28 NUMERO

ALTRE

30 AMMONTARE

32 NUMERO

USCITE VERSO ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

34 AMMONTARE

36 NUMERO

ALTRE

38 AMMONTARE

40 NUMERO

ESCUSSIONI

CONTROGARANTITE

42 AMMONTARE

44 NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

ALTRE

46 AMMONTARE

48 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CONTROGARANTITE

50 AMMONTARE

ALTRE

52 AMMONTARE

Voce: **52390**

VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: ALTRE

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate classificate come deteriorate (diverse dalle sofferenze).

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

02 AMMONTARE

04 NUMERO

ALTRE

06 AMMONTARE

08 NUMERO

TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN SOFFERENZA

CONTROGARANTITE

10 AMMONTARE

12 NUMERO

ALTRE

14 AMMONTARE

16 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

CONTROGARANTITE

18 AMMONTARE

20 NUMERO

ALTRE

22 AMMONTARE

24 NUMERO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

26 AMMONTARE

28 NUMERO

ALTRE

30 AMMONTARE

32 NUMERO

USCITE VERSO GARANZIE IN SOFFERENZA

CONTROGARANTITE

34 AMMONTARE

36 NUMERO

ALTRE

38 AMMONTARE

40 NUMERO

ESCUSSIONI

CONTROGARANTITE

42 AMMONTARE

44 NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

ALTRE

46 AMMONTARE

48 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CONTROGARANTITE

50 AMMONTARE

ALTRE

52 AMMONTARE

Voce: **52392**

VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate, nel periodo di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VARIAZIONI IN AUMENTO

GARANZIE RILASCIATE

Nel caso in cui la controgaranzia venga attivata dopo il periodo di riferimento del rilascio della garanzia da parte dell'intermediario segnalante, nel periodo in cui viene attivata la controgaranzia, formano oggetto di segnalazione, per i medesimi valori, le voci 02 e 04 (variazioni in aumento di garanzie controgarantite) e la voce 30 (Altre variazioni in diminuzione).

CONTROGARANTITE

02 AMMONTARE

04 NUMERO

ALTRE

06 AMMONTARE

08 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

CONTROGARANTITE

10 AMMONTARE

ALTRE

12 AMMONTARE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

GARANZIE NON ESCUSSE

CONTROGARANTITE

14 AMMONTARE

16 NUMERO

ALTRE

18 AMMONTARE

20 NUMERO

TRASFERIMENTI A GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

22 AMMONTARE

24 NUMERO

ALTRE

26 AMMONTARE

28 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

30 AMMONTARE

Voce: **52393**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Ammontare delle esposizioni per cassa, al lordo delle rettifiche di valore operate, suddiviso per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza della controparte. È prevista altresì la distinzione per qualità del credito (variabile “qualità del credito”).

ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

02 RIPARTIZIONE ECONOMICA

06 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ALTRE ESPOSIZIONI

10 RIPARTIZIONE ECONOMICA

14 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **52394**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Ammontare delle rettifiche di valore complessive operate sino alla data di riferimento della segnalazione.

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie valutate al fair value; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

E' prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate"), con esclusione delle sottovoci 38 e 42.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Ai fini dell'individuazione delle altre esposizioni creditizie oggetto di concessione si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

L'importo di tali rettifiche di valore va segnalato fino al momento in cui intervenga un evento estintivo dei crediti sottostanti. Tale evento ricorre non soltanto nei casi in cui sia intervenuto un fatto che giuridicamente comporta il venir meno del corrispondente diritto dell'ente segnalante, ma anche quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità del credito o di quota parte dello stesso oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche nel caso di crediti in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle rettifiche di valore dei crediti in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la suddetta delibera.

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale con riferimento alle esposizioni in essere alla data di riferimento della segnalazione. La determinazione delle perdite di valore deve essere effettuata sulla base dei criteri di bilancio, se la segnalazione si riferisce al 31 dicembre, o sulla base di criteri analoghi per le altre date segnaletiche. Tali disposizioni si applicano anche agli intermediari il cui esercizio si chiude in data diversa dal 31 dicembre.

RETTIFICHE DI VALORE

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con *pulling effect*” o per “singola transazione senza *pulling effect*” (variabile: “tipo approccio”).

ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE:

14 OGGETTO DI CONCESSIONI

18 ALTRE

ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS:

22 OGGETTO DI CONCESSIONI

26 ALTRE

SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

38 DETERIORATE

42 ALTRE

Voce: **40728**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE

Formano oggetto di rilevazione le esposizioni garantite (pronti contro termine attivi, leasing finanziario, factoring pro solvendo, ecc.).

Le garanzie reali sono ripartite nelle seguenti fattispecie: pegni su depositi di contante, pegni su titoli, pegni su altri valori (es. merci), ipoteche su immobili, immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario e altre garanzie reali (ad es., privilegi, pegno su beni mobili registrati, prestiti contro cessione del quinto).

Le garanzie personali sono distinte in: derivati su crediti (*credit linked notes* – CLN e altri derivati) e crediti di firma.

I derivati su crediti diversi dalle CLN e i crediti di firma sono ripartiti in: Governi e Banche Centrali, altri enti pubblici, banche, società finanziarie, società di assicurazione, imprese non finanziarie, altri soggetti.

È prevista la distinzione per qualità del credito (variabile “qualità del credito”).

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

58 ESPOSIZIONE NETTA

60 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

62 ESPOSIZIONE NETTA

64 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

66 ESPOSIZIONE NETTA

68 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

70 ESPOSIZIONE NETTA

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

72

FAIR VALUE DELLA GARANZIA

Voce: **52395**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE

Va indicato il valore di bilancio.

Per i criteri di rilevazione delle operazioni di factoring “pro solvendo” si rinvia alla voce 52371.

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al fair value; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) gruppi di attività in via di dismissione; (variabile “portafoglio contabile”).

E’ altresì prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

Ai fini dell’individuazione delle altre esposizioni creditizie oggetto di concessione si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

OGGETTO DI CONCESSIONI:

02 FINANZIAMENTI

06 TITOLI DI DEBITO

ALTRE:

10 FINANZIAMENTI

14 TITOLI DI DEBITO

Voce: **46386**

TURNOVER

Valore totale dei crediti acquisiti o erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di riferimento della segnalazione. Per i crediti erogati (sottovoci da 11 a 28) si dovrà far riferimento alla data dalla quale gli stessi sono fruttiferi di interessi.

Per le operazioni di factoring, la voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella B.4.1.

02 FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO

Valore nominale dei crediti acquistati pro soluto.

06 FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO

Valore nominale dei crediti acquistati pro solvendo.

07 FLUSSI DEI CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO

Valore di acquisto dei crediti acquistati per un valore al di sotto di quello originario (cfr. voce 52158).

08 FLUSSI DEI CREDITI CEDUTI A TITOLO DEFINITIVO

13 CREDITO AL CONSUMO: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI:

Flusso dei crediti al consumo diversi da quelli erogati in relazione all'esecuzione di servizi di pagamento (ad es. con carte di credito), che formano oggetto di segnalazione nella sottosezione 12.

18 ALTRI FINANZIAMENTI: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI

Valore totale dei contratti di finanziamento erogati per le operazioni di cui alle voci 52284 e 52286.

LEASING FINANZIARIO

19 LEASING IN COSTRUIENDO

Ammontare dei finanziamenti connessi con le operazioni di leasing finanziario aventi ad oggetto i beni in corso di costruzione e quelli in attesa di locazione nel caso di contratti "con trasferimento dei rischi", cioè nel caso in cui i rischi sono trasferiti sul locatario anteriormente alla presa in consegna del bene e alla decorrenza dei canoni in locazione.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

21 ALTRE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

Ammontare dei crediti residui in linea capitale.

25 LOCAZIONE FINANZIARIA: FLUSSI DEI CREDITI PER RETROLOCAZIONE

Ammontare dei crediti residui in linea capitale per operazioni di retrolocazione.

28 ALTRI CREDITI: FLUSSI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche eventuali crediti acquisiti nel periodo di riferimento non derivanti da operazioni di factoring (es. a seguito di acquisto di ramo di azienda).

Voce: **46392**

SISTEMI DI COMMERCIALIZZAZIONE: VOLUME DI ATTIVITÀ

Numero e importo dei nuovi crediti erogati dall'intermediario finanziario nel trimestre di riferimento. L'importo di tali crediti – distinti nelle diverse forme tecniche – deve essere coerente con la voce 46386 (“Turnover”).

Devono essere segnalati i crediti derivanti dai singoli contratti ripartiti a seconda dei soggetti incaricati della relativa “distribuzione” ai sensi della vigente disciplina di vigilanza (si considerano i canali che hanno consentito il primo contatto con la clientela a prescindere dall'intervento diretto nella conclusione del contratto).

Ai fini della compilazione delle presenti sottovoci per soggetti incaricati della “distribuzione” si intendono:

- Proprie dipendenze: locali dell'intermediario segnalante nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti;
- Agenti in attività finanziaria;
- Mediatori creditizi;
- Promotori finanziari;
- Banche;
- SIM;
- Intermediari finanziari
- Assicurazioni: imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti;
- Esercizi convenzionati: esercizi commerciali a cui l'intermediario si affida – sulla base di una apposita convenzione – per la distribuzione di propri prodotti e servizi (per il leasing in tale fattispecie rientrano anche gli eventuali fornitori);
- Altri canali distributivi: altri canali distributivi non ricompresi nei precedenti;
- Canale telefonico: ricade in questo canale distributivo l'operatività per il tramite di “call center” o risponditori automatici nonché l'operatività per il tramite di apparecchi di telefonia mobile, utilizzando protocolli di trasmissione dati;
- Internet: in questo canale distributivo vanno inclusi anche eventuali collegamenti di tipo WebTv;
- Altri collegamenti telematici: canali telefonici diversi dal “call center”.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

LEASING:

Numero ed importo dei crediti residui in linea capitale.

02 NUMERO

06 IMPORTO

FACTORING:

Numero e importo dei crediti acquistati pro soluto, pro solvendo e dei crediti assunti al di sotto del valore originario ovvero acquistati a titolo definitivo.

08 NUMERO

12 IMPORTO

CREDITO AL CONSUMO:

Numero e importo dei crediti erogati per operazioni di credito al consumo, ad eccezione di quelli erogati con carte di credito a rimborso rateale e degli altri finanziamenti connessi con servizi di pagamento.

18 NUMERO

22 IMPORTO

ALTRI FINANZIAMENTI:

Numero e importo dei contratti di finanziamento, diversi da quelli connessi con servizi di pagamento. Nella presente sottovoce vanno inclusi anche eventuali crediti acquisiti nel periodo di riferimento non derivanti da operazioni di factoring.

26 NUMERO

30 IMPORTO

Voce: **52397**

RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le attività finanziarie classificate nel portafoglio contabile “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” per le quali il rischio di credito/di controparte, per effetto della significativa scarsa qualità creditizia del debitore, costituisce la componente preponderante delle minusvalenze registrate su tali attività.

02 TITOLI DI DEBITO

06 FINANZIAMENTI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

Voce: **52398**

RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i derivati di copertura per i quali il rischio di credito, per effetto della significativa scarsa qualità creditizia del derivato, costituisce la componente preponderante delle minusvalenze registrate su tali attività.

Voce: **52399**

**VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE
AL RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE
DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE**

Cfr. voce 52397.

02 TITOLI DI DEBITO

06 FINANZIAMENTI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

Voce: **52402**

**VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE
AL RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTU-
RA**

Cfr. 52398.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Sottosezione:

9 – DATI INTEGRATIVI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Voce: **46200**

TITOLI DA RICEVERE

Titoli da ricevere per acquisti (a pronti e a termine) non ancora regolati.

I titoli vanno segnalati in base al prezzo fissato nel contratto.

Sono esclusi i titoli da ricevere a fronte di operazioni pronti contro termine passive con obbligo di rivendita a carico del cessionario.

Voce: **46205**

TITOLI DA CONSEGNARE

Titoli da consegnare per vendite (a pronti e a termine) non ancora regolate.

I titoli vanno segnalati in base al prezzo fissato nel contratto.

Sono esclusi i titoli da consegnare a fronte di operazioni pronti contro termine attive con obbligo di rivendita a carico dell'ente segnalante.

Voce: **46210**

VALUTE DA RICEVERE

Valute da ricevere per acquisti (a pronti e a termine) non ancora regolati di valute.

Vanno ricompresi gli impegni a ricevere valute sottostanti ai contratti di currency swap. Nel caso di currency interest rate swap va segnalata soltanto la quota capitale.

Voce: **46215**

VALUTE DA CONSEGNARE

Valute da consegnare per vendite (a pronti e a termine) non ancora regolate di valute.

Vanno ricompresi gli impegni a consegnare valute sottostanti ai contratti di currency swap. Nel caso di currency interest rate swap va segnalata soltanto la quota capitale.

Voce: **46220**

ALTRI VALORI DA RICEVERE

Euro da ricevere per vendite (a pronti e a termine) non ancora regolate di valute. Ad es. gli impegni a ricevere Euro contro valuta sottostanti ai contratti di currency swap. Nel caso di currency interest rate swap va segnalata soltanto la quota capitale.

Voce: **46225**

ALTRI VALORI DA CONSEGNARE

Euro da consegnare per acquisti (a pronti e a termine) non ancora regolati di valute. Ad esempio, gli impegni a consegnare Euro contro valuta sottostanti ai contratti di currency swap. Nel caso di currency interest rate swap va segnalata soltanto la quota capitale.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Voce: **46240**

TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETÀ DEPOSITATI PRESSO TERZI

Valore contabile dei titoli e degli altri valori depositati presso terzi.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Voce: **52400**

TITOLI DI PROPRIETÀ

Valore di bilancio dei titoli di proprietà dell'ente segnalante indipendentemente dal portafoglio di allocazione in bilancio.

Per la compilazione di tale voce è richiesta l'indicazione del codice ISIN dei titoli.

02 IMPEGNATI

Titoli impegnati (ad esempio: titoli a cauzione, a garanzia, ecc.).

04 NON IMPEGNATI

Voce: **58100**

TITOLI DI CAPITALE E QUOTE O.I.C.R. DI PROPRIETÀ – QUANTITÀ

Per ciascun titolo va segnalata la quantità di azioni o il numero di quote di proprietà dell'intermediario segnalante.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l'eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di titoli oggetto di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **58115**

TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETÀ - VALORE NOMINALE

Per ciascun titolo va segnalato il valore nominale.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l’eventuale soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di operazioni di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **52401**

TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “Stato del depositante”, “depositario” e “settore di attività economica” e limitatamente alle sottovoci 02 e 06 per “valuta”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

04 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

ALTRI RAPPORTI

06 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

08 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58135**

TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “depositario” e, nel caso di controparti residenti, anche per “settore di attività economica”.

Limitatamente alle sottovoci 02 e 06 è richiesta anche la ripartizione per “Stato della controparte”.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nei casi in cui il titolo non rimane in deposito presso l’intermediario segnalante occorre indicare la modalità “titolo non disponibile”.

LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L’INTERMEDIARIO SEGNALANTE:

02 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

06 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L’INTERMEDIARIO SEGNALANTE:

10 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

14 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58218**

ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: TITOLI DI DEBITO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di debito emessi da società veicolo, detenuti dall'intermediario segnalante, connessi con operazioni di cartolarizzazione effettuate dall'intermediario segnalante che non hanno superato il test di cancellazione (*"derecognition"*) previsto dallo IAS 39.

Sono inclusi i titoli rivenienti da "auto-cartolarizzazioni".

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile "data di riferimento").

È richiesta, inoltre, la classificazione per "valuta" e per "codice ISIN".

02 VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti dal bilancio dell'intermediario segnalante (intermediario *originator*). A tal fine va segnalato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione dei titoli, al netto di eventuali rimborsi e di cancellazioni (*write-offs*). Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

06 VALORE NOMINALE

Nella presente sottovoce figurano, tra l'altro, i titoli che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l'applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. *"pool factor"*) al valore nominale di emissione (¹). L'importo da rilevare per i titoli in esame corrisponde al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. *"pool factor"*).

¹ Ad esempio, un *"pool factor"* pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a € 100 sono stati rimborsati al tempo T € 47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€100) per il *"pool factor"* (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€52,3).

Voce: **58117**

TITOLI DI PROPRIETÀ: SCOPERTI TECNICI

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

02 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

06 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Voce: **58230**

CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE: TITOLI

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Voce: **52404**

PRESTITI SUBORDINATI ATTIVI

02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti innovativi di capitale e dei prestiti subordinati emessi da banche o società finanziarie che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio degli emittenti (o deducibile da questi ultimi dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato) ed è dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante.

04 ALTRI

Figurano nella presente sottovoce gli strumenti innovativi di capitale e i prestiti subordinati in portafoglio diversi da quelli di cui alla precedente sottovoce. Va segnalato anche l'importo di detti strumenti finanziari che, sebbene computabile nel patrimonio degli emittenti, soddisfatti i requisiti per non essere dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante in base alla vigente disciplina di vigilanza (ad esempio, le quote ammortizzate di prestiti subordinati computabili nel patrimonio dell'emittente e le quote di prestiti subordinati emessi dall'ente segnalante presenti nel proprio portafoglio).

Nella presente sottovoce vanno segnalate le eventuali forme di "credit enhancement" a favore di società veicolo in operazioni di cartolarizzazione (finanziamenti erogati).

Voce: **52406**

STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE ATTIVI

02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce degli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche o società finanziarie che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio degli emittenti (o deducibile da questi ultimi dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato) ed è dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante.

04 ALTRI

Figurano nella presente sottovoce gli strumenti ibridi di patrimonializzazione diversi da quelli di cui alla precedente sottovoce. Va segnalato anche l'importo di detti strumenti finanziari che, sebbene computabile nel patrimonio degli emittenti, soddisfino i requisiti per non essere dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante in base alla vigente disciplina di vigilanza (ad esempio, le quote ammortizzate di prestiti subordinati computabili nel patrimonio dell'emittente e le quote di prestiti subordinati emessi dall'ente segnalante presenti nel proprio portafoglio).

Voce: **52408**

PRESTITI SUBORDINATI PASSIVI

02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti innovativi di capitale e dei prestiti subordinati emessi dalla società segnalante che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio di vigilanza.

04 ALTRI

Voce: **52410**

STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE PASSIVI

02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi dalla società segnalante che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio di vigilanza.

04 ALTRI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Voce: **52411**

RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

Importo complessivo delle passività derivanti dall'attività di "raccolta di risparmio tra il pubblico" come definita dalla vigente disciplina in materia.

Voce: **52412**

VITA MEDIA ORIGINARIA DI CREDITI, TITOLI DI DEBITO E DEBITI

02 CREDITI

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei crediti non scaduti, assumendo come pesi dei crediti stessi l'ammontare erogato. In presenza di operazioni con piano di ammortamento, si considerano le singole rate in linea capitale.

Per "durata originaria" si intende il periodo temporale che intercorre tra la data di erogazione o di acquisto del credito e la data di scadenza. Nel caso in cui la data di scadenza non sia predeterminata, la durata in questione potrà essere oggetto di stima (ad es. sulla base dei tempi medi di rimborso).

Nel caso di crediti rateali il valore da segnalare sarà determinato considerando ogni singola rata (quota capitale e interesse) come un credito con scadenza pari alla durata originaria della rata medesima.

06 TITOLI DI DEBITO

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei titoli di debito, assumendo come pesi il valore nominale dei titoli stessi.

10 DEBITI

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei debiti non scaduti, assumendo come pesi il valore nominale dei debiti stessi.

Voce: **52414**

VITA MEDIA RESIDUA DI CREDITI, TITOLI DI DEBITO E DEBITI

02 CREDITI

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei crediti non scaduti, assumendo come pesi dei crediti stessi l'ammontare erogato. In presenza di operazioni con piano di ammortamento, si considerano le singole rate in linea capitale. Nel caso che la data di scadenza non sia predeterminata la vita residua potrà essere oggetto di stima (ad es. sulla base dei tempi medi di rimborso).

Nel caso di crediti rateali, il valore da segnalare sarà determinato considerando ogni singola rata (quota capitale e interesse) come un credito con scadenza pari alla durata residua della rata medesima.

06 TITOLI DI DEBITO

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei titoli di debito, assumendo come pesi il valore nominale dei titoli stessi.

10 DEBITI

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei debiti, assumendo come pesi il valore nominale dei debiti stessi.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Voce: **46420**

NUMERO DIPENDENTI

Numero dei dipendenti con i quali l'azienda segnalante ha formalmente in essere un contratto di lavoro.

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

Dalla presente voce vanno esclusi i dipendenti in part-time che sono oggetto di segnalazione nella voce 46408.

02 DIRIGENTI

06 RESTANTE PERSONALE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Voce: **46408**

NUMERO DIPENDENTI IN PART-TIME

Numero dei dipendenti a part-time con i quali l'azienda segnalante ha formalmente in essere un contratto di lavoro.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Voce: **46412**

NUMERO DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'ENTE SEGNALANTE DA ALTRI ENTI

Personale dipendente di altri enti distaccato a tempo pieno presso l'intermediario segnalante.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Voce: **46414**

NUMERO DIPENDENTI DELL'ENTE SEGNALANTE DISTACCATI PRESSO ALTRI ENTI

Personale dipendente dell'intermediario segnalante distaccato a tempo pieno presso altri enti.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Voce: **46416**

RETE DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI

Nella presente voce va segnalato il numero di soggetti, ripartiti per categoria, ai quali l'intermediario, sulla base di un formale contratto, si affida per la distribuzione di prodotti e servizi (cfr. anche voce 46392). Si prescinde dal numero di punti operativi aperti al pubblico a disposizione dei soggetti di cui sopra (es. sportelli bancari, agenzie assicurative, ecc).

Le informazioni relative alle dipendenze dell'ente segnalante formano oggetto di segnalazione nella voce 46558.

Deve essere segnalata la situazione in essere alla data di riferimento.

Ai fini della compilazione delle presenti sottovoci per soggetti incaricati della "distribuzione" si intendono:

- Agenti in attività finanziaria;
- Mediatori creditizi;
- Promotori finanziari;
- Banche;
- SIM;
- Intermediari finanziari Assicurazioni: imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti;
- Esercizi convenzionati: esercizi commerciali a cui l'intermediario si affida – sulla base di una apposita convenzione – per la distribuzione di propri prodotti e servizi (per il leasing in tale fattispecie rientrano anche gli eventuali fornitori);
- Istituti di pagamento;
- Istituti di moneta elettronica;
- Altro: altri canali distributivi non ricompresi nei precedenti.

Voce: **52415**

NUMERO POSIZIONI

Per “posizioni” si intendono i singoli contratti in decorrenza alla data di riferimento della segnalazione. Fanno eccezione le sottovoci 52415.06 (dove va riportato il flusso delle posizioni estinte dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione) e le sottovoci da 10 a 20 (nelle quali va segnalato il numero di controparti).

ATTIVE:

Nelle presenti sottovoci non devono essere computate le posizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, crediti scaduti deteriorati).

01 PER FACTORING

03 PER LEASING

04 PER CREDITO AL CONSUMO

La sottovoce include anche i crediti concessi tramite carte di credito rateali e gli altri finanziamenti connessi con servizi di pagamento.

05 PER ALTRI FINANZIAMENTI

06 ESTINTE

Numero dei contratti estinti (anche prima della scadenza contrattuale) dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione.

10 SOFFERENZE

Numero delle controparti in sofferenza alla data di riferimento della segnalazione.

14 INADEMPIENZE PROBABILI

Numero delle controparti classificate tra le inadempienze probabili alla data di riferimento della segnalazione.

20 CREDITI SCADUTI DETERIORATI

Numero delle controparti che presentano posizioni scadute deteriorate (cfr. Avvertenze generali par. 7) alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **46426**

CONTRATTI DERIVATI SU TITOLI DI DEBITO, TASSI DI INTERESSE E TITOLI DI CAPITALE

I contratti derivati su tassi di interesse e su indici azionari sono classificati per convenzione come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per l’ente segnalante l’acquisto o la vendita del tasso fisso o dell’indice contrattualmente predeterminato.

OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

02 ACQUISTI

06 VENDITE

OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

Va segnalato il capitale nozionale di riferimento

10 ACQUISTI

14 VENDITE

Voce: **46429**

CONTRATTI DERIVATI SU TASSI DI CAMBIO E ALTRI VALORI

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Per le operazioni senza scambio di capitale va segnalato il capitale nominale di riferimento.

TASSI DI CAMBIO:

OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

- 02** VALUTE CONTRO VALUTE
- 06** ACQUISTI CONTRO EURO
- 10** VENDITE CONTRO EURO

OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

- 14** VALUTE CONTRO VALUTE
- 18** ACQUISTI CONTRO EURO
- 22** VENDITE CONTRO EURO

ALTRI VALORI:

Contratti su altri valori (ad es. oro e altri metalli preziosi).

OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

- 26** ACQUISTI
- 30** VENDITE

OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

- 34** ACQUISTI
- 38** VENDITE

Voce: **52416**

OPERAZIONI FUORI BILANCIO: DISTINZIONE TRA CONTRATTI DI COPERTURA E NON DI COPERTURA

Per le operazioni che prevedano a termine lo scambio del capitale va segnalato il prezzo convenuto (“*strike price*”), salvo che per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, con riferimento ai quali va convenzionalmente rilevato il valore nominale del capitale di riferimento.

Per le operazioni senza scambio di capitale occorre indicare il capitale nozionale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale) vanno indicati una sola volta facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Nella struttura della presente voce le sottovoci (titoli di debito, titoli di capitale, tassi di interesse, tassi di cambio e altri valori) si riferiscono alle tipologie di contratti derivati stipulati. Pertanto, un “*interest rate swap*” stipulato su un titolo di Stato o su un finanziamento erogato dall’ente segnalante, va segnalato nella sottovoce 10 (su tassi di interesse).

Per contratti derivati semplici si intendono quelli con sottostante un unico fattore di rischio (es. rischio tasso di interesse, rischio tasso di cambio etc.)

Per tale voce è richiesta la distinzione tra: 1) operazioni di copertura specifica, 2) operazioni di copertura generica, 3) operazioni di negoziazione.

CONTRATTI DERIVATI SEMPLICI:

| | |
|-----------|-----------------------|
| 02 | SU TITOLI DI DEBITO |
| 06 | SU TITOLI DI CAPITALE |
| 10 | SU TASSI DI INTERESSE |
| 14 | SU TASSI DI CAMBIO |
| 16 | ALTRI |

CONTRATTI DERIVATI STRUTTURATI:

| | |
|-----------|-----------------------|
| 18 | SU TITOLI DI DEBITO |
| 22 | SU TITOLI DI CAPITALE |

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

26 SU TASSI DI INTERESSE

28 SU TASSI DI CAMBIO

30 ALTRI

Voce: **52418**

OPERATIVITÀ IN DERIVATI DI NEGOZIAZIONE

Nella presente voce va segnalato il valore cumulato e il numero dei nuovi contratti derivati stipulati per negoziazione nel trimestre di riferimento.

Per le operazioni che prevedano a termine lo scambio del capitale va segnalato il prezzo convenuto (“*strike price*”), salvo che per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, con riferimento ai quali va convenzionalmente rilevato il valore nominale del capitale di riferimento.

Per le operazioni senza scambio di capitale occorre indicare il capitale nozionale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale) vanno indicati una sola volta facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

CONTRATTI DERIVATI SEMPLICI:

(cfr. voce 52416)

- 02** SU TITOLI DI DEBITO
- 04** SU TITOLI DI CAPITALE
- 06** SU TASSI DI INTERESSE
- 08** SU TASSI DI CAMBIO
- 10** ALTRI

CONTRATTI DERIVATI STRUTTURATI:

(cfr. voce 52416)

- 14** SU TITOLI DI DEBITO
- 16** SU TITOLI DI CAPITALE
- 18** SU TASSI DI INTERESSE
- 20** SU TASSI DI CAMBIO
- 22** ALTRI

Voce: **46558**

DIPENDENZE PROPRIE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Numero delle dipendenze dell'intermediario segnalante alla data di riferimento della segnalazione distinte per provincia di insediamento.

Si considerano i locali nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti, ivi incluso, convenzionalmente, il caso in cui l'intermediario abbia un unico locale che funge anche da sede legale e/o Direzione generale.

Negli altri casi non devono essere segnalate la sede legale e, ove diversa dalla sede legale, la Direzione generale.

Voce: **52420**

GARANZIE RICEVUTE

Ammontare delle garanzie ricevute alla data di riferimento della segnalazione. Gli importi vanno distinti in base alla qualità del credito. Nel caso di garanzie che presentano un valore che eccede l'importo dell'attività garantita, occorre indicare il valore dell'attività garantita. Viceversa, nel caso di garanzie che prevedano un valore massimo garantito (CAP) va segnalato quest'ultimo valore.

REALI:

14 A FRONTE DI FINANZIAMENTI PER CASSA

16 A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE

PERSONALI:

18 A FRONTE DI FINANZIAMENTI PER CASSA

20 A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE

Voce: **52422**

GARANZIE PERSONALI RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI CONCESSI

Ammontare delle garanzie personali ricevute, alla data di riferimento della segnalazione, a fronte di finanziamenti concessi dall'ente segnalante. Nel caso di garanzie che presentano un valore che eccede l'importo dell'attività garantita, occorre indicare il valore dell'attività garantita.

Gli importi vanno distinti:

- in base al garante tra: 1) banche, 2) intermediari finanziari 3) enti pubblici, 4) altri;
- in base alla tipologia tra: 1) garanzie collettive (rilasciate dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Confidi), 2) altre garanzie.

CONTRO-GARANZIE:

Ammontare delle garanzie di secondo livello rilasciate dai contro-garanti sul pagamento delle obbligazioni assunte dai soggetti finanziati dall'ente segnalante (debitori originari).

02 SU FINANZIAMENTI PER CASSA

04 SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE

CO-GARANZIE:

Ammontare delle garanzie di primo livello rilasciate da più soggetti (co-garanti) che concorrono a garantire il pagamento delle obbligazioni assunte dai soggetti finanziati dall'ente segnalante (debitori originari).

06 SU FINANZIAMENTI PER CASSA

08 SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE

10 ALTRE

Voce: **52424**

ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DA ALTRI INTERMEDIARI

Valore delle attività (contante, titoli, ecc.) costituite in garanzia dall'ente segnalante a valere su finanziamenti concessi e/o garanzie rilasciate da banche e intermediari finanziari residenti in Italia.

Per intermediari finanziari vigilati si intendono gli intermediari sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

Gli importi vanno distinti in base alla tipologia di attività costituita in garanzia e alla provenienza delle stesse. I codici di segnalazione (XY) risultano dalla combinazione dei seguenti valori:

- X: 1) contante, 2) titoli, 3) altre attività;
- Y: 1) attività proprie, 2) attività in gestione da terze controparti pubbliche, 3) attività in gestione da altre terze controparti.

Nel caso di rilascio di garanzie che prevedano un valore massimo garantito (ad es. fondi monetari) nella presente voce va segnalato tale importo (nel caso di fondi monetari va utilizzato l'attributo informativo X "contante").

FINANZIAMENTI EROGATI DA:

- 02** BANCHE
- 04** INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 06** ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

GARANZIE RILASCIATE DA:

- 08** BANCHE
- 10** INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 12** ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

Voce: **52426**

ATTIVITÀ RICEVUTE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE

Valore delle attività (contante, titoli, ecc.) costituite in garanzia da terzi presso l'ente segnalante a valere su finanziamenti dallo stesso erogati e/o su garanzie dallo stesso rilasciate. Nelle sottovoci vanno inclusi i valori riferiti a ciascuna controparte (banche, intermediari finanziari residenti in Italia e altre controparti).

Per intermediari finanziari vigilati si intendono gli intermediari sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

Gli importi vanno distinti in base alla tipologia di attività ricevuta in garanzia: 1) contante, 2) titoli e 3) altre attività.

GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ENTE SEGNALANTE:

- 02** DA BANCHE
- 04** DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 06** DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI
- 08** DA ALTRE CONTROPARTI

GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE:

- 10** DA BANCHE
- 12** DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 14** DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI
- 16** DA ALTRE CONTROPARTI

Voce: **52429**

STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DI ENTI PUBBLICI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

02 PATRIMONIO DI BASE

Formano oggetto di rilevazione le somme erogate da enti pubblici che, in base alla vigente disciplina prudenziale, sono computate nel patrimonio di base.

04 PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Formano oggetto di rilevazione le somme erogate da enti pubblici che, in base alla vigente disciplina prudenziale, sono computate nel patrimonio supplementare.

06 NON COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Figurano nella presente sottovoce le somme erogate da enti pubblici non computate nel patrimonio di vigilanza, con esclusione del "Fondo Antiusura ex L. 108/96", che non deve essere rilevato. Va segnalato anche l'ammontare delle quote ammortizzate a fini di vigilanza (non computata dall'intermediario segnalante nel patrimonio di vigilanza) dei contributi pubblici di cui alla sottovoce 04.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Voce: **52431**

NUMERO DEI SOCI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Voce: **52430**

NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di reclami ricevuti dall'intermediario segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione. La presente voce va segnalata anche dagli intermediari che esternalizzano a soggetti terzi la gestione dei reclami.

E' previsto l'attributo informativo: "Oggetto dei reclami".

La voce ha periodicità annuale.

- 02** ACCOLTI
- 04** ACCOLTI PARZIALMENTE
- 06** NON ACCOLTI
- 08** IN ISTRUTTORIA

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 10 - Saldi medi

Sottosezione:

10 – SALDI MEDI

Voce: **46319**

SALDI MEDI ATTIVI

Le medie vanno calcolate dividendo la somma dei saldi contabili giornalieri (compresi i giorni festivi e non lavorativi) degli aggregati considerati per il numero dei giorni del trimestre di riferimento della segnalazione.

Gli importi delle sottovoci di seguito indicate vanno considerati al lordo delle rettifiche di valore e al netto dei risconti.

01 TITOLI DI PROPRIETÀ

Ai fini della quantificazione dei saldi medi occorre depurare i saldi contabili giornalieri delle eventuali componenti reddituali (interessi e risultato della negoziazione).

06 RAPPORTI CON BANCHE

10 EFFETTI ALL'INCASSO

CREDITI:

Vanno incluse anche le attività cedute non cancellate.

11 PER LEASING FINANZIARIO SU ESPOSIZIONI IN BONIS

12 PER FACTORING

13 PER CREDITO AL CONSUMO

La sottovoce include anche i crediti concessi tramite carte di credito rateali.

15 PER CARTE DI CREDITO

17 PER ALTRI FINANZIAMENTI

18 EFFETTI INSOLUTI ED AL PROTESTO

22 SOFFERENZE

26 CREDITI PER SERVIZI

36 ALTRI CREDITI

Voce: **46332**

SALDI MEDI PASSIVI

Le medie vanno calcolate dividendo la somma dei saldi giornalieri (compresi i giorni festivi e non lavorativi) degli aggregati considerati per il numero dei giorni del trimestre di riferimento della segnalazione.

Gli importi delle sottovoci di seguito indicate vanno considerati al netto dei risconti.

02 C/C PASSIVI

Nella presente voce sono, convenzionalmente, rilevati i conti di pagamento.

06 FINANZIAMENTI PASSIVI

10 TITOLI EMESSI

14 DEBITI VERSO ESERCIZI O AGENTI CONVENZIONATI

FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE:

20 DA ENTI PUBBLICI

22 ALTRI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte prima –rischio di liquidità

Sottosezione:

11 – VITA RESIDUA - PARTE PRIMA –RISCHIO DI LIQUIDITÀ

— II. 11.1. 1 —

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte prima –rischio di liquidità

Voce: **52600**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante da parte dell'intermediario segnalante (da segnalare nella voce 52601).

È richiesta la distinzione per “tipo tasso”, per “portafoglio contabile”, nonché per “indicatore di quotazione ” e “valuta”.

Con riferimento ai titoli di debito è prevista la ripartizione per zona geografica dell'emittente (Italia; altri Paesi dell'area Euro; altri Paesi dell'UE; Altri paesi europei non UE; America del Nord, America Centrale, America del Sud, Asia, Africa, Oceania e Non Classificabile), variabile (“stato emittente titolo”).

Limitatamente al portafoglio bancario è altresì prevista la distinzione per “qualità del credito”.

TITOLI DI DEBITO:

IMPEGNATI

02 **TITOLI DI STATO**

04 **TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI**

06 **TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A
PONDERAZIONE NULLA**

08 **TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A
PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO**

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

10 **SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI
VIGILANZA DELL'EMITTENTE**

12 **ALTRI TITOLI SUBORDINATI**

14 **COVERED BOND**

16 **ALTRI TITOLI**

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

18 **SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI
VIGILANZA DELL'EMITTENTE**

| | |
|----|--|
| 20 | ALTRI TITOLI SUBORDINATI |
| 22 | TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. |
| 24 | ALTRI TITOLI TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE: |
| 26 | TITOLI SUBORDINATI |
| 28 | ALTRI TITOLI |
| 30 | TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI NON IMPEGNATI |
| 32 | TITOLI DI STATO |
| 34 | TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI |
| 36 | TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA |
| 38 | TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO TITOLI EMESSI DA BANCHE: |
| 40 | SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE |
| 42 | ALTRI TITOLI SUBORDINATI |
| 44 | COVERED BOND |
| 46 | ALTRI TITOLI TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: |
| 48 | SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE |
| 50 | ALTRI TITOLI SUBORDINATI |
| 52 | TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. |

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte prima –rischio di liquidità

| | |
|-----------|---|
| 54 | ALTRI TITOLI |
| | TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE: |
| 56 | TITOLI SUBORDINATI |
| 58 | ALTRI TITOLI |
| 60 | TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI |
| | |
| 62 | QUOTE DI OICR |
| | FINANZIAMENTI A: |
| | |
| 64 | BANCHE |
| | |
| 66 | CLIENTELA |

Voce: **52601**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte dell'intermediario e quelli con facoltà che non superano il test di derecognition dello IAS 39.

È richiesta la distinzione per “tipo tasso”, per “portafoglio contabile”, nonché per “valuta”.

Limitatamente al portafoglio bancario è altresì prevista la distinzione per “qualità del credito”.

02 CON BANCHE

04 CON CLIENTELA

Voce: **52603**

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico del cessionario (da segnalare nella voce 52605).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”) e tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”).

E' altresì richiesta la classificazione per “indicatore di quotazione” e “valuta”.

DEBITI VERSO BANCHE:

02 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

04 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

DEBITI VERSO CLIENTELA:

06 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

08 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE:

10 TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

12 ALTRI TITOLI

Vi figura anche la quota dei titoli subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

14 ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **52605**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte dell'intermediario nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di derecognition della IAS 39.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

02 CON BANCHE

04 CON CLIENTELA

Voce: **52607**

OPERAZIONI FUORI BILANCIO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)”.

E’ richiesta la distinzione tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

È altresì richiesta, ad eccezione delle sottovoci 06, 08, 14 e 16, la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”).

DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

06 POSIZIONI LUNGHE

08 POSIZIONI CORTE

DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

10 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

14 POSIZIONI LUNGHE

16 POSIZIONI CORTE

FINANZIAMENTI DA RICEVERE:

BANCHE

18 POSIZIONI LUNGHE

20 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

22 POSIZIONI LUNGHE

24 POSIZIONI CORTE

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

BANCHE

26 POSIZIONI LUNGHE

28 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

30 POSIZIONI LUNGHE

32 POSIZIONI CORTE

34 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

36 GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte seconda –rischio di tasso di interesse

Sottosezione:

11 – VITA RESIDUA - PARTE SECONDA – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte seconda –rischio di tasso di interesse

Voce: **58403**

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico dell'intermediario segnalante.

È richiesta la classificazione per “valuta”; per le sottovoci da 04 a 32 e da 44 a 72 è richiesta, inoltre, la classificazione per “raggruppamento titoli”, “settore di attività economica” e “indicatore di quotazione”.

ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO FISSO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

12 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

20 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

24 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

28 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

32 ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

36 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

40 ALTRE

ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

44 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

48 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

52 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

56 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

60 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

64 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

68 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

72 ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

76 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

80 ALTRE

Voce: **52622**

PORTAFOGLIO BANCARIO: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine da parte dell'intermediario.

È richiesta la classificazione per “valuta”; per le sottovoci da 04 a 32 e da 62 a 76 è richiesta, inoltre, la classificazione per “raggruppamento titoli”, “settore di attività economica” e “indicatore di quotazione”.

E' altresì prevista la distinzione per “ qualità del credito”.

ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO FISSO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

12 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

20 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

24 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

26 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

32 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI

A BANCHE:

44 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

48 ALTRI

A CLIENTELA:

56 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

60 ALTRI

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

62 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

64 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

66 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

68 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

70 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

72 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

74 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

76 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

A BANCHE:

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte seconda –rischio di tasso di interesse

82 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

84 ALTRI

A CLIENTELA:

88 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

90 ALTRI

Voce: **58410**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte dell’intermediario e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

04 CON BANCHE

06 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

E’ altresì prevista la distinzione per “ qualità del credito”.

30 CON BANCHE

32 CON CLIENTELA

Voce: **58415**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 02** DI BASE
- 04** SUPPLEMENTARE:
- 06** DI TERZO LIVELLO
- 08** ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “junior” e “mezzanine” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

PORTAFOGLIO BANCARIO:

E’ prevista la distinzione per “ qualità del credito”.

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 30** DI BASE
- 32** SUPPLEMENTARE:
- 34** DI TERZO LIVELLO
- 36** ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “junior” e “mezzanine” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

Voce: **58420**

DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI (VALORE NOZIONALE)

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono incluse le operazioni di compravendita di titoli e valute a pronti ancora da regolare.

Con riferimento ai derivati su titoli di capitale, metalli preziosi (eccetto oro) e merci, che prevedono alla scadenza lo scambio del sottostante, vanno segnalate le posizioni (lunghe o corte) relative al flusso finanziario, da rilevare alla data di regolamento di tali contratti.

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI DI COPERTURA:

08 POSIZIONI LUNGHE

10 POSIZIONI CORTE

ALTRI DERIVATI:

Nelle presenti sottovoci figurano anche i derivati negoziati con terzi che replicano contratti derivati interni di copertura di posizioni del portafoglio bancario.

14 POSIZIONI LUNGHE

16 POSIZIONI CORTE

Voce: **58425**

DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI (DELTA EQUIVALENT VALUE)

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Con riferimento ai derivati su titoli di capitale, metalli preziosi (eccetto oro) e merci, che prevedono alla scadenza lo scambio del sottostante, vanno segnalate le posizioni (lunghe o corte) relative al flusso finanziario, da rilevare alla data di regolamento di tali contratti.

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI DI COPERTURA:

08 POSIZIONI LUNGHE

10 POSIZIONI CORTE

ALTRI DERIVATI:

OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:

CONNESSE CON ATTIVITA' FINANZIARIE:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

CONNESSE CON PASSIVITÀ FINANZIARIE:

26 POSIZIONI LUNGHE

30 POSIZIONI CORTE

ALTRE OPZIONI:

Nelle presenti sottovoci figurano anche i derivati negoziati con terzi che replicano contratti derivati interni di copertura di posizioni del portafoglio bancario.

34 POSIZIONI LUNGHE

38 POSIZIONI CORTE

Voce: **58430**

**PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:
PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi e i pronti contro termine passivi.

02 VERSO BANCHE

VERSO CLIENTELA:

08 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

12 ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **52628**

PORTAFOGLIO BANCARIO: PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi e i pronti contro termine passivi.

DEBITI VERSO BANCHE:

02 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

04 ALTRI

DEBITI VERSO CLIENTELA:

06 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI

TITOLI DI DEBITO:

10 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

12 ALTRI

ALTRE PASSIVITÀ:

14 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRE

Voce: **58440**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte dell’intermediario nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di *derecognition* della IAS 39.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

04 CON BANCHE

06 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

30 CON BANCHE

32 CON CLIENTELA

Voce: **58445**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 02** DI BASE
- 04** SUPPLEMENTARE
- 06** DI TERZO LIVELLO
- 08** ALTRI

Voce: **52632**

FINANZIAMENTI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

DA RICEVERE DA:

BANCHE:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

ALTRI INTERMEDIARI:

06 POSIZIONI LUNGHE

08 POSIZIONI CORTE

Voce: **58465**

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI A

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

BANCHE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Sottosezione:

12 – SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Voce: **52503**

ATTIVITÀ FINANZIARIE RIFERITE AI CONTI DI PAGAMENTO E/O ALLA MONETA ELETTRONICA

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce le forme tecniche di impiego delle disponibilità della clientela la cui contropartita contabile è il conto di pagamento e/o la moneta elettronica emessa (cfr. art. 114 quinquies 1, 114 duodecies e 114 terdecies del TUB).

Per la definizione di conto di pagamento e di moneta elettronica cfr. Avvertenze Generali, par. 12.4 e 12.5.

02 CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

04 DEPOSITI BANCARI

La presente sottovoce va dettagliata per banca depositaria (codice censito).

06 TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI

Per la definizione di titoli qualificati si veda il Regolamento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012 “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica”.

La presente sottovoce va dettagliata secondo l’attributo “codice titolo”.

08 FONDI COMUNI

Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012 “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica”.

La presente sottovoce va dettagliata secondo l’attributo “codice titolo”.

Voce: **52505**

CONTI DI PAGAMENTO DELLA CLIENTELA

Per la definizione di conto di pagamento cfr. Avvertenze Generali, par. 12.4.

Nel caso di conti utilizzati anche per finalità diverse da quelle dei servizi di pagamento, nella presente voce vanno indicati solo i saldi dei conti relativi alla prestazione dei servizi di pagamento. Formano oggetto di segnalazione il saldo in essere alla data di riferimento della segnalazione e il numero dei conti di pagamento della clientela.

È prevista la ripartizione per “tipo importo”.

02 CONTI DI PAGAMENTO CON SALDO INFERIORE O PARI A 100 EURO

04 CONTI DI PAGAMENTO CON SALDO SUPERIORE A 100 EURO

Voce: **52511**

FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO

Ammontare complessivo dei finanziamenti relativi a servizi di pagamento. L'importo da segnalare è al lordo delle rettifiche di valore.

La voce comprende anche i crediti erogati a seguito di operazioni di anticipo contante.

I finanziamenti vanno distinti, con riferimento alle sottovoci 02 e 04, per "tipologia di carta" (aziendale o personale), con riferimento alla sottovoce 06 per "tipo credito" e, con riferimento a tutte le voci, secondo l'attributo "qualità del credito".

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)

Ammontare dei crediti con rimborso a saldo rivenienti dall'utilizzo di carte di credito che prevedono contrattualmente solo tale modalità di regolamento nonché l'ammontare dei crediti con rimborso a saldo rivenienti dall'utilizzo di carte di credito per le quali è previsto contrattualmente anche il rimborso rateale, ma per le quali a fronte della possibilità contrattuale di effettuare il rimborso rateale o a saldo, il titolare abbia optato per quello a saldo. Non vanno pertanto inclusi gli importi per i quali il titolare abbia optato per il rimborso rateale, da segnalare nella successiva sottovoce relativa a carte di credito con rimborso rateale.

04 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE

Ammontare dei crediti rivenienti dall'utilizzo di carte di credito con rimborso rateale che prevedono contrattualmente solo tale modalità di regolamento nonché l'ammontare dei crediti con rimborso rateale rivenienti dall'utilizzo di carte di credito per le quali è previsto contrattualmente anche il rimborso a saldo, ma per le quali a fronte della possibilità contrattuale di effettuare il rimborso rateale o a saldo, il titolare abbia optato per quello rateale. Non vanno pertanto inclusi gli importi per i quali il titolare abbia optato per il rimborso a saldo, da segnalare nella precedente sottovoce relativa a carte di credito con rimborso a saldo.

06 ALTRI FINANZIAMENTI

Nella presente voce vanno segnalati i finanziamenti riferiti a servizi di pagamento diversi da quelli da rilevare nelle precedenti voci.

Voce: **52515**

FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO: RETTIFICHE DI VALORE EFFETTUATE

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sui finanziamenti connessi con i servizi di pagamento (cfr. voce 52511) distinto, con riferimento alle sottovoci 10 e 12, per “tipo credito”.

Le rettifiche di valore vanno inoltre distinte, con riferimento alle sottovoci dalla 02 alla 08 per “tipologia di carta” (aziendale o personale) , con riferimento alle sottovoci 02, 06 e 10, secondo l’attributo “qualità del credito”.

CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)

Cfr. sottovoce 52511.02.

02 SPECIFICHE

04 DI PORTAFOGLIO

CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE

Cfr. sottovoce 52511.04.

06 SPECIFICHE

08 DI PORTAFOGLIO

ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. sottovoce 52511.06.

10 SPECIFICHE

12 DI PORTAFOGLIO

Voce: **52521**

FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Ammontare dei finanziamenti connessi con i servizi di pagamento distinti per “provincia” o “Stato di residenza” del debitore, per “qualità del credito” e, con riferimento alla sottovoce 06, per “tipo credito”. Gli importi vanno inoltre distinti, con riferimento alle sottovoci 02 e 04, per “tipologia di carta” (aziendale o personale)

Gli importi da segnalare sono al lordo delle rettifiche di valore.

02 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)

Cfr. sottovoce 52511.02.

04 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE

Cfr. sottovoce 52511.04.

06 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. sottovoce 52511.06.

Voce: **52525**

SERVIZI DI PAGAMENTO: FLUSSO NUOVI CONTRATTI

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1; per la definizione di carte di debito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.2; per la definizione di conto di pagamento cfr. Avvertenze Generali, par. 12.4.

Forma oggetto di segnalazione nella presente voce il numero di nuovi contratti stipulati dall'intermediario segnalante nel trimestre di riferimento della segnalazione. E' richiesta la ripartizione per "canali distributivi". I valori segnalati sono i medesimi di quelli previsti nella voce 46416 "Rete di distribuzione di prodotti e servizi".

02 CARTE DI CREDITO

04 CARTE DI DEBITO

06 CONTI DI PAGAMENTO

Voce: **52530**

SERVIZI DI PAGAMENTO: TURNOVER

Cfr. voce 52511 – “Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento”.

Valore totale dei finanziamenti erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di riferimento della segnalazione (ad esempio, nella segnalazione riferita al 31 marzo vanno segnalati i finanziamenti erogati dal 1° gennaio fino al 31 marzo; nella segnalazione riferita al 30 giugno vanno segnalati i finanziamenti erogati dal 1° gennaio fino al 30 giugno).

La sottovoce 06 va distinta per “tipo credito”.

- 02** CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)
- 04** CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE
- 06** ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **46436**

ESTRATTI CONTO DI CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Nella presente voce va segnalato il numero e l'importo degli estratti conto emessi nel periodo di riferimento relativi all'utilizzo delle carte di credito emesse dall'istituto di pagamento segnalante.

La presente voce va segnalata con cadenza semestrale.

REGOLATI MEDIANTE:

02 ADDEBITO IN C/C BANCARIO

03 ADDEBITO IN CONTO DI PAGAMENTO

04 ADDEBITO TRAMITE RETE

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce gli estratti conto inviati tramite rete (es. Internet) e regolati dall'intestatario del rapporto sempre tramite rete.

12 ALTRI STRUMENTI

Voce: **46440**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati.

La presente voce riguarda l'attività svolta dagli enti in veste di "acquirer"⁽¹⁾ e pertanto va segnalata solo dagli enti che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata da enti che, pur avendo negoziato voucher di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso. Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte".

OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite terminale elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

12 DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

14 EMITTENTI NAZIONALI

15 EMITTENTI ESTERI

ALTRE OPERAZIONI

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

18 DALL'ENTE SEGNALANTE

¹ Si considera *acquirer* l'intermediario che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di *acquiring*) è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché, di norma, del trasferimento di fondi a favore dell'esercente. Inoltre, l'intermediario *acquirer* aderisce a circuiti internazionali e applica apposite commissioni agli esercenti convenzionati per il servizio reso.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

DA ALTRI ENTI:

22 EMITTENTI NAZIONALI

24 EMITTENTI ESTERI

Voce: **52222**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni di cui alla voce 46440 distinte per modalità di trattamento.

Ai fini dell'individuazione degli intermediari tenuti a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

ALTRE

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **46442**

UTILIZZI FRAUDOLENTI DELLE CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi, ricondotte, di norma, alla data di effettuazione della spesa da parte del titolare.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle date di riferimento del 31 dicembre e del 30 giugno. Il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun semestre.

Dovranno essere segnalati gli utilizzi fraudolenti ripartiti per causale di frode.

Non formano oggetto di segnalazione nella presente voce i mancati pagamenti connessi con l'insolvenza o la morosità del titolare della carta di credito.

OPERAZIONI DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

08 DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

10 EMITTENTI NAZIONALI

12 EMITTENTI ESTERI

Voce: **46444**

UTILIZZI FRAUDOLENTI DELLE CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi, ricondotte, di norma, alla data di effettuazione della spesa da parte del titolare.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenute a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle date di riferimento del 31 dicembre e del 30 giugno. Il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun semestre.

Dovranno essere segnalati gli utilizzi fraudolenti, ripartiti per causale di frode.

Non formano oggetto di segnalazione nella presente voce i mancati pagamenti connessi con l'insolvenza o la morosità del titolare della carta di credito.

04 PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI

06 SU RETE

Utilizzi fraudolenti su transazioni eseguite su rete (es. Internet).

12 SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA

Utilizzi fraudolenti su transazioni eseguite a distanza attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero della carta di credito. Per tale sottovoce è richiesta l'indicazione del canale (postale, telefonico, televisivo o altro).

14 PER OPERAZIONI DI ANTICIPO DI CONTANTI

Voce: **46448**

CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

La presente voce va segnalata dai soli istituti di pagamento che emettono proprie carte di credito. Pertanto tale voce non deve essere segnalata dagli istituti di pagamento che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti.

Le carte vanno distinte tra carte aziendali e carte personali.

02 CO-BRANDED

Numero delle carte di credito emesse dall'ente segnalante in collaborazione con altri operatori offerenti beni o servizi.

06 ALTRE

Voce: **46452**

CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE PER FUNZIONI

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le carte vanno distinte tra carte aziendali e carte personali.

02 MONOFUNZIONALI

06 MULTIFUNZIONALI

Numero delle carte utilizzabili su ATM e POS anche con funzioni di carte di debito, cioè determinando a fronte di ogni operazione di prelievo o pagamento, un addebito in conto eseguito, di norma, entro il giorno successivo all'operazione.

Voce: **46456**

POSIZIONI SULLE QUALI LE CARTE DI CREDITO INSISTONO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Le posizioni vanno riferite ai soggetti ai quali fa capo il regolamento delle diverse carte di credito emesse. In particolare, nel caso di carte supplementari associate ad una carta principale va segnalata un'unica posizione; medesima indicazione nel caso di più carte rilasciate ad esponenti di un'azienda il cui regolamento faccia capo all'azienda stessa.

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le posizioni vanno distinte a secondo che riferiscano a carte aziendali o carte personali.

Voce: **46460**

POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero delle posizioni, riferite ai soggetti, sulle quali è stata registrata almeno una operazione nell'anno.

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le posizioni vanno distinte a secondo che riferiscano a carte aziendali o carte personali.

CON REGOLAMENTO:

02 CON ADDEBITO IN CONTO

Numero delle posizioni regolate mediante l'addebito preautorizzato in conto corrente o sul conto di pagamento.

06 CON ALTRI STRUMENTI

Numero delle posizioni regolate mediante assegni bancari, circolari, ecc.

CON MODALITÀ DI RIMBORSO:

10 IN UN'UNICA SOLUZIONE

14 CON RATEIZZAZIONE

CON LIMITE DI SPESA:

18 FINO A 1.500 EURO

22 SUPERIORE A 1.500 EURO

26 SENZA LIMITE DI SPESA

Voce: **46464**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

È prevista la ripartizione per Stato presso cui è ubicata l'apparecchiatura (variabile "Stato di controparte").

DALL'ENTE SEGNALANTE A:

02 PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Anticipi di contante effettuati dall'ente segnalante a favore dei titolari di carte emesse dall'ente stesso.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

Anticipi di contante effettuati dall'ente segnalante a titolari di carte emesse da altre società sia italiane che estere.

04 DI EMITTENTI NAZIONALI

08 DI EMITTENTI ESTERI

DA ALTRI ENTI EMITTENTI A:

10 PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE

Anticipi di contante a favore di possessori di carte di credito emesse dall'ente segnalante effettuati da altre società emittenti.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

Voce: **46468**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni effettuate dai titolari delle carte di credito emesse dall'istituto di pagamento.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Per tale voce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali e la ripartizione per "Stato di controparte".

04 PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero.

06 SU RETE

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete (es. Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

10 SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti a distanza attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero della carta di credito, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete di cui alla precedente sottovoce. Per tale sottovoce è richiesta l'indicazione del canale (postale, telefonico, televisivo o altro).

Voce: **52232**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni di cui alla voce 46468 distinte per modalità di trattamento.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO “ON LINE”:

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRE:

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **46545**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: RIPARTI- ZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni con carte di credito effettuate presso esercizi convenzionati, nel periodo di riferimento della segnalazione.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

Le informazioni della presente voce, avente il medesimo contenuto informativo della voce 46440, vanno segnalate semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

02 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

Per categoria commerciale dell'esercizio.

06 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Per provincia di esecuzione dell'operazione.

Voce: **46550**

CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Va segnalato il numero delle carte di credito emesse dall'istituto di pagamento, alla data di riferimento della segnalazione, sia direttamente che tramite altri operatori, suddivise per provincia di residenza del titolare della carta.

Per tale voce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Ai fini della compilazione della presente voce per "periodo di riferimento" si intende dal 1° gennaio alla data di segnalazione.

ATTIVE:

Per le carte attive viene richiesta anche l'indicazione della tecnologia utilizzata (EMV compliant, non EMV compliant)

01 SU RETE

Carte utilizzate almeno una volta nel "periodo di riferimento" su rete (es. Internet).

03 ALTRO

Carte utilizzate almeno una volta nel "periodo di riferimento" ad esclusione di quelle segnalate nella sottovoce 46550.01.

06 NON ATTIVE

Carte che non sono state mai utilizzate nel "periodo di riferimento".

BLOCCATE:

Numero delle carte di credito bloccate a qualsiasi titolo. Per tale sottovoce è richiesto di specificare la causale distinguendo tra blocco di sicurezza (a causa di furti, smarrimenti e utilizzi fraudolenti), blocco per insolvenza e blocco tecnico (blocchi diversi dai precedenti o natura del blocco non determinabile).

12 BLOCCO DI SICUREZZA

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

14 BLOCCO PER INSOLVENZA

16 BLOCCO TECNICO

Voce: **52240**

CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE: ADESIONE AI SISTEMI DI SICUREZZA

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1

Numero e importo delle operazioni con carte di credito di cui alla voce 46550.01 distinte a seconda dell'adesione o meno a sistemi di sicurezza.

CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:

I sistemi di sicurezza delle transazioni online (e-commerce) da considerare - ai fini della compilazione delle presenti sottovoci - sono i protocolli che prevedono l'autenticazione certificata e centralizzata degli utenti sul web (es. Verified by Visa - VbV, Secure Code Mastercard - SCM).

02 NUMERO

04 IMPORTO

CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **52242**

CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni rivenienti dall'utilizzo di carte di credito soggette a revoca di utilizzo per insolvenza nel trimestre di riferimento, distinte per soggetto al quale riferire il relativo rischio e per provincia di residenza del titolare della carta.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

CON RISCHIO A CARICO DI TERZI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **46555**

CARTE DI CREDITO: ESERCIZI CONVENZIONATI

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero degli esercizi, alla data di riferimento della segnalazione, con i quali l'ente segnalante ha in essere una convenzione per l'accettazione di pagamenti con carte di credito, distinto per categoria commerciale e provincia della sede legale dell'esercizio stesso.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

Per esercizi convenzionati attivi si intendono quelli che hanno originato almeno un'operazione nel periodo di riferimento.

Ai fini della compilazione della presente voce per "periodo di riferimento" si intende dal 1° gennaio alla data di segnalazione.

ATTIVI SENZA TERMINALE POS:

16 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

18 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS:

20 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

22 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ATTIVI CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali POS installati o meno dall'ente segnalante.

24 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:
ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet).

26 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:
ALTRI ESERCIZI CONVEZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

28 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON ATTIVI CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali POS installati o meno dall'ente segnalante.

30 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:
ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet)

32 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:
ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

34 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **3229**

POINTS OF SALE (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'istituto di pagamento segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono utilizzare carte di credito e/o di debito tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dallo stesso intermediario segnalante o dal gruppo di società offerente il servizio.

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

12 RETE AZIENDALE

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite unicamente dall'azienda segnalante che non consentono di operare ai titolari di carte emesse da altre società.

14 RETE INTERAZIENDALE

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite dall'azienda segnalante che consentono di operare anche ai titolari di carte emesse da altre società in quanto poste in circolarità con sistemi P.O.S. facenti capo ad altri intermediari.

Voce: **58586**

POINTS OF SALE (P.O.S.) CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche installate presso esercizi con i quali l'istituto di pagamento segnalante ha stipulato uno specifico contratto di "acquiring". Per la definizione di acquirer si vede la voce 58630.

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON L'ENTE SEGNALANTE:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante risulta l'unico "acquirer".

MONOCIRCUITO

02 CIRCUITO CARTE DI DEBITO

06 ALTRO CIRCUITO

MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

10 CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte di debito.

14 ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte diverse da carte di debito (ad es. carte di credito).

18 CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare con più tipologie di carta di pagamento (es. carte di debito, carte di credito, carte prepagate etc.).

CONVENZIONATI CON PIÙ SOGGETTI:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante non risulta essere l'unico "acquirer".

MONOCIRCUITO

22 CIRCUITO CARTE DI DEBITO

26 ALTRO CIRCUITO

MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

30 CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Cfr. sottovoce 58586.10.

34 ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.14.

38 CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.18.

Voce: **58550**

BONIFICI DISPOSTI DALLA CLIENTELA

Per bonifico si intende l'ordine impartito da un cliente al proprio istituto di pagamento di mettere una data somma a disposizione di un terzo beneficiario del pagamento.

Nella segnalazione vanno inclusi i giroconti - ossia i trasferimenti di fondi tra conti intestati al medesimo cliente - tra conti aperti presso banche o istituti di pagamento diversi; vanno invece esclusi i giroconti tra i conti aperti all'interno dello stesso istituto di pagamento.

Con riguardo agli ordini multipli - ossia disposti da clienti relativi a una pluralità di bonifici (es. per pagamento stipendi) - vanno rilevati i bonifici eseguiti e non gli ordini.

Vanno inoltre inclusi:

- i pagamenti disposti dagli enti pubblici, in genere a fronte di mandati;
- i bonifici permanenti ossia le disposizioni di pagamento ricorrenti, di norma di importo fisso (es. pagamento affitto), che l'istituto di pagamento esegue a fronte di un ordine permanente impartito da un proprio cliente;

Vanno invece esclusi:

- i trasferimenti di fondi a favore di esercenti commerciali derivanti dall'utilizzo di carte di debito o di credito e quelli a favore di beneficiari di incassi con addebito preautorizzato e di altri incassi conto terzi;
- i bonifici inviati all'estero dall'istituto di pagamento segnalante ma disposti dalla clientela presso altre banche o altri istituti di pagamento.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo" per "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "modalità di avvio". Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell'istituto di pagamento presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Per lo "Stato di controparte" il riferimento è l'istituto di pagamento presso cui è acceso il conto del beneficiario.

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

Bonifici disposti dal cliente ordinante mediante l'utilizzo di supporti cartacei (lettera o modulistica di sportello).

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

Bonifici disposti mediante l'utilizzo di supporti magnetici o A.T.M.

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

Bonifici disposti mediante collegamenti telematici (diversi da internet) o telefonici (ivi inclusi i messaggi inviati attraverso telefoni tipo SMS).

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

Bonifici disposti mediante reti aperte (ivi inclusi i messaggi Extranet o Internet inviati con dispositivi diversi dal PC, quali ad esempio i dispositivi WAP).

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58555**

BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Per la definizione di “bonifico” si veda la voce 58550.

Sono inclusi i bonifici messi a disposizione dei beneficiari e i vaglia postali internazionali.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso cui il cliente detiene il conto.

La variabile “Stato di controparte” va riferita alla banca o all’istituto di pagamento dell’ordinante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58560**

OPERAZIONI DI “MONEY TRANSFER”

Per la definizione di Money Transfer, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.3.

La presente voce ha periodicità trimestrale e si riferisce alle sole operazioni poste in essere nel trimestre di riferimento.

OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “provincia di esecuzione dell’operazione”, per “canale distributivo” e per “classe di importo”.

IN ENTRATA:

La variabile “Stato di controparte” va riferita all’ordinante.

La provincia si riferisce a quella della filiale dell’istituto di pagamento presso cui il beneficiario ha prelevato l’importo trasferito.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

IN USCITA:

La variabile “Stato di controparte” va riferita al destinatario dell’importo trasferito.

La provincia si riferisce a quella del punto vendita presso cui viene eseguita l’operazione.

18 NUMERO

22 AMMONTARE

OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA L’INTERMEDIARIO

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “Stato di esecuzione dell’operazione”, per “canale distributivo” e per “classe di importo”.

IN ENTRATA:

La variabile “Stato di controparte” va riferita all’ordinante.

Lo Stato di esecuzione dell'operazione si riferisce a quello della filiale dell'istituto di pagamento presso cui il beneficiario ha prelevato l'importo trasferito.

26 NUMERO

30 AMMONTARE

IN USCITA:

La variabile "Stato di controparte" va riferita al destinatario dell'importo trasferito.

Lo Stato di esecuzione dell'operazione si riferisce a quello del punto vendita presso cui viene eseguita l'operazione.

34 NUMERO

38 AMMONTARE

Voce: **58565**

ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” per “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “modalità di avvio”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale il cliente detiene il conto addebitato.

A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PRE-AUTORIZZATE:

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti a fronte di disposizioni di incasso impartite (all’istituto di pagamento segnalante o ad altro istituto di pagamento o banca) dal beneficiario, sulla base di preautorizzazione rilasciata dal cliente debitore. Vanno inclusi sia gli addebiti preautorizzati effettuati a fronte di disposizioni di incasso conformi a standard definiti in ambito interbancario (es. Rapporti Interbancari Accentrati - R.I.A., Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D.) sia quelli eseguiti a fronte di disposizioni non standardizzate.

Vanno anche inclusi gli addebiti originati da disposizioni provenienti dall’estero.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE:

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti per il pagamento di cambiali, tratte, ricevute bancarie cartacee, incassi mediante avviso (Mav), ricevute bancarie elettroniche (RiBa) e ricevute similari.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58567**

ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Accrediti eseguiti su conti a fronte di disposizioni di incasso presentate dalla clientela, sulla base di preautorizzazioni rilasciate dai debitori.

È prevista la ripartizione per “modalità di avvio”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale il cliente detiene il conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58569**

RICEVUTE BANCARIE ELETTRONICHE E SIMILARI

Ricevute bancarie elettroniche (RiBa) ed altre disposizioni di incasso presentate mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici da propria clientela che, nel periodo di rilevazione, sono scaduti presso l'intermediario segnalante o sono stati da esso inviati a banche o intermediari, italiani o esteri, per l'incasso. Sono escluse le disposizioni di incasso eseguite mediante addebiti preautorizzati e gli incassi mediante avviso (Mav).

È prevista la ripartizione per Stato dello sportello presso cui l'operazione viene eseguita (variabile "Stato di controparte").

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58575**

INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV)

Operazioni standardizzate di incasso mediante avviso presentate dal beneficiario all'istituto di pagamento segnalante e non preventivamente domiciliate presso lo stesso istituto di pagamento o presso altra banca/istituto di pagamento.

La segnalazione fa carico all'istituto di pagamento presso cui il beneficiario del pagamento ha presentato gli avvisi di incasso.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “Stato di controparte”.

02 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58577**

BOLLETTINI DI CONTO

Gli istituti di pagamento dovranno segnalare gli incassi effettuati per il tramite di bollettini postali, bancari (es. “Freccia”) e/o altre analoghe operazioni di incasso effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato tra l’istituto di pagamento e l’impresa creditrice. Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato di controparte”.

La variabile “settore di attività economica” va riferita al cliente beneficiario del pagamento. La “provincia di esecuzione dell’operazione” si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale l’operazione viene effettuata dal cliente ordinante.

02 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

04 AMMONTARE

Voce: **58590**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE)

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'istituto di pagamento, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, abilitate ad operare con il pubblico, che consentono l'effettuazione di operazioni di cassa con il contestuale aggiornamento del saldo dei conti di pertinenza della clientela ed, eventualmente, di altre operazioni con carattere sia dispositivo (giroconti, bonifici, ecc.) sia informativo (interrogazioni su saldi e movimenti dei conti ecc.).

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per "provincia di sportello" e per "Stato di controparte" riferite, rispettivamente, alla provincia e allo Stato in cui è insediata l'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'istituto di pagamento segnalante.

PRESSO SPORTELLI:

A.T.M. collocati presso le dipendenze (sia all'interno sia all'esterno) dell'azienda dichiarante o nelle loro immediate adiacenze.

02 SOLO CASH DISPENSER

A.T.M. che consentono il solo prelievo di contante.

04 MULTIFUNZIONE

A.T.M. che consentono, oltre il prelievo di contante, ulteriori operazioni di pagamento (versamento di contante, bonifici, pagamento di utenze ecc.).

PRESSO IMPRESE O ENTI:

A.T.M. collocati presso imprese o enti in virtù di una specifica convenzione stipulata fra questi e l'istituto di pagamento, la cui operatività sia riservata al personale di tali imprese o enti.

12 SOLO CASH DISPENSER

14 MULTIFUNZIONE

IN LUOGO PUBBLICO:

A.T.M. posti a distanza dagli istituti di pagamento, collocati in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico.

22 SOLO CASH DISPENSER

24 MULTIFUNZIONE

Voce: **58595**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE)

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia di sportello”. Tale ultima si riferisce alla provincia di installazione dell’apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l’istituto di pagamento segnalante. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le apparecchiature “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 CIRCUITO NAZIONALE

Numero degli A.T.M. abilitati esclusivamente ai circuiti nazionali.

04 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Vanno segnalati gli A.T.M. non compresi nella precedente sottovoce 02.

Voce: **58607**

SERVIZI TELEMATICI O A DISTANZA DEL TIPO HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Servizi (dispositivi e/o informativi) prestati alla clientela per via telematica. Sono invece esclusi i servizi di *phone banking* che vanno segnalati nella voce 58610 “servizi telematici diversi da *home* e *corporate banking*: numero di clienti”.

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali l’istituto di pagamento segnalante offre servizi della specie tramite collegamenti diretti, reti bancarie o non bancarie e tramite Internet.

Nel caso di un cliente che operi tramite più di una rete, va indicato il numero di collegamenti mediante i quali il singolo cliente opera.

Nel caso di servizi interbancari di *corporate banking* o di *cash management* che prevedano la distinzione tra istituto di pagamento “proponente” o “attivo” (che assiste il cliente nella realizzazione del collegamento direttamente o tramite una struttura tecnica delegata) e istituto di pagamento/banca “passiva” (che prende in carico le disposizioni pervenute dall’istituto di pagamento “attivo” e/o invia a quest’ultima flussi informativi sullo stato dei conti), la segnalazione va riferita esclusivamente ai clienti per i quali l’istituto di pagamento opera come istituto di pagamento “attivo”; non vanno invece considerati i clienti per i quali l’istituto di pagamento segnalante opera come istituto di pagamento “passiva”.

Nei servizi offerti tramite Internet vanno segnalati i clienti che hanno stipulato con l’istituto di pagamento segnalante appositi contratti per l’accesso a servizi informativi e/o dispositivi tramite Internet e che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell’anno.

Nei servizi offerti su altre reti sono compresi i collegamenti attivati attraverso: i) la rete di proprietà dell’istituto di pagamento segnalante; ii) le reti di proprietà di più banche o di società collegate o controllate da una o più banche; iii) la Rete Nazionale Interbancaria; iv) reti non bancarie “chiuse” di proprietà di società private di servizi telematici a valore aggiunto controllate da operatori non bancari; v) Videotel.

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo dei clienti alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

TRAMITE INTERNET:

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

- 06** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 08** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE
- TRAMITE ALTRE RETI:
- 16** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 18** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE
- SERVIZI A ENTI E IMPRESE:
- TRAMITE INTERNET:
- 20** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 22** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE
- TRAMITE ALTRE RETI:
- 26** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 28** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58610**

SERVIZI “TELEMATICI” DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali l’istituto di pagamento segnalante offre servizi della specie.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo degli operatori alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PHONE BANKING:

Nell’ambito del phone banking vanno classificati i servizi attivabili via telefono mediante la mera digitazione di appositi codici e quelli che pur permettendo di interagire con un operatore presuppongono comunque la digitazione di appositi codici necessari per l’identificazione del cliente stesso.

PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

02 CON FUNZIONI INFORMATIVE

06 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

10 CON FUNZIONI INFORMATIVE

14 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

ALTRI:

Ad esempio, servizi telematici offerti dall’istituto di pagamento segnalante ai propri dipendenti mediante terminali utilizzati in ufficio per l’esercizio dell’attività lavorativa.

18 CON FUNZIONI INFORMATIVE

22 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58620**

CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato il numero delle carte di debito in essere a fine anno rilasciate dall’istituto di pagamento dichiarante, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilite. Pertanto, nel caso, ad esempio, di istituti di pagamento che aderiscono al circuito Pagobancomat, tale voce va segnalata dai soli istituti di pagamento che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate).

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le carte di debito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

SOLO CIRCUITO NAZIONALE:

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti nazionali.

02 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

04 UTILIZZABILI SU ATM E POS

CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE:

Vanno segnalate le carte di debito non comprese nelle precedenti sottovoci 02 e 04

06 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

08 UTILIZZABILI SU ATM E POS

Voce: **58625**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

Per la definizione di carte di debito, cfr. "Avvertenze Generali", par. 12.2.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "settore di attività economica".

SU ATM DELL'AZIENDA:

NUMERO:

01 PRELIEVI

03 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

05 PRELIEVI

07 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

NUMERO:

09 PRELIEVI

10 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

11 PRELIEVI

13 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU POS DELL'AZIENDA STESSA:

12 NUMERO

14 AMMONTARE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

16 NUMERO

18 AMMONTARE

Voce: **58630**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta degli istituti di pagamento in veste di “acquirer” ⁽¹⁾ e pertanto va segnalata dai soli istituti di pagamento che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “provincia di esecuzione dell'operazione”. Per “Stato di controparte” si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVEZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:

È prevista la ripartizione per “categoria esercizi convenzionati”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

¹ Si considera “acquirer” l'istituto di pagamento che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di “acquiring”), è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché di norma del trasferimento dei fondi a favore dell'esercente.

Voce: **58670**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “causale frode”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE:

PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “causale frode”.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ALTRI ESERCENTI:

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI POS GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “causale frode”.

14 NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

16 AMMONTARE

Voce: **58672**

ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI

CARTE DI CREDITO

RAMO ISSUING

02 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

04 ONERI ACCESSORI

RAMO ACQUIRING

06 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

08 ONERI ACCESSORI

CARTE DI DEBITO

RAMO ISSUING

10 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

12 ONERI ACCESSORI

RAMO ACQUIRING

14 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

16 ONERI ACCESSORI

Voce: **58742**

ALTRI ONERI

Oneri diversi da quelli per gli utilizzi fraudolenti di carte di credito e di debito sostenuti dall'istituto di pagamento segnalante, connessi con il non regolare svolgimento dei processi di emissione e gestione.

CARTE DI CREDITO

RAMO ISSUING:

02 **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

04 **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

RAMO ACQUIRING:

06 **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

08 **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

CARTE DI DEBITO

RAMO ISSUING:

10 **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

12 **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

RAMO ACQUIRING:

14 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

16 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Voce: **47044**

RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO

Importo dei rimborsi assicurativi percepiti dall'ente segnalante a fronte delle perdite da utilizzi fraudolenti di carte di credito.

Voce: **58750**

COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

02 CON MODALITÀ TRADIZIONALE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

04 CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci da 58550.34 a 58550.52.

06 RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.

Voce: **58755**

COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO

02 PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.02 e 58565.04.

06 PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.10 e 58565.12.

08 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 58567.

10 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58569 e 58575.

Voce: **58760**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

.

Per le sottovoci 04 e 06 è prevista la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

02 SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'utilizzo di carte di debito a fronte delle operazioni di prelievo di contante da ATM di cui alle voci 58625.02 e 58625.06.

04 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA

Ammontare delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall'istituto di pagamento segnalante (cd. *merchant fees*) in qualità di soggetto “*acquirer*” (per la definizione cfr. voce 58630), a fronte di operazioni di pagamento con carte di debito di cui alle voci 58630.02 e 58630.04.

06 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

Ammontare altri proventi da esercenti convenzionati con l'istituto di pagamento, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce 58760.04. La presente sottovoce si riferisce all'operatività con carte di debito svolta dagli istituti di pagamento segnalanti in veste di “*acquirer*” (cfr. voce 58630).

08 ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA

Ammontare dei canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all'emissione della carta, applicati alla clientela titolare.

Voce: **58765**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

È prevista, limitatamente alle sottovoci 08 e 10, la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

Ai fini dell’individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le sottovoci 08 e 10 vanno segnalate dai soli istituti di pagamento che agiscono nella veste di “*acquirer*” di carte di credito proprie o emesse da altri soggetti.

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

Commissioni maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante a seguito di rimborso rateale, anticipo contante, acquisto beni o servizi (es. pedaggio autostrada, carburante), rimborsi spese e diritti su oscillazione cambi.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l’ente emittente per operazioni di pagamento con carte di credito (cd. *merchant fee*).

10 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

Proventi da esercenti convenzionati con l’istituto di pagamento segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce (es. gestione terminale POS, canoni, etc.).

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Voce: **58767**

COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO

02 PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

04 ALTRO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Voce: **58778**

COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER

02 ATTIVE

04 PASSIVE

Voce: **58780**

RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO DI PAGAMENTO

06 COMMISSIONI

Figurano nella presente sottovoce i proventi rivenienti dall'applicazione di spese periodiche o variabili sui conti della propria clientela.

08 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Figurano nella presente sottovoce i proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

Voce: **58170**

MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i soli fondi caricati che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere “liberi” cioè che non siano già stati utilizzati in pagamenti.

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

12 **DISPOSITIVO DI ACCESSO**

Per la definizione di “supporto fisico” cfr. voce 58633 sottovoce 12.

14 **BORSELLINO ELETTRONICO**

Per la definizione di “borsellino elettronico” cfr. voce 58633 sottovoce 14.

16 **SU NETWORK**

Per la definizione di “NETWORK” cfr. voce 58633 sottovoce 16.

18 **ALTRO**

Per la definizione di “altro” cfr. voce 58633 sottovoce 18.

Voce: **58633**

MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Non formano oggetto di segnalazione gli strumenti rilasciati ad esercenti commerciali utilizzabili esclusivamente per ricevere pagamenti effettuati dalla clientela e per riversare tali fondi su conti correnti e/o di pagamento ⁽¹⁾.

Va segnalato il numero degli strumenti in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelli bloccati o disabilitati.

Limitatamente alle sottovoci 02 , 12 e 14 è prevista la ripartizione per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PER TIPOLOGIA:

02 **NOMINATIVI**

04 **ANONIMI**

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

12 **DISPOSITIVO DI ACCESSO**

Vanno indicate le carte fisiche emesse dall’ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario non direttamente memorizzato sulla carta stessa.

14 **BORSELLINO ELETTRONICO**

Vanno indicate le carte fisiche emesse dall’ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario direttamente memorizzato sulla carta stessa.

16 **NETWORK**

Nel network il valore monetario è memorizzato sul server centrale (dotato del relativo software), accessibile dall’utente tramite codice di accesso

¹ Gli strumenti in questione si riferiscono a dispositivi emessi a favore di esercenti commerciali al solo fine di consentire loro di ricevere i pagamenti relativi ai beni o servizi offerti. Tali dispositivi non consentono in alcun modo di attivare funzionalità di prelievo di contante o di pagamento.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

senza l'impiego di una carta fisica (ad esempio “*virtual card*” o “*scratch card*”).

18

ALTRO

Vanno inclusi in questa voce gli strumenti di moneta elettronica non considerati nelle precedenti sottovoci 12, 14 e 16 (ad es. valore monetario memorizzato su PC utente, tablet, smartphone, etc.).

Voce: **58635**

MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ISSUING)

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'intermediario segnalante.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte".

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI:

Operazioni effettuate sia in Italia che all'estero. Vanno ricompresi anche i pagamenti eseguiti a "distanza" attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del "numero creditori identificazione" dello strumento, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete aperta (Internet).

02 NUMERO

06 AMMONTARE

SU RETE:

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete aperta (Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

26 NUMERO

30 AMMONTARE

Voce: **58640**

MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all'estero.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione".

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

È prevista la ripartizione per "categoria esercizi convenzionati".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO:

Operazioni di prelevamento di contante effettuate presso ATM gestiti dall'intermediario segnalante con strumenti di moneta elettronica propri e/o emessa da altri soggetti.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58642**

ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

PER UTILIZZO INTEGRALE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero delle operazioni di pagamento che hanno determinato l'esaurimento delle disponibilità di moneta elettronica e di quelle relative al rimborso di posizioni estinte per scadenza del periodo contrattuale nel periodo di riferimento della segnalazione.

02 NUMERO

OPERAZIONI DI RIMBORSO

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'importo di operazioni di pagamento che hanno determinato un rimborso parziale delle disponibilità di moneta elettronica nel periodo di riferimento della segnalazione.

08 NUMERO

10 IMPORTO

Voce: **58645**

MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Numero degli strumenti e ammontare della moneta elettronica emessi nel periodo di riferimento (distinti tra prima emissione e successive operazioni di ricarica).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

PRIMA EMISSIONE

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58650**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o “virtuali” (ossia operanti tramite Internet), per i quali l’azienda svolge funzioni di “acquirer” relativamente agli acquisti effettuati con “moneta elettronica. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Gli esercizi commerciali presso i quali è possibile effettuare pagamenti sia tramite terminali installati presso di essi sia via Internet vanno segnalati in entrambe le categorie (esercizi tradizionali ed esercizi virtuali).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

ESERCIZI TRADIZIONALI

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| 01 | ATTIVI SENZA TERMINALE POS |
| 03 | NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS |
| 04 | ATTIVI CON TERMINALE POS |
| 05 | NON ATTIVI CON TERMINALE POS |
| 06 | ESERCIZI VIRTUALI |

Voce: **58675**

UTILIZZI FRAUDOLENTI DI MONETA ELETTRONICA

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante effettuate con strumenti emessi dall'ente segnalante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell'operazione”, per “Stato di controparte” e per “causale frode”.

OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE:

SU RETE

06 NUMERO

10 AMMONTARE

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI

Vanno incluse anche le frodi con pagamenti eseguiti a “distanza” (es. via telefono o posta).

14 NUMERO

18 AMMONTARE

SU ATM

20 NUMERO

22 AMMONTARE

Voce: **58735**

VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

È prevista la distinzione per "Stato della controparte", "settore di attività economica" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

04 NUMERO

06 AMMONTARE

Voce: **58770**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo di riferimento della segnalazione dovute dai possessori di moneta elettronica emessa dall'ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela a fronte di operazioni di pagamento o prelievo di contante effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione con moneta elettronica. Vanno incluse le commissioni di ricarica.

06 SU ATM DI PROPRIETÀ O GESTITI DALL'INTERMEDIARIO

Ammontare delle commissioni applicate ai possessori di moneta elettronica per operazioni di prelievo su ATM di proprietà o gestiti dall'intermediario segnalante, di cui alle voci 58640.06 e 58640.08.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'INTERMEDIARIO

È prevista la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l'ente emittente per operazioni di pagamento con moneta elettronica (cd. *merchant fee*) di cui alle voci 58640.02 e 58640.04.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Sottosezione:

13 – PERDITE STORICAMENTE REGistrate SULLE POSIZIONI IN DEFAULT

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Voce: **55300**

EAD

Voce: **55302**

VARIAZIONE EAD

INTERESSI CONTRATTUALIZZATI CAPITALIZZATI

02 VALORI NOMINALI

04 VALORI ATTUALI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

06 VALORI NOMINALI

08 VALORI ATTUALI

Voce: **55304**

RECUPERI

RIMBORSI

02 VALORI NOMINALI

04 VALORI ATTUALI

REALIZZAZIONI DA VENDITA BENI EX-LEASING

06 VALORI NOMINALI

08 VALORI ATTUALI

INCASSI DA CREDITI PER FACTORING

10 VALORI NOMINALI

12 VALORI ATTUALI

REALIZZI GARANZIE

14 VALORI NOMINALI

16 VALORI ATTUALI

INTERESSI DI MORA INCASSATI

18 VALORI NOMINALI

20 VALORI ATTUALI

ALTRO

22 VALORI NOMINALI

24 VALORI ATTUALI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Voce: **55306**

COSTI DIRETTI

02 VALORI NOMINALI

04 VALORI ATTUALI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Voce: **55308**

COSTI INDIRETTI

02 VALORI NOMINALI

04 VALORI ATTUALI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Voce: **55310**

COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI

02 VALORI NOMINALI

04 VALORI ATTUALI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 14 – Operazioni di prestito su pegno

Sottosezione:

14 – OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 14 – Operazioni di prestito su pegno

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 14 – Operazioni di prestito su pegno

Voce: **52652**

PRESTITI SU PEGNO: ESPOSIZIONE LORDA

Figura nella presente voce l'ammontare complessivo dei prestiti su pegno di cose mobili, al lordo delle rettifiche di valore, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **52654**

PRESTITI SU PEGNO: AMMONTARE DELLE RETTIFICHE DI VALORE EFFETTUATE

Ammontare delle rettifiche di valore effettuate sulle esposizioni rivenienti dall'attività di prestito su pegno, distinte per modalità (specifiche e di portafoglio)

02 SPECIFICHE

04 DI PORTAFOGLIO

Voce: **52658**

VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO

VARIAZIONI IN AUMENTO

NUOVE OPERAZIONI:

Figurano nelle seguenti sottovoci l'ammontare e il numero delle nuove operazioni di prestito su pegno di cose mobili effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione.

02 AMMONTARE

06 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI:

10 AMMONTARE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RIMBORSI:

Figura nella seguente sottovoce l'ammontare dei rimborsi (parziali o totali) relativi a operazioni di prestito su pegno di cose mobili riscossi nel periodo di riferimento della segnalazione.

14 AMMONTARE

CREDITI RECUPERATI CON LA VENDITA DI OGGETTI COSTITUITI IN PEGNO

Figura nella presente sottovoce l'importo dei crediti recuperati in seguito alla vendita di oggetti costituiti in pegno.

18 AMMONTARE

CANCELLAZIONI:

Figura nelle seguenti sottovoci l'ammontare delle cancellazioni (per perdite) di crediti su pegno di cose mobili effettuate dall'intermediario nel periodo di riferimento della segnalazione.

22 AMMONTARE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 14 – Operazioni di prestito su pegno

ALTRE VARIAZIONI:

24

AMMONTARE

Sezione:

III – DATI DI CONTO ECONOMICO

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

Sottosezione:

1 – COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Voce: **52440**

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI

La voce corrisponde alla voce 20 del Conto Economico nonché alla tabella 1.3 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

DEBITI VERSO BANCHE:

- 02** **RAPPORTI DI CONTO CORRENTE**
- 04** **MUTUI**
- 06** **ALTRI FINANZIAMENTI**
- 08** **PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI**
- 10** **ALTRE OPERAZIONI**

DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI:

- 12** **FINANZIAMENTI**
- 14** **PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI**
- 16** **ALTRI DEBITI**

DEBITI VERSO CLIENTELA:

- 18** **FINANZIAMENTI**
- 20** **PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI**
- 22** **ALTRI DEBITI**

TITOLI EMESSI:

- 24** **OBBLIGAZIONI**
- 30** **POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE**
- 32** **ALTRI**

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

- 34** PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE
- 36** PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE
- 38** ALTRE PASSIVITÀ
- 40** DIFFERENZIALI RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA

Voce: **52442**

COMMISSIONI PASSIVE

La voce corrisponde alla voce 40 del Conto Economico nonché alla tabella 2.2 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

02 **RAPPORTI DI CONTO CORRENTE CON BANCHE**

04 **ALTRI RAPPORTI FINANZIARI**

Ad esempio, per finanziamenti assunti, ecc.

06 **ATTIVITÀ CARATTERISTICA**

Commissioni passive rivenienti dall’attività caratteristica svolta dall’intermediario segnalante.

08 **SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO**

10 **PER EMISSIONE / GESTIONE DI CARTE DI CREDITO**

12 **DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DA TERZI**

14 **GARANZIE RICEVUTE**

16 **ALTRE COMMISSIONI**

Voce: **52444**

PERDITE DA NEGOZIAZIONE E MINUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE

La voce corrisponde alle colonne “Minusvalenze” e “Perdite da negoziazione” della tabella 4.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

- 01 PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:
- 06 PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 07 MINUSVALENZE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:
- 12 MINUSVALENZE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 13 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE: DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO
- 14 DIFFERENZIALI NEGATIVI SU STRUMENTI DERIVATI
- 16 MINUSVALENZE SU STRUMENTI DERIVATI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

Voce: **52446**

ONERI PER L'ATTIVITÀ DI COPERTURA

La voce corrisponde alla riga “Totale oneri dell’attività di copertura (B)” della tabella 5.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Voce: **52448**

**PERDITE DA REALIZZO E MINUSVALENZE RELATIVE AD
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE**

La voce corrisponde alle colonne “Minusvalenze” e “Perdite da realizzo” della tabella 6.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

PERDITE DA REALIZZO SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:

02 FINANZIAMENTI

05 ALTRE

12 PERDITE DA REALIZZO SU PASSIVITÀ FINANZIARIE

MINUSVALENZE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:

16 FINANZIAMENTI

19 ALTRE

28 MINUSVALENZE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE

30 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO

32 MINUSVALENZE E PERDITE DA REALIZZO SU DERIVATI

Voce: **52450**

PERDITE DA CESSIONE O RIAQUISTO

La voce corrisponde alla colonna “Perdita” della tabella 7.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

ATTIVITÀ FINANZIARIE:

CREDITI:

| | |
|-----------|--|
| 02 | RIFERITI ALL' ATTIVITÀ DI FACTORING E ALTRE Cessioni |
| 04 | RIFERITI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE |
| 06 | ALTRI |
| 07 | ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: |
| 12 | ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE FINO A SCADENZA |
| 16 | PASSIVITÀ FINANZIARIE |

Voce: **52452**

RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO SU CREDITI

La voce corrisponde alla colonna “Rettifiche di valore” della tabella 8.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Gli importi vanno distinti tra: 1) leasing finanziario, 2) factoring e altre cessioni 3) credito al consumo, 4) garanzie e impegni, 5) prestiti su pegno; 6) altri finanziamenti.

VERSO BANCHE:

SPECIFICHE:

CREDITI DETERIORATI:

| | |
|-----------|------------------------|
| 02 | SOFFERENZE |
| 05 | INADEMPIENZE PROBABILI |
| 09 | ESPOSIZIONI SCADUTE |
| 15 | DI PORTAFOGLIO |

VERSO ENTI FINANZIARI:

SPECIFICHE:

CREDITI DETERIORATI:

| | |
|-----------|------------------------|
| 22 | SOFFERENZE |
| 25 | INADEMPIENZE PROBABILI |
| 29 | ESPOSIZIONI SCADUTE |
| 35 | DI PORTAFOGLIO |

VERSO CLIENTELA:

SPECIFICHE:

CREDITI DETERIORATI:

| | |
|-----------|------------------------|
| 42 | SOFFERENZE |
| 45 | INADEMPIENZE PROBABILI |

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

49 ESPOSIZIONI SCADUTE

55 DI PORTAFOGLIO:

Voce: **52454**

RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

La voce corrisponde alla colonna “Rettifiche di valore” della tabella 8.2 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 04** TITOLI DI CAPITALE
- 06** QUOTE DI OICR
- 08** FINANZIAMENTI
- 10** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52456**

RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA

La voce corrisponde alla colonna “Rettifiche di valore” della tabella 8.3 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

SPECIFICHE:

02 TITOLI DI DEBITO

04 FINANZIAMENTI

06 ALTRE ATTIVITÀ

DI PORTAFOGLIO:

08 TITOLI DI DEBITO

10 FINANZIAMENTI

12 ALTRE ATTIVITÀ

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

Voce: **52459**

RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE

La voce corrisponde alla colonna “Rettifiche di valore” della tabella 8.4 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Voce: **52460**

SPESE AMMINISTRATIVE

SPESE PER IL PERSONALE:

Le sottovoci corrispondono alla voce 110.a del Conto Economico nonché alla tabella 9.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

PERSONALE DIPENDENTE:

- | | |
|-----------|---|
| 02 | SALARI E STIPENDI E ONERI ASSIMILATI |
| 04 | ONERI SOCIALI |
| 06 | INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO |
| 08 | SPESE PREVIDENZIALI |
| 10 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE |
| 12 | ALTRE SPESE |
| 14 | ALTRO PERSONALE |
| 15 | AMMINISTRATORI E SINDACI |
| 17 | PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO |
| 20 | RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE |
| 22 | RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETÀ |
| 24 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |

La sottovoce corrisponde alla voce 110.b del Conto Economico nonché agli importi inclusi nella sezione 9.3 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Voce: **52462**

RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITÀ MATERIALI

La voce corrisponde alle colonne “ammortamento” e “rettifiche di valore per deterioramento” della tabella 10.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

AMMORTAMENTO DI ATTIVITÀ:

AD USO FUNZIONALE:

- 02** DI PROPRIETÀ
- 04** ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO
- 06** A SCOPO DI INVESTIMENTO

RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

- 08** BENI INOPTATI
- 10** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE
- 12** ALTRI BENI

RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITÀ:

AD USO FUNZIONALE:

- 14** DI PROPRIETÀ
- 16** ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO
- 18** A SCOPO DI INVESTIMENTO

RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

- 20** BENI INOPTATI
- 22** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE
- 24** ALTRI BENI

Voce: **52464**

RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI

La voce corrisponde alle colonne “ammortamento” e “rettifiche di valore per deterioramento” della tabella 11.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

AMMORTAMENTO DI ATTIVITÀ IMMATERIALI:

04 DI PROPRIETÀ

06 ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO

RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

08 BENI INOPTATI

10 BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE

12 ALTRI BENI

RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITÀ:

14 AVVIAMENTO

ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI:

16 DI PROPRIETÀ

18 ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO

RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

20 BENI INOPTATI

22 BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE

24 ALTRI BENI

Voce: **52466**

SVALUTAZIONI DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI AL FAIR VALUE

La voce corrisponde alla colonna “svalutazioni” della tabella 12.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

ATTIVITÀ MATERIALI:

AD USO FUNZIONALE:

- 02** DI PROPRIETÀ
- 04** ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO
- 06** A SCOPO DI INVESTIMENTO

RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

- 08** BENI INOPTATI
- 10** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE
- 12** ALTRI BENI

ATTIVITÀ IMMATERIALI:

AD USO FUNZIONALE:

- 14** DI PROPRIETÀ
- 16** ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO
- 18** A SCOPO DI INVESTIMENTO

RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

- 20** BENI INOPTATI
- 22** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE
- 24** ALTRI BENI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

Voce: **52468**

ACCANTONAMENTO AI FONDI PER RISCHI ED ONERI

Nella presente voce vanno segnalate le componenti reddituali negative che concorrono alla formazione della voce 150 del Conto Economico.

Voce: **52470**

ALTRI ONERI DI GESTIONE

La voce corrisponde alle componenti negative della voce 160 del Conto Economico.

02 PER ATTIVITÀ DI LEASING FINANZIARIO

04 PER ATTIVITÀ DI FACTORING E ALTRE CESSIONI

08 PER ASSICURAZIONE E RECUPERO CREDITI

10 COSTI SOSTENUTI PER CONTO TERZI

11 ALTRI

Altri oneri di gestione diversi dai precedenti.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

Voce: **52472**

PERDITE DELLE PARTECIPAZIONI

La voce corrisponde al punto 2 della tabella 15.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

Voce: **52474**

PERDITE DA CESSIONE INVESTIMENTI

La voce corrisponde ai punti 1.2 e 2.2 della tabella 16.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

02 IMMOBILI

04 ALTRE ATTIVITÀ

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

Voce: **52476**

IMPOSTE

La presente voce può assumere valore negativo.

02 SUL REDDITO PER L'OPERATIVITÀ CORRENTE

La voce corrisponde alla voce 190 del Conto economico nonché alla tabella 17.1 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

04 RELATIVE AI GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

La voce corrisponde alle imposte che concorrono alla quantificazione della voce 200 del Conto economico.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

Voce: **52478**

PERDITE DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

Nella presente voce vanno segnalate le componenti reddituali negative che concorrono alla formazione delle voce 200 del Conto economico.

L'importo da segnalare è al lordo delle relative imposte.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 1 - Componenti negativi di reddito

Voce: **52480**

UTILE DEL PERIODO

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

Sottosezione:

2 – COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Voce: **52482**

INTERESSI ATTIVI

La voce corrisponde alla voce 10 del Conto Economico nonché alla tabella 1.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Vanno inclusi, tra l’altro, gli interessi relativi a “*commercial papers*” e a contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative.

CREDITI VERSO BANCHE:

| | |
|-----------|----------------------------|
| 02 | DEPOSITI E CONTI CORRENTI |
| 04 | LEASING FINANZIARIO |
| 06 | FACTORING E ALTRE CESSIONI |
| 09 | ALTRI FINANZIAMENTI |
| 11 | TITOLI |

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI:

| | |
|-----------|----------------------------|
| 12 | DEPOSITI E CONTI CORRENTI |
| 14 | LEASING FINANZIARIO |
| 16 | FACTORING E ALTRE CESSIONI |
| 19 | ALTRI FINANZIAMENTI |
| 21 | TITOLI |

CREDITI VERSO CLIENTELA:

| | |
|-----------|----------------------------|
| 22 | LEASING FINANZIARIO |
| 24 | FACTORING E ALTRE CESSIONI |
| 26 | CREDITO AL CONSUMO |
| 28 | CARTE DI CREDITO |
| 29 | PRESTITI SU PEGNO |

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

| | |
|-----------|---|
| 31 | ALTRI FINANZIAMENTI |
| 33 | TITOLI |
| 36 | ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE |
| 38 | ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE |
| 40 | ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA |
| 42 | ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA |
| 44 | ALTRE ATTIVITÀ |
| 46 | DERIVATI DI COPERTURA |

Voce: **52484**

COMMISSIONI ATTIVE

La voce corrisponde alla voce 30 del Conto Economico nonché alla tabella 2.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

02 PER FACTORING E ALTRE CESSIONI

Commissioni sui servizi amministrativi offerti dall’ente segnalante alla clientela.

04 PER SERVICING

Ammontare delle provvigioni maturate per servizi di “*servicing*” connessi con operazioni di cartolarizzazione ex l. 130/99.

06 PER SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Provvigioni diverse da quelle della sottovoce precedente (es. per servizi finanziari offerti da società di factoring).

08 PER LEASING FINANZIARIO

09 PER ALTRI FINANZIAMENTI

14 PER CREDITO AL CONSUMO

15 EMISSIONE / GESTIONE DI CARTE DI CREDITO:

24 PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo per attività di consulenza (ad es. nelle operazioni di fusione ed acquisizione, di finanza d’impresa, di intermediazione, di ammissione alla quotazione).

26 PER COLLOCAMENTO DI VALORI MOBILIARI

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo a seguito di attività di collocamento – con o senza assunzione di garanzia – nelle operazioni di aumenti di capitale, emissioni obbligazionarie, ecc.

28 PER ATTIVITÀ IN DERIVATI

PER SERVIZI:

30 GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

32 INTERMEDIAZIONE IN CAMBI

34 DISTRIBUZIONE PRODOTTI

36 ALTRI

38 PER GARANZIE E IMPEGNI

40 ALTRE

Voce: **52486**

DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI

La voce corrisponde alla voce 50 del Conto Economico nonché alla tabella 3.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:

02 DIVIDENDI

04 PROVENTI DA QUOTE DI OICR

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:

06 DIVIDENDI

08 PROVENTI DA QUOTE DI OICR

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:

10 DIVIDENDI

12 PROVENTI DA QUOTE DI OICR

13 PARTECIPAZIONI

Voce: **52488**

UTILI DA NEGOZIAZIONE E PLUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE

La voce corrisponde alle colonne “Utili da negoziazione” e “Plusvalenze” della tabella 4.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

- 01** UTILI DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE
- 06** UTILI DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 07** PLUSVALENZE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:
- 12** PLUSVALENZE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 13** ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE: DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO
- 14** DIFFERENZIALI POSITIVI SU STRUMENTI DERIVATI
- 16** PLUSVALENZE SU STRUMENTI DERIVATI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

Voce: **52490**

PROVENTI PER L'ATTIVITÀ DI COPERTURA

La voce corrisponde alla riga “Totale proventi dell’attività di copertura (A)” della tabella 5.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Voce: **52492**

UTILI DA REALIZZO E PLUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE

La voce corrisponde alle colonne “Plusvalenze” e “Utili da realizzo” della tabella 6.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

UTILI DA REALIZZO SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:

02 FINANZIAMENTI

03 ALTRE

08 UTILI DA REALIZZO SU PASSIVITÀ FINANZIARIE

PLUSVALENZE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:

10 FINANZIAMENTI

11 ALTRE

16 PLUSVALENZE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE

18 DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO

20 MINUSVALENZE E PERDITE DA REALIZZO SU DERIVATI

Voce: **52494**

UTILE DA CESSIONE O RIACQUISTO

La voce corrisponde alla colonna “Utile” della tabella 7.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

ATTIVITÀ FINANZIARIE:

CREDITI:

- 02** RIFERITI ALL' ATTIVITÀ DI FACTORING E ALTRE CESSIONI
- 04** RIFERITI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 06** ALTRI
- 07** ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:
- 12** ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA
- 14** PASSIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **52496**

RIPRESE DI VALORE SU CREDITI

La voce corrisponde alla colonna “Riprese di valore” della tabella 8.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Le riprese di valore relative a crediti oggetto di stralcio vanno incluse nella sotto-voce di pertinenza del credito riferita al momento del definitivo passaggio a perdita.

Gli importi vanno distinti tra: 1) leasing finanziario, 2) factoring e altre cessioni, 3) credito al consumo, 4) garanzie e impegni, 5) prestiti su pegno; 6) altri finanziamenti.

VERSO BANCHE:

SPECIFICHE:

CREDITI DETERIORATI:

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 02 | SOFFERENZE |
| 05 | INADEMPIENZE PROBABILI |
| 09 | ESPOSIZIONI SCADUTE |
| 15 | DI PORTAFOGLIO |

VERSO ENTI FINANZIARI:

SPECIFICHE:

CREDITI DETERIORATI:

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 22 | SOFFERENZE |
| 25 | INADEMPIENZE PROBABILI |
| 29 | ESPOSIZIONI SCADUTE |
| 35 | DI PORTAFOGLIO |

VERSO CLIENTELA:

SPECIFICHE:

CREDITI DETERIORATI:

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 42 | SOFFERENZE |
| 45 | INADEMPIENZE PROBABILI |

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

49 ESPOSIZIONI SCADUTE

55 DI PORTAFOGLIO

Voce: **52498**

RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

La voce corrisponde alla colonna “Riprese di valore” della tabella 8.2 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

| | |
|-----------|--------------------|
| 02 | TITOLI DI DEBITO |
| 04 | TITOLI DI CAPITALE |
| 06 | QUOTE DI OICR |
| 08 | FINANZIAMENTI |
| 10 | ALTRE ATTIVITÀ |

Voce: **52500**

RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE DETE- NUTE SINO ALLA SCADENZA

La voce corrisponde alla colonna “Riprese di valore” della tabella 8.3 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

SPECIFICHE:

02 TITOLI DI DEBITO

04 FINANZIAMENTI

06 ALTRE ATTIVITÀ

DI PORTAFOGLIO:

08 TITOLI DI DEBITO

10 FINANZIAMENTI

12 ALTRE ATTIVITÀ

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

Voce: **52502**

RIPRESE DI VALORE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

La voce corrisponde alla colonna “Riprese di valore” della tabella 8.4 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Voce: **52504**

RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ MATERIALI

Questa voce corrisponde alle colonne “Riprese di valore” della tabella 10.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

AD USO FUNZIONALE:

02 DI PROPRIETÀ

04 ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO

06 A SCOPO DI INVESTIMENTO

RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

08 BENI INOPTATI

10 BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE

12 ALTRI BENI

Voce: **52506**

RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI

La voce corrisponde alla colonna “riprese di valore della tabella 11.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

ATTIVITÀ IMMATERIALI:

04 DI PROPRIETÀ

06 ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO

RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

08 BENI INOPTATI

10 BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE

12 ALTRI BENI

Voce: **52508**

RIVALUTAZIONI DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI VALUTATE AL FAIR VALUE

La presente voce corrisponde alla colonna “Rivalutazioni” della tabella 12.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

ATTIVITÀ MATERIALI:

AD USO FUNZIONALE:

- 02** DI PROPRIETÀ
- 04** ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO
- 06** A SCOPO DI INVESTIMENTO

RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

- 08** BENI INOPTATI
- 10** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE
- 12** ALTRI BENI

ATTIVITÀ IMMATERIALI:

AD USO FUNZIONALE:

- 14** DI PROPRIETÀ
- 16** ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO
- 18** A SCOPO DI INVESTIMENTO

RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

- 20** BENI INOPTATI
- 22** BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE
- 24** ALTRI BENI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

Voce: **52510**

RIATTRIBUZIONI A CONTO ECONOMICO DI FONDI PER RISCHI E ONERI

Nella presente voce vanno segnalate le componenti reddituali positive che concorrono alla formazione della voce 150 del Conto Economico.

Voce: **52512**

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Questa voce corrisponde alle componenti positive della voce 160 del Conto economico.

02 PER ATTIVITÀ DI LEASING FINANZIARIO

Ammontare degli altri proventi diversi dai recuperi di spesa.

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo 10 “Leasing finanziario”.

La sottovoce include: la quota relativa ai proventi accessori (ad es. le spese di istruttoria) contenuta nei “canoni di prelocazione” sui beni in corso di allestimento e/o in costruzione; l’eventuale scarto positivo tra il valore di riscatto ed il valore dei crediti residui in linea capitale alla data, per i contratti di locazione finanziaria estinti con il consenso delle parti prima della scadenza.

06 PER ATTIVITÀ DI FACTORING E ALTRE CESSIONI

Ammontare degli altri proventi diversi dai recuperi di spesa.

08 RECUPERI DI SPESA

Rimborsi ottenuti da terzi a seguito di costi sostenuti dall’ente segnalante (es. rimborsi di spese legali per attività di recupero crediti, per oneri accessori nei canoni di locazione operativa, ecc.).

Vanno segnalati, nelle operazioni di leasing finanziario, gli “oneri accessori” contrattualmente a carico del locatario, ma sostenuti dall’ente segnalante contenuti nei “canoni di prelocazione” sui beni in corso di allestimento e nei canoni di locazione. Nel caso in cui l’ammontare relativo agli oneri accessori non fosse agevolmente individuabile, esso potrà essere stimato.

09 ALTRI

Altri proventi di gestione diversi dai precedenti (es. fitti attivi).

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

Voce: **52514**

PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI

La voce corrisponde al punto 1 della tabella 15.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

Voce: **52516**

UTILI DA CESSIONE INVESTIMENTI

La voce corrisponde ai punti 1.1 e 2.1 della tabella 16.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

02 IMMOBILI

04 ALTRE ATTIVITÀ

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

Voce: **52518**

UTILE DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

Nella presente voce vanno segnalate le componenti reddituali positive che concorrono alla formazione delle voce 200 del Conto economico.

L'importo da segnalare è al lordo delle relative imposte.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 2 - Componenti positivi di reddito

Voce: **52520**

PERDITA DEL PERIODO

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Sottosezione:

3 - ALTRE INFORMAZIONI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **46997**

CANONI POTENZIALI PER LEASING FINANZIARIO

Ammontare dei canoni potenziali per leasing finanziario (cfr. IAS 17).

Voce: **47002**

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'informazione – da trasmettere annualmente – evidenzia la ripartizione dell'utile dell'esercizio di riferimento e degli eventuali avanzi di precedenti esercizi. L'ammontare della presente voce deve essere coerente con quanto deliberato dagli azionisti in sede di approvazione del bilancio di esercizio (la segnalazione dovrà essere rettificata qualora l'Assemblea dei soci deliberi difformemente rispetto al progetto di destinazione degli utili).

02 AGLI AZIONISTI

06 AGLI AMMINISTRATORI

Si escludono le somme messe a disposizione per specifiche finalità (beneficenza, contributi ed elargizioni varie).

10 A RISERVE

14 A NUOVO

18 ALTRE DESTINAZIONI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47008**

ONERI PER ATTIVITÀ DI SERVICING

Vanno inclusi tutti gli oneri (esempio spese amministrative, legali, recupero crediti, ecc.) sostenuti dall'ente segnalante connessi all'attività di servicer da esso svolta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/99.

Qualora non sia possibile effettuare una puntuale misurazione di tali oneri l'intermediario segnalante dovrà comunque effettuare una stima.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47010**

INTERESSI ATTIVI INCASSATI SU SOFFERENZE

Vanno segnalati solamente gli interessi di mora incassati.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47020**

RICAVI PER FUNZIONI AZIENDALI SVOLTE IN OUTSOURCING

Ricavi, al netto dell'IVA, derivanti dallo svolgimento, da parte dell'ente segnalante, di funzioni aziendali per conto di altre società.

02 PER SOCIETÀ DEL GRUPPO

06 PER ALTRI SOGGETTI

Voce: **47021**

SPESE PER FUNZIONI AZIENDALI ESTERNALIZZATE

Spese, al netto dell'IVA, sostenute dall'ente segnalante per l'esternalizzazione di proprie funzioni aziendali. Qualora siano state esternalizzate più funzioni e nel contempo non sia possibile effettuare una puntuale ripartizione delle relative spese (ad esempio per contratti che prevedono un compenso forfetario per più attività gestite) l'intermediario segnalante dovrà comunque effettuare la suddivisione delle stesse stimando i costi per singola funzione.

CONTROLLO INTERNO:

02 A SOCIETÀ DEL GRUPPO

06 AD ALTRI SOGGETTI

SERVIZI EAD:

Servizi relativi all'elaborazione automatica dei dati.

10 A SOCIETÀ DEL GRUPPO

14 AD ALTRI SOGGETTI

ALTRE FUNZIONI:

18 A SOCIETÀ DEL GRUPPO

22 AD ALTRI SOGGETTI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47022**

INTERESSI SU OPERAZIONI DI LEASING IN COSTRUENDO

Quota relativa agli interessi su operazioni di finanziamento, versati dal locatario all'ente segnalante nel corso della costruzione o allestimento dei beni destinati alla locazione finanziaria (cfr. c.d. leasing in costruendo "con trasferimento dei rischi").

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47026**

INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI DA IMPRESE DEL GRUPPO

Interessi attivi (e proventi assimilati) e dividendi maturati e incassati per rapporti con le società del gruppo di appartenenza.

02 INTERESSI ATTIVI

06 DIVIDENDI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47030**

INTERESSI PASSIVI A IMPRESE DEL GRUPPO

Interessi passivi (e oneri assimilati) su finanziamenti ricevuti da società del gruppo di appartenenza.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47036**

RICAVI PER RILASCIO DI GARANZIE

Commissioni rivenienti dall'attività di rilascio di garanzie.

02 PER APPALTI PUBBLICI

06 ALTRE

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47048**

RETTIFICHE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI

Ammontare delle rettifiche di valore effettuate sulle partecipazioni. La voce comprende le rettifiche operate sull'insieme dei titoli detenuti, indipendentemente dal portafoglio di allocazione degli stessi.

Gli importi vanno distinti tra: 1) controllate, 2) controllate congiuntamente, 3) sottoposte a influenza notevole, 4) altre.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47052**

RIPRESE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI

Ammontare delle riprese di valore effettuate sulle partecipazioni. La voce ricomprende le riprese operate sull'insieme dei titoli detenuti, indipendentemente dal portafoglio di allocazione degli stessi.

Gli importi vanno distinti tra: 1) controllate, 2) controllate congiuntamente, 3) sottoposte a influenza notevole, 4) altre.

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47054**

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU TITOLI DI DEBITO EMESSI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47055**

INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI FINANZIARI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Voce: **47056**

ONERI SU STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI

Sezione: III - Dati di conto economico

Sottosezione: 3 - Altre informazioni

Sezione:

IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

Sezione:

IV T – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 1 - Patrimonio di vigilanza

Sottosezione:

1 – PATRIMONIO DI VIGILANZA

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 1 - Patrimonio di vigilanza

1. STRUTTURA DEL PATRIMONIO

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o ritardi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Ai fini della presente sezione per "Istituti" si intendono gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL)

Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996 ("Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale") e, per gli istituti puri o ibridi non finanziari, al Provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012.

Per la compilazione delle voci di patrimonio di vigilanza si rinvia al Capitolo V, Sezione II della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e, per quanto applicabile, alla Sezione 1 della circolare n. 155 del 18 dicembre del 1991.

Patrimonio di base

Costituiscono elementi patrimoniali di qualità primaria:

- il capitale versato ⁽¹⁾;
- le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
- gli strumenti innovativi di capitale;
- l'utile del periodo;
- i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base.

Da tali elementi vanno dedotti:

- le azioni o quote di propria emissione in portafoglio;
- l'avviamento;
- le immobilizzazioni immateriali ⁽²⁾;

¹ Nel capitale possono essere ricomprese anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari, ad eccezione di quelle il cui diritto alla maggiorazione sia esercitabile senza limiti temporali, che possono essere computate nel patrimonio supplementare tra gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.

² Se valutate al fair value, al netto delle relative riserve.

- le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
- le rettifiche di valore calcolate sul portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza ⁽¹⁾;
- i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

Patrimonio supplementare

Le riserve da valutazione, gli strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate, le plusvalenze nette su partecipazioni, l'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese ⁽²⁾, gli altri elementi positivi ⁽³⁾ costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. A questi si aggiungono i “filtri prudenziali” positivi del patrimonio supplementare.

Il totale dei suddetti elementi, diminuito delle minusvalenze nette implicite su partecipazioni, delle perdite di valore, degli altri elementi negativi, dei “filtri prudenziali” negativi del patrimonio supplementare, costituisce il “patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre”.

Elementi da dedurre

Dal “patrimonio di base” e dal “patrimonio supplementare” si deducono, al 50 per cento ciascuno, i seguenti elementi:

- le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati posseduti in banche e società finanziarie, qualunque sia il portafoglio contabile di allocazione (negoziiazione, disponibile per la vendita ecc.), che posseggano le caratteristiche per essere computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti;
- le partecipazioni in società di assicurazione ⁽⁴⁾ nonché gli strumenti subordinati emessi da tali società che posseggano le caratteristiche per essere computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti. Sino al 31 dicembre 2012 le partecipazioni e gli strumenti

¹ Tale voce ricomprende le rettifiche di valore di rilevante entità calcolate a fini di vigilanza che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di fine e metà esercizio.

² Gli intermediari autorizzati all'utilizzo dei sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito effettuano le rettifiche in aumento o in diminuzione al patrimonio di vigilanza, secondo quanto previsto nelle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circ. n. 263 del 27.12.2006), Titolo II, Capitolo 1, sezione IV, par. 8. per tenere conto del confronto fra le perdite attese e le rettifiche di valore nette complessive (la computabilità è ammessa nei limiti dello 0,6 per cento delle attività a rischio ponderate).

³ Si fa riferimento alle “differenze di cambio” quando presentano segno positivo.

⁴ Per “società di assicurazione” si intende ai presenti fini l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa.

subordinati in esame, acquistati dagli intermediari finanziari prima del 20 luglio 2006, sono dedotti dal totale del patrimonio di base e supplementare;

- le partecipazioni in titoli nominativi (1) di società di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni 2;
- per i soli intermediari che per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito adottano la metodologia basata sui rating interni, l’eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive;
- l’importo delle posizioni verso la cartolarizzazione da ponderare al 1250% o al 1666,67% qualora l’intermediario scelga di non trattare tale importo come requisito patrimoniale.

Patrimonio di vigilanza

La somma degli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, al netto delle deduzioni, costituisce il “patrimonio di vigilanza”.

Patrimonio di terzo livello

La quota di passività subordinate non computabile nel patrimonio supplementare e le passività subordinate di 3° livello costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità terziaria.

Tale aggregato può essere utilizzato soltanto a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato – esclusi i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” – ed entro il limite pari al 71,4 per cento di detti requisiti.

Patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di terzo livello

La somma degli aggregati “patrimonio di base”, “patrimonio supplementare” e “patrimonio di terzo livello”, al netto delle deduzioni, costituisce il “patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di terzo livello”.

¹ Non vengono dedotte le partecipazioni rappresentate da azioni non nominative.

2. PATRIMONIO RELATIVO AI MESI DI DICEMBRE E GIUGNO

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre è calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato da parte dell'assemblea dei soci. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiuso alla suddetta data.

La quantificazione del risultato reddituale da includere nel patrimonio deve essere effettuata dal competente organo amministrativo il quale, con l'approvazione del "progetto di bilancio", delibera in ordine alla previsione di attribuzione dell'utile o di sistemazione della perdita. In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andrà calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali (fermo restando che una volta intervenuta tale delibera il dato inizialmente trasmesso dovrà essere rettificato).

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate dalle relative assemblee sociali in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività secondo le modalità a tal fine previste (i dati segnaletici già trasmessi con riferimento alla data contabile del 31 dicembre dovranno essere rettificati di conseguenza).

Le predette disposizioni si applicano anche agli intermediari che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita a tale data.

Relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno, gli amministratori procedono, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale.

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopraindicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza è preventivamente verificato dall'organo di controllo e – se il bilancio dell'ente è soggetto a revisione – anche dai revisori esterni.

3. VARIAZIONI PATRIMONIALI TRIMESTRALI

Oltre a quanto stabilito nel paragrafo precedente per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi patrimoniali (positivi e negativi) recepisce anche le variazioni di tali elementi, avvenute nel trimestre, dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale nonché connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti, anche a termine, e vendite di azioni o di quote di propria emissione, nonché di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) di propria emissione;
- aumenti di rilevante entità delle perdite su crediti;
- rettifiche di valore di vigilanza relative al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”;
- emissioni e ammortamenti di strumenti ibridi di patrimonializzazione, di strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) e di strumenti innovativi di capitale;
- assunzioni e dismissioni di interessenze azionarie in banche e società finanziarie nonché di partecipazioni in imprese di assicurazione;
- assunzioni e dismissioni di strumenti subordinati (di 2° e 3° livello), di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di strumenti innovativi di capitale emessi da banche, società finanziarie o imprese di assicurazione;
- processi di ristrutturazione aziendale (fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.).

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

PATRIMONIO DI BASE

Elementi Positivi

- 1 Capitale sociale versato
- 2 Sovraprezzi di emissione
- 3 Riserve
- 4 Strumenti innovativi di capitale
- 5 Utile del periodo
- 6 Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base
- 7 Altri elementi positivi del patrimonio di base
- 8 **Totale degli elementi positivi del patrimonio di base**

Elementi negativi

- 9 Azioni o quote di propria emissione in portafoglio
- 10 Avviamento
- 11 Altre immobilizzazioni immateriali
- 12 Perdita del periodo
- 13 Rettifiche di valore su crediti
- 14 Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza
- 15 Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di base
- 16 Riserve negative su titoli disponibili per la vendita
- 17 Plusvalenza cumulata netta su attività materiali
- 18 Altri filtri negativi
- 19 Altri elementi negativi del patrimonio di base
- 19 **Totale degli elementi negativi del patrimonio di base**

Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre

- 20 Valore positivo
- 21 Valore negativo

Elementi da dedurre dal patrimonio di base

- 22 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato
- 23 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato
- 24 Partecipazioni in società di assicurazione
- 25 Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive

26 Deduzioni derivanti dalle cartolarizzazioni

27 **Totale degli elementi da dedurre dal patrimonio di base**

Totale patrimonio di base

28 Valore positivo

29 Valore negativo

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Elementi Positivi

Riserve da valutazione:

30 su attività materiali: leggi speciali di rivalutazione

31 su attività materiali ad uso funzionale

32 su titoli disponibili per la vendita

33 Strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base

34 Strumenti ibridi di patrimonializzazione

35 Passività subordinate di 2° livello

36 Eccedenza di rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese

37 Plusvalenze nette su partecipazioni

38 Altri elementi positivi del patrimonio supplementare

Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare

39 Plusvalenza cumulata netta su attività materiali: quota computabile

40 Altri filtri positivi

41 **Totale elementi positivi del patrimonio supplementare**

Elementi negativi

42 Minusvalenze nette su partecipazioni

43 Perdite di valore

44 Altri elementi negativi del patrimonio supplementare

Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio supplementare

45 Quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale

46 Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita

47 Altri filtri negativi

48 **Totale elementi negativi del patrimonio supplementare**

Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre

49 Valore positivo

50 Eccedenza rispetto al patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre

51 Valore positivo ammesso

52 Valore negativo

Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

53 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato

54 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato

55 Partecipazioni in società di assicurazione

56 Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive

57 Deduzioni derivanti dalle cartolarizzazioni

58 **Totale elementi da dedurre dal patrimonio supplementare**

Totale patrimonio supplementare

59 Valore positivo

60 Valore negativo

Elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare

61 Partecipazioni in società di assicurazioni

PATRIMONIO DI VIGILANZA

62 Valore positivo

63 Valore negativo

PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

Elementi Positivi

64 Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare

65 Passività subordinate di 3° livello

66 Totale elementi positivi del patrimonio di terzo livello

67 Eccedenza rispetto all'ammontare computabile

68 Valore positivo ammesso

PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

69 Valore positivo

70 Valore negativo

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

Premessa

Le singole voci del patrimonio di vigilanza vanno determinate in maniera coerente con la normativa di bilancio, tenendo conto dei “filtri prudenziali”.

ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

1. Capitale sociale versato (sottovoce 59502.02)

Intero ammontare delle azioni (o quote) sottoscritte o del fondo di dotazione, al netto dell'importo del capitale sottoscritto e non ancora versato.

La presente sottovoce corrisponde alla voce 120 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio.

2. Sovrapprezzi di emissione (sottovoce 59502.04)

In tale sottovoce devono essere ricomprese le somme percepite dall'ente segnalante per l'emissione di azioni (o di quote) ad un prezzo superiore al loro valore nominale.

La presente sottovoce corrisponde alla voce 150 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio.

3. Riserve (sottovoce 59502.06)

Tale sottovoce ricomprende la riserva legale, le riserve statutarie, gli utili portati a nuovo nonché le altre riserve ricondotte in bilancio nella voce 160 del passivo dello stato patrimoniale.

4. Strumenti innovativi di capitale (sottovoce 59502.10)

Nella presente sottovoce va indicato l'importo degli strumenti innovativi di capitale quali, ad esempio, le “preference shares”.

5. Utile del periodo (sottovoce 59502.12)

La presente sottovoce corrisponde alla voce 180 del passivo dello stato patrimoniale quando presenta segno positivo, al netto dei dividendi e delle altre forme di erogazione (es. beneficenza).

Nella presente sottovoce confluisce anche la quota dell'utile maturato nel primo semestre dell'anno che, nella segnalazione del patrimonio relativa al mese di giugno (e in quella seguente relativa al mese di settembre), gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, considerino incrementativa del valore delle riserve (tale importo, da quantificare avendo presenti i criteri adottati nell'attribuzione dell'utile d'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, deve escludere la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, comunque, da non includere nel patrimonio di vigilanza).

6. Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base (sottovoce 59502.22)

Per la determinazione di tale sottovoce cfr. par. 4.3, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

7. Altri elementi positivi del patrimonio di base (sottovoce 59502.27)

Tale sottovoce dovrà essere compilata soltanto a fronte di specifiche richieste della Banca d'Italia.

8. Totale degli elementi positivi del patrimonio di base (sottovoce 59502.28)

Somma delle sottovoci da 59502.02 a 59502.27.

ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

9. Azioni o quote di propria emissione in portafoglio (sottovoce 59502.30)

Azioni o quote di propria emissione presenti nel portafoglio dell'ente segnalante.

10. Avviamento (sottovoce 59502.32)

Valore dell'avviamento iscritto nell'attivo di bilancio ("di cui" della voce 110 dell'attivo dello stato patrimoniale di bilancio).

11. Altre immobilizzazioni immateriali (sottovoce 59502.34)

Detta sottovoce corrisponde alla voce 110 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio (al netto dell'“avviamento”) nonché delle attività immateriali eventualmente incluse tra le “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”.

Se le immobilizzazioni immateriali sono valutate al *fair value*, queste andranno dedotte al netto della relativa riserva di valutazione.

La presente sottovoce deve essere aggiornata semestralmente con riferimento alle date contabili di giugno e dicembre.

12. Perdita del periodo (sottovoce 59502.36)

Vanno comprese in tale sottovoce la perdita d'esercizio, le eventuali perdite portate a nuovo nonché le perdite maturate nel primo semestre dell'anno (da segnalare nella rilevazione riferita al mese di giugno e in quella seguente relativa al mese di settembre, salvo che non sia stata nel frattempo ripianata).

La perdita d'esercizio corrisponde alla voce 180 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio, quando presenta segno negativo.

13. Rettifiche di valore su crediti (sottovoce 59502.37)

Figurano nella presente sottovoce gli aumenti di rilevante entità delle perdite su finanziamenti, titoli e altre esposizioni che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di metà e di fine esercizio (cfr. paragrafo 3 della sottosezione 1). Gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito e/o di controparte con la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) sommano l'importo segnalato nella presente voce alle rettifiche di valore complessive da raffrontare con le perdite attese.

14. Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (sottovoce 59502.38)

Figurano in tale sottovoce le rettifiche di valore di rilevante entità cumulate calcolate a fini di vigilanza sulle attività rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”. Tali rettifiche vanno calcolate anche nei mesi di marzo e settembre.

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti.

Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di base

15. Riserve negative su titoli disponibili per la vendita (sottovoce 59502.45)

Per la determinazione di tale sottovoce cfr. par. 4, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

16. Plusvalenza cumulata netta su attività materiali (sottovoce 59502.48)

Per la determinazione di tale sottovoce cfr. par. 4, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

17. Altri filtri negativi (sottovoce 59502.51)

18. Altri elementi negativi del patrimonio di base (sottovoce 59502.53)

Tale sottovoce dovrà essere compilata soltanto a fronte di specifiche richieste della Banca d'Italia.

19. Totale degli elementi negativi del patrimonio di base (sottovoce 59502.60)

Somma delle sottovoci da 59502.30 a 59502.53.

PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE

Voce 59502.28 meno voce 59502.60.

20. Valore positivo (sottovoce 59502.90)

21. Valore negativo (sottovoce 59502.92)

ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE

Per la determinazione degli elementi da dedurre cfr. par. 3.3, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

22. Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato (sottovoce 59504.02)

23. Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato (sottovoce 59504.28)

24. Partecipazioni in società di assicurazione (sottovoce 59504.40)

25. Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
(sottovoce 59504.50)

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti.

26. Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni (sottovoce 59504.52)

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti.

27. Totale elementi da dedurre dal patrimonio di base (sottovoce 59504.90)

Somma delle sottovoci da 59504.02 a 59504.52.

TOTALE PATRIMONIO DI BASE

28. Valore positivo (sottovoce 59506.02)

Sottovoce 59502.90 meno sottovoce 59504.90, se la differenza è positiva.

29. Valore negativo (sottovoce 59506.12)

Sottovoce 59502.90 meno sottovoce 59504.90, se la differenza è negativa oppure somma della sottovoce 59502.92 e della sottovoce 59504.90.

ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

30. Riserve da valutazione su attività materiali: leggi speciali di rivalutazione
(sottovoce 59508.02)

31. Riserve da valutazione su attività materiali ad uso funzionale (sottovoce 59508.04)

32. Riserve da valutazione su titoli disponibili per la vendita (sottovoce 59508.05)

33. Strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base (sottovoce 59508.12)

Strumenti innovativi di capitale eccedenti il limite del 15% del patrimonio di base (cfr. par. 3.4, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996).

34. Strumenti ibridi di patrimonializzazione (sottovoce 59508.14)

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono ricompresi nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione dell'intermediario al momento della segnalazione. Nel caso di strumenti ibridi valutati al *fair value* oppure designati come operazioni “coperte” nell’ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze il cui saldo è rilevato nelle sottovoci 59502.22 e 59502.51.

35. Passività subordinate di secondo livello (sottovoce 59508.16)

Nella presente sottovoce va indicato l’importo delle passività subordinate non eccedente il limite del 50 per cento del patrimonio di base.

Per i limiti di computabilità e le caratteristiche delle “passività subordinate di secondo livello” cfr. par. 3.4 e par. 3.6, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

36. Eccedenza di rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese (sottovoce 59508.18)

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti.

37. Plusvalenze nette su partecipazioni (sottovoce 59508.20)

38. Altri elementi positivi del patrimonio supplementare (sottovoce 59508.21)

Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare

39. Plusvalenza cumulata netta su attività materiali: quota computabile (sottovoce 59508.24)

Nella presente sottovoce figura il 50% dell’importo segnalato nella sottovoce 59502.48.

40. Altri filtri positivi (sottovoce 59508.27)

41. Totale elementi positivi del patrimonio supplementare (sottovoce 59508.36)

Somma delle sottovoci da 59508.02 a 59508.27.

ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

42. Minusvalenze nette su partecipazioni (sottovoce 59508.38)

Per la determinazione della presente sottovoce cfr. par. 6, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

43. Perdite di valore (sottovoce 59508.40)

Rettifiche e perdite di rilevante entità emerse nelle segnalazioni del patrimonio di marzo e settembre relativamente a crediti.

A titolo di esempio, un intermediario subisce una perdita su crediti considerata di rilevante entità nel mese di febbraio; tale importo dovrà essere ricompreso nelle segnalazioni del patrimonio di marzo alla presente sottovoce, ma non in quelle di giugno in quanto la società ne avrà tenuto conto in sede di quantificazione dell'utile o perdita semestrale.

44. Altri elementi negativi del patrimonio supplementare (sottovoce 59508.42)

Per la determinazione della presente sottovoce cfr. par. 3.2, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio supplementare

Per la determinazione delle presenti sottovoci cfr. par. 4, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

45. Quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale (sottovoce 59508.44)

46. Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita
(sottovoce 59508.45)

47. Altri filtri negativi (sottovoce 59508.55)

48. Totale elementi negativi del patrimonio supplementare (sottovoce 59508.60)

Somma delle sottovoci da 59508.38 a 59508.55.

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE

49. Valore positivo (sottovoce 59508.80)

Sottovoce 59508.36 meno sottovoce 59508.60, se la differenza è di segno positivo.

50. Eccedenza rispetto al patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre
(sottovoce 59508.84)

Nella presente sottovoce va segnalata la differenza positiva fra l'importo indicato nella sottovoce 59508.80 e l'importo indicato nella sottovoce 59502.90.

51. Valore positivo ammesso (sottovoce 59508.90)

Sottovoce 59508.80 meno sottovoce 59508.84.

52. Valore negativo (sottovoce 59508.94)

Sottovoce 59508.36 meno sottovoce 59508.60, se la differenza è di segno negativo.

ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Per la determinazione degli elementi da dedurre cfr. par. 3.3, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

53. Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato (sottovoce 59510.02)

54. Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato (sottovoce 59510.28)

55. Partecipazioni in società di assicurazione (sottovoce 59510.40)

56. Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (sottovoce 59510.50)

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti.

57. Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni (sottovoce 59510.52)

Questa voce non deve essere segnalata dagli istituti.

58. Totale elementi da dedurre dal patrimonio supplementare (sottovoce 59510.90)

Somma delle sottovoci da 59510.02 a 59510.52.

TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

59. Valore positivo (sottovoce 59512.02)

Sottovoce 59508.90 meno sottovoce 59510.90, se la differenza è di segno positivo.

60. Valore negativo (sottovoce 59512.12)

Sottovoce 59508.90 meno sottovoce 59510.90, se la differenza è negativa oppure somma della sottovoce 59508.94 e della sottovoce 59510.90.

ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

61. Partecipazioni in società di assicurazione (sottovoce 59514.00)

Per la determinazione degli elementi da dedurre cfr. par. 3.3, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

PATRIMONIO DI VIGILANZA

62. Valore positivo (sottovoce 59516.02)

Somma della sottovoce 59506.02 e della sottovoce 59512.02 meno sottovoce 59514.00, se la differenza è positiva, oppure, sottovoce 59506.02 meno sottovoce 59512.12 meno sottovoce 59514.00, se la differenza è positiva.

63. Valore negativo (sottovoce 59516.12)

Somma della sottovoce 59506.02 e della sottovoce 59512.12 meno sottovoce 59514.00, se la differenza è negativa, oppure, sottovoce 59506.02 meno sottovoce 59512.12 meno sottovoce 59514.00, se la differenza è negativa, oppure, somma della sottovoce 59506.12, della sottovoce 59512.12 e della sottovoce 59514.00.

PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

64. Passività subordinate di secondo livello non computabili nel patrimonio supplementare (sottovoce 59518.02)

Per la determinazione della presente sottovoce cfr. par. 3.7, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

65. Passività subordinate di terzo livello (sottovoce 59518.04)

Per i limiti di computabilità e le caratteristiche delle “passività subordinate di terzo livello” cfr. par. 3.7, Sezione II, Capitolo V della Circ. 216 del 5 agosto 1996.

66. Totale elementi positivi del patrimonio di terzo livello (sottovoce 59518.06)

Somma delle sottovoci 59518.02 e 59518.04.

67. Eccedenza rispetto all'ammontare computabile (sottovoce 59518.22)

Nella presente sottovoce va segnalata la differenza, se positiva, tra la sottovoce 59518.06 e il 71,4 per cento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, esclusi i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

68. Valore positivo ammesso (sottovoce 59518.24)

Sottovoce 59518.06 meno sottovoce 59518.22.

PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

69. Valore positivo (sottovoce 59520.02)

Somma della sottovoce 59516.02 e della sottovoce 59518.24.

70. Valore negativo (sottovoce 59520.12)

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 1 - Patrimonio di vigilanza

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 2 - Rischio di credito e di controparte

Sottosezione:

2 – RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 2 - Rischio di credito e di controparte

STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione relativa ai rischi di credito e di controparte è strutturata in distinti schemi a seconda del metodo utilizzato dall'intermediario per il calcolo delle attività di rischio ponderate (metodologia standardizzata semplificata, metodologia standardizzata, metodologia basata sui rating interni).

Gli schemi di segnalazione relativi alle metodologie standardizzate e le relative istruzioni di compilazione sono contenuti nel presente manuale.

Per la compilazione delle voci del rischio di credito e controparte si rinvia al Capitolo V, Sezione III, IV, V e VI della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e, per quanto applicabile, alla Sezione 3 della circolare n. 155 del 18 dicembre del 1991.

Gli intermediari che adottano metodologie IRB compilano le relative segnalazioni facendo riferimento a quanto previsto nella circolare n. 155 del 18.12.1991.

Ciascun intermediario compila esclusivamente gli schemi relativi alla metodologia adottata.

Gli istituti “puri” e “ibridi non finanziari” che concedono finanziamenti, secondo quanto previsto nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 20 giugno 2012, Capitolo IV, calcolano un requisito patrimoniale pari al 6% dei finanziamenti erogati; a tali fini sono esclusi i finanziamenti connessi con l'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito con saldo mensile. L'ammontare così determinato deve essere ricondotto nella sottovoce 59730.10.

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO

| | Tipo importo | Fattore di ponderazione | Fattore di conversione | Portafoglio |
|---|-----------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso intermediari vigilati ⁽¹⁾ | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali ⁽²⁾ | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso imprese non finanziarie | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni al dettaglio (retail) | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) | 80/82/83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (hedge funds) | 80/82/83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali | 80/82/83/3 | X | X | - |
| Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali | 80/82/83/3 | X | X | - |
| Esposizioni scadute | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Altre esposizioni ⁽³⁾ | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Totale attività di rischio: | | | | |
| Attività di rischio per cassa | 80/82/3 | - | - | X |
| Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi | 80-83/3 | - | - | X |
| Contratti derivati | 89/82/3 | - | - | X |
| Operazioni SFT e operazioni a lungo termine | 80-82/89/3 | - | - | X |
| Compensazione tra prodotti diversi | 89/3 | - | - | X |

¹ Ricomprende, fra le altre, le esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite.

² Ricomprende, fra le altre, le esposizioni verso o garantite da enti territoriali.

³ Ricomprende, fra le altre, le esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro nonché quelle verso o garantite da organizzazioni internazionali.

2.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODO STANDARDIZZATO

| ATTIVITA' DI RISCHIO | Tipo importo | Fattore di ponderazione | Fattore di conversione | Portafoglio |
|---|---------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso o garantite da enti territoriali | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni al dettaglio | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni garantite da immobili | 80/82/83/3 | X | X | - |
| Esposizioni scadute | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni ad alto rischio | 80/82/83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite | 80/82/83/3 | X | X | - |
| Esposizioni a breve termine verso imprese | 80-83/89/3 | X | X | - |
| Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) | 80/82/83/89/3 | X | X | - |
| Altre esposizioni | 80/82/83/3 | X | X | - |
| Totale attività di rischio: | | | | |
| Attività di rischio per cassa | 80/82/3 | - | - | X |
| Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi | 80-83/3 | - | - | X |
| Contratti derivati | 89/82/3 | - | - | X |
| Operazioni SFT e operazioni a lungo termine | 80-82/89/3 | - | - | X |
| Compensazione tra prodotti diversi | 89/3 | - | - | X |

2.3 TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO – AMMONTARE PROTETTO

| | <i>Tipo importo</i> | <i>Portafoglio</i> | <i>Tipo garanzia</i> |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E REALE (metodo semplificato) | | | |
| <i>Esposizioni garantite:</i> | | | |
| Attività di rischio per cassa | 86 | X | X |
| Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi | 86 | X | X |
| Contratti derivati | 86 | X | X |
| Operazioni SFT e operazioni a lungo termine | 86 | X | X |
| STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (metodo integrale) | | | |
| <i>Esposizioni garantite:</i> | | | |
| Attività di rischio per cassa | 85 | X | - |
| Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi | 85 | X | - |
| Contratti derivati | 85 | X | - |
| Operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine | 85 | X | - |

LEGENDA

| | | |
|---------------|----|---|
| TIPO IMPORTO: | 80 | Valore dell'esposizione [E] |
| | 81 | Valore dell'esposizione rettificato per la volatilità [E(1+He)] |
| | 82 | Valore corretto dell'esposizione [E*] |
| | 83 | Equivalent creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] |
| | 89 | Equivalent creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine |
| | 3 | Valore ponderato dell'esposizione |
| | 85 | Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam] |
| | 86 | Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali |

| | | |
|--------------------------|----|--|
| FATTORE DI PONDERAZIONE: | 1 | 0% |
| | 5 | 10% |
| | 2 | 20% |
| | 6 | 35% |
| | 3 | 50% |
| | 9 | 75% |
| | 10 | 100% |
| | 18 | 150% |
| | 4 | 200% |
| | 27 | metodologia standardizzata: altre ponderazioni |

FATTORE DI

| | | |
|--------------|----|---------------------------|
| CONVERSIONE: | 1 | 0% - rischio basso |
| | 2 | 20% - rischio medio-basso |
| | 3 | 50% - rischio medio |
| | 10 | 100% - rischio pieno |

PORTAFOGLIO

Metodologia

| | | |
|-----------------|----|---|
| standardizzata: | 51 | Amministrazioni centrali e banche centrali |
| | 52 | Intermediari vigilati |
| | 53 | Enti territoriali |
| | 55 | Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico |
| | 56 | Banche multilaterali di sviluppo |
| | 57 | Organizzazioni internazionali |
| | 58 | Imprese e altri soggetti |
| | 59 | Esposizioni al dettaglio |
| | 60 | Esposizioni a breve termine verso imprese |
| | 61 | Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) |
| | 62 | Esposizioni garantite da immobili |
| | 63 | Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite |
| | 64 | Esposizioni scadute |
| | 65 | Esposizioni ad alto rischio |
| | 79 | Altre esposizioni |

Metodologia

| | | |
|---------------------------------|----|--|
| standardizzata semplificata: | 50 | Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali |
| | 52 | Esposizioni verso intermediari vigilati |
| | 90 | Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali |
| | 56 | Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo |
| | 91 | Esposizioni verso imprese non finanziarie |
| | 59 | Esposizioni al dettaglio (retail) |
| | 61 | Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) |
| | 92 | Esposizioni verso OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (hedge funds) |
| | 93 | Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali |
| | 94 | Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali |
| | 64 | Esposizioni scadute |
| | 98 | Altre esposizioni |

TIPO GARANZIA:

| | |
|----|--------------------------------------|
| 59 | garanzie personali |
| 56 | derivati su crediti |
| 57 | garanzie assimilate alle personali |
| 58 | garanzie reali - metodo semplificato |

Avvertenze

Il “tipo importo: 81” deve essere valorizzato solo nei casi di esposizioni connesse con i titoli o le merci venduti, prestati, dati in garanzia nell’ambito di operazioni pronti contro termine passive, di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, di finanziamenti con margini.

L’informazione “fattore di ponderazione” non va fornita in corrispondenza di “tipo importo: 80/81”.

L’informazione “fattore di conversione” va fornita soltanto in corrispondenza di “tipo importo: 82” e per le sole garanzie rilasciate e impegni.

Negli schemi, per ciascuna voce la “X” sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino “-” sta ad indicare che l’attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata; il trattino “-” posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, “1-3” sta a significare 1, 2 e 3); la barra trasversale “/” posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, “1/3” sta a significare 1 e 3).

2.4 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – CARTOLARIZZAZIONI – METODOLOGIA STANDARDIZZATA: POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

| | Tipo importo | Fattore di ponderazione | Tipologia esposizione | Tipo cartolarizzazione | Ruolo nella cartolarizzazione | Fattore di conversione |
|---|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Attività di rischio per cassa – posizioni verso la cartolarizzazione | 82/3 | X | X | X | X | - |
| Attività di rischio fuori bilancio – posizioni verso la cartolarizzazione | 82-83/3/97 | X | - | X | X | X |
| Clausole di rimborso anticipato | 82/3 | 34 | - | X | 101 | - |
| Totale esposizioni | 80/82/3/97 | - | - | - | X | - |

2.5 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – CARTOLARIZZAZIONI – METODOLOGIA STANDARDIZZATA: AMMONTARE PROTETTO

| | Tipo importo | Tipo cartolarizzazione | Ruolo nella cartolarizzazione |
|--|--------------|------------------------|-------------------------------|
| <i>Attività di rischio</i> | | | |
| <i>Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo semplificato</i> | 86 | X | - |
| <i>Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale</i> | 85 | X | X |

LEGENDA

| | | |
|---------------|----|---|
| TIPO IMPORTO: | 80 | Valore dell'esposizione [E] |
| | 82 | Valore corretto dell'esposizione [E*] |
| | 83 | Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] |
| | 97 | Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari |
| | 3 | Valore ponderato dell'esposizione |
| | 85 | Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam] |
| | 86 | Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali |

| | | |
|---------------|----|----------------------------|
| FATTORE DI | | |
| PONDERAZIONE: | 2 | 20% |
| | 3 | 50% |
| | 10 | 100% |
| | 30 | 350% |
| | 87 | 1666,67% - con rating |
| | 88 | 1666,67% - privo di rating |
| | 31 | 1250% - con rating |

| | |
|---------------|--|
| Sezione: | IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA |
| Sottosezione: | 2 - Rischio di credito e di controparte |

| | |
|----|---|
| 32 | 1250% - privo di rating |
| 33 | <i>Look-through</i> – second loss in ABCP |
| 34 | <i>Look-through</i> – altro |

TIPOLOGIA

| | | |
|--------------|--------|------------------|
| ESPOSIZIONE: | 550005 | <i>Senior</i> |
| | 550006 | <i>Mezzanine</i> |
| | 550007 | <i>Junior</i> |

TIPO

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| CARTOLARIZZAZIONE: | 604 | Tradizionale |
| | 605 | Sintetica |

RUOLO NELLA

| | | |
|--------------------|-----|-------------------|
| CARTOLARIZZAZIONE: | 101 | <i>Originator</i> |
| | 102 | Investitore |
| | 103 | <i>Sponsor</i> |

FATTORE DI

| | | |
|--------------|----|-----------------|
| CONVERSIONE: | 1 | 0% |
| | 2 | 20% |
| | 3 | 50% |
| | 10 | 100% |
| | 77 | Non applicabile |

Avvertenze

L'informazione "fattore di conversione" va fornita soltanto in corrispondenza di "tipo importo: 82".

Negli schemi, per ciascuna voce la "X" sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino "-" sta ad indicare che l'attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata; il trattino "-" posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, "1-3" sta a significare 1, 2 e 3); la barra trasversale "/" posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, "1/3" sta a significare 1 e 3).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO E METODO STANDARDIZZATO

1.1. CALCOLO DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

Ai fini del calcolo delle attività di rischio ponderate per il merito creditizio si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

Con riferimento a ciascuna voce relativa ai portafogli regolamentari di attività di rischio occorre fornire i seguenti importi (attributo informativo “tipo importo”):

- valore dell’esposizione [E]: per le attività di rischio per cassa [E] corrisponde al valore di bilancio rettificato per tenere conto dei “filtri prudenziali”, salvo che per le operazioni di leasing (finanziario o operativo) per le quali occorre considerare i “canoni di leasing minimi”. Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con cartolarizzazioni di tipo tradizionale, per le quali risulti soddisfatto il requisito dell’effettivo trasferimento del rischio di credito ma non le regole in materia di *derecognition* previste dallo IAS 39, gli intermediari “originator” considerano il valore di tali posizioni rettificato per tenere conto degli incassi o delle eventuali rettifiche di valore. Per le attività di rischio per cassa garantite con “effetto di sostituzione” occorre considerare l’intero valore (o quota parte) di [E] imputabile al soggetto garante. Per le “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” non garantite (in tutto o in parte) il valore dell’esposizione [E] è pari al valore nominale (al netto di eventuali utilizzi e/o rettifiche di valore). Nel caso di “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” garantite con “effetto di sostituzione” occorre considerare l’intero valore nominale (o quota parte) imputabile al garante;
- valore dell’esposizione rettificato per la volatilità $[E(1+He)]$: nel caso in cui He è pari a zero il valore da segnalare corrisponde a [E];
- valore corretto dell’esposizione $[E^*]$: $[E^*]$ è un valore diverso da [E] soltanto nel caso in cui l’intermediario segnalante adotti il metodo integrale per tenere conto degli effetti di riduzione del rischio di credito connessi con le garanzie reali finanziarie; negli altri casi $[E^*]$ coincide con [E] ovvero con $[E(1+He)]$;
- equivalente creditizio delle garanzie e impegni $[E^* \times FCC]$: è il risultato del prodotto tra $[E^*]$ e il pertinente fattore di conversione creditizia [FCC];
- valore ponderato dell’esposizione: nel caso delle attività di rischio per cassa è il risultato del prodotto tra $[E^*]$ e il pertinente fattore di ponderazione; nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi è il risultato del prodotto tra l’equivalente creditizio $[E^* \times FCC]$ e il pertinente fattore di ponderazione.

E’ prevista la ripartizione per il fattore di ponderazione (attributo informativo “fattore di ponderazione”) di pertinenza del debitore principale o del soggetto garante (nel caso di “effetto di sostituzione”).

Per le “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” è richiesta la disaggregazione del valore corretto dell’esposizione [E*] per il pertinente fattore di conversione (attributo informativo “fattore di conversione”).

Nelle voci delle tabelle in esame vanno anche incluse le posizioni verso le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche assistite da tecniche di attenuazione del rischio di credito che comportano un “effetto di sostituzione”.

Si supponga, a titolo di esempio, che l’intermediario X, a fronte di un portafoglio di attività di ammontare pari a 100, acquisti protezione dal rischio di credito mediante un “credit default swap” stipulato con un intermediario vigilato che copre le prime perdite sino ad un ammontare pari a 20. In tale situazione, l’intermediario X segnala la posizione verso la cartolarizzazione detenuta, rappresentata dalla tranche senior (80) nella tavola “rischio di credito – cartolarizzazioni – posizioni verso la cartolarizzazione” e l’esposizione garantita (20) nella tavola “rischio di credito e controparte – attività di rischio”.

1.2. ATTIVITÀ DI RISCHIO RELATIVE AL 31 DICEMBRE E AL 30 GIUGNO

L’ammontare delle attività di rischio riferite al 31 dicembre di ciascun anno è calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività risultanti dalla situazione aziendale alla medesima data.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d’Italia con la massima tempestività, provvedendo nel contempo alle opportune rettifiche delle segnalazioni trasmesse, secondo le modalità a tal fine previste.

Le predette disposizioni si applicano anche agli intermediari che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo delle attività di rischio riferite al 31 dicembre questi soggetti procedono alla loro valutazione, avendo riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre dell’anno precedente.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche relativamente alla segnalazione riferita al 30 giugno di ciascun anno. Pertanto gli amministratori procedono, in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività di rischio risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno.

1.3. ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA

1.3.1. Premessa

Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa qualunque sia la forma tecnica.

In via generale, le attività di rischio vanno valorizzate al valore di bilancio. Da tale valore occorre dedurre (aggiungere) la quota parte dello stesso che non è stata riconosciuta nel patrimonio di vigilanza. In particolare, le plus/minusvalenze da *fair value* contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza.

Con riferimento ai finanziamenti eventualmente classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (AFS), poiché la relativa riserva, positiva o negativa, non entra nella determinazione del patrimonio di vigilanza, la stessa riserva va portata in deduzione, con il pertinente segno algebrico, al valore di bilancio dei finanziamenti interessati.

Con riferimento ai titoli di debito e ai titoli di capitale classificati in bilancio nel portafoglio AFS occorre considerare due situazioni alternative:

- 1) se, relativamente al sottoportafoglio considerato (es. titoli di debito), c'è una minusvalenza netta, poiché questa è dedotta per intero dal patrimonio di vigilanza, i titoli che concorrono a formarla vanno inclusi tra le attività di rischio al loro valore di bilancio, senza correzioni di vigilanza;
- 2) se, relativamente al sottoportafoglio considerato (es. titoli di debito) c'è una plusvalenza netta, poiché questa è computata solo parzialmente (50%) nel patrimonio supplementare i titoli che concorrono a formarla vanno considerati al loro valore di bilancio, con una correzione di vigilanza calcolata e allocata nel modo di seguito indicato: la quota parte della plusvalenza netta che non è stata inclusa nel patrimonio di vigilanza, al lordo del relativo onere fiscale, va portata in deduzione fino a concorrenza del valore di bilancio dei titoli plusvalenti che presentano fattore di ponderazione inferiore.

I finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio di negoziazione o soggetti alla *fair value option* sono valorizzati in base al valore di bilancio.

I riporti attivi e i pronti contro termine attivi sono trattati come finanziamenti garantiti dall'attività sottostante, sempreché quest'ultima attività rispetti i requisiti previsti in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito. Il medesimo trattamento si applica ai finanziamenti con margini (*margin lending*). In alternativa, l'esposizione al rischio ponderata connessa con i riporti attivi, i pronti contro termine attivi e i finanziamenti con margini può essere calcolata sulla base del metodo dei modelli interni di tipo EPE.

Nel caso di finanziamenti per cassa “in pool” ciascun partecipante (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) considera la sola quota di rischio a proprio carico.

Nel caso di finanziamenti e di titoli di debito classificati in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Attività finanziarie detenute sino alla

scadenza”, “Attività finanziarie valutate al fair value” e “Crediti “⁽¹⁾ le rettifiche di valore di portafoglio sono assegnate, sino a concorrenza, ai titoli e ai finanziamenti con ponderazione minore.

Vanno altresì dedotte dalle attività di rischio:

- le “Minusvalenze nette su partecipazioni” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data;
- limitatamente alle segnalazioni riferite ai mesi di marzo e settembre, la voce “Rettifiche di valore su crediti” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data;
- le eventuali rettifiche di valore richieste ai soli fini di vigilanza segnalate nella voce “Perdite di valore” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data;
- la plusvalenza cumulata sui titoli di capitale classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, non computata nel patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data; la plusvalenza è calcolata al lordo del relativo onere fiscale;
- la plusvalenza cumulata sui titoli di debito classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, non computata nel patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data; la plusvalenza è calcolata al lordo del relativo onere fiscale; tale plusvalenza deve essere imputata alle categorie di controparte degli emittenti i titoli in portafoglio, partendo da quelli a ponderazione minore;
- la plusvalenza calcolata sulle attività materiali, detenute sia a scopo di investimento sia ad uso funzionale, non computata nel patrimonio di vigilanza; la plusvalenza è calcolata al lordo del relativo onere fiscale.

1.3.2. Crediti commerciali acquistati verso imprese (factoring)

Le posizioni relative a crediti commerciali acquistati verso imprese non finanziarie – ponderate secondo quanto previsto nella Circ. 216 (Cap. V, sez. III) – vanno segnalate nelle pertinenti voci.

1.3.3. Partite sospese

Le partite sospese sono costituite dai valori, non ancora attribuiti ai conti di definitiva pertinenza perché in corso di lavorazione. Esse includono gli effetti insoluti e al protesto di proprietà.

Tali “partite” dell’attivo, non attribuite alle pertinenti attività di rischio, vengono ricomprese nella voce “altre esposizioni” (ponderazione 100 per cento);

¹ Inclusi i titoli di debito allocati in bilancio tra le “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dissemissione” provenienti dagli anzidetti portafogli.

1.3.4. Interessi e competenze da percepire

Fra le attività di rischio per cassa sono ricompresi anche gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora percepiti.

I suddetti interessi vanno ricondotti nelle pertinenti categorie di attività di rischio, anche se sono stati contabilizzati in data successiva a quella di riferimento della segnalazione.

Per i rapporti rientranti nel portafoglio “Esposizioni verso imprese”, ove non sia possibile distinguere le controparti di riferimento degli interessi e delle competenze da percepire, l'intero ammontare di tali interessi e competenze va ponderato al 100%.

1.3.5. Altre attività

Sono ricondotte nelle pertinenti categorie di attività di rischio per cassa anche le partite creditorie contabilizzate in bilancio nella voce “altre attività”, ad esclusione delle partite sospese (per le quali vale la disciplina di cui al precedente paragrafo 1.3.3) e di quelle espressamente escluse dal calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

1.3.6. Ratei attivi

Con riferimento ai mesi di marzo e di settembre è consentito escludere dal computo delle attività di rischio i ratei attivi maturati, rispettivamente, nel corso dei trimestri gennaio-marzo e luglio-settembre.

1.3.7. Attività materiali

Le attività materiali comprendono gli immobili, i mobili, gli impianti e i macchinari di proprietà dell'intermediario, le spese di ristrutturazione di immobili di proprietà, nonché le spese per migliorie di beni di terzi allocate in bilancio della voce “Attività materiali”.

I terreni sono computati includendo l'eventuale incremento di valore operato in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS dovuto allo storno degli ammortamenti registrati negli esercizi passati.

Le attività materiali vanno valorizzate al loro valore di bilancio. Da tale valore occorre dedurre l'eventuale quota parte dello stesso che non è stata riconosciuta nel patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data.

In particolare, dall'ammontare complessivo delle attività materiali occorre dedurre la parte (50 per cento) delle plusvalenze da valutazione al *fair value* o al valore rivalutato, al lordo del relativo onere fiscale, che non è stata computata nel patrimonio di vigilanza calcolato alla medesima data.

1.4. ATTIVITÀ DI RISCHIO FUORI BILANCIO: GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

1.4.1. Premessa

La controparte delle “garanzie rilasciate” cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

Dal computo di tale categoria di attività di rischio vanno esclusi gli impegni relativi alle seguenti operazioni:

- titoli da ricevere per operazioni da regolare rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” e assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato;
- finanziamenti da effettuare nonché titoli (diversi da quelli rientranti nel “portafoglio di negoziazione di vigilanza” e assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato) da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere al momento della segnalazione.

Rientra nel calcolo delle attività di rischio il valore nominale delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi al netto degli utilizzi per cassa e delle eventuali rettifiche di valore. In particolare, nel caso delle garanzie rilasciate si può considerare anche la quota del valore di prima iscrizione registrato nella voce di bilancio “altre passività” imputabile alle rettifiche di valore operate sulle garanzie stesse ⁽¹⁾.

Le rettifiche di valore di portafoglio ⁽²⁾ sono attribuite alle esposizioni effettivamente assoggettate in bilancio a tali rettifiche, sino a concorrenza delle esposizioni aventi il minor valore del prodotto tra fattore di conversione e fattore di ponderazione.

1.4.2. Crediti di firma in pool

Ove la capofila agisca sulla base di un mandato con rappresentanza, ciascun partecipante al pool (compresa la capofila) segnala la quota di rischio a proprio carico.

Qualora, invece, la capofila agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione pro-quota del rischio viene effettuata dai soli partecipanti diversi dalla capofila, che è invece tenuta a segnalare l'intero importo del credito di firma.

⁽¹⁾ Si ipotizzi, a titolo di esempio, che a fronte di una garanzia rilasciata di valore nominale 100 l'intermediario abbia ricevuto anticipatamente una commissione di 10 iscritta per 2 a conto economico e per 8 nella voce “altre passività”. Si ipotizzi altresì che alla data di riferimento della segnalazione l'intermediario determini sulla garanzia in esame rettifiche di valore per 3 che non sono iscritte nella voce “altre passività” in quanto fronteggiate dall'importo 8 oggetto di risconto. Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito il valore della garanzia in esame è pari a 97 (100 – 3).

⁽²⁾ Come definite ai fini di bilancio.

Tuttavia, la capofila può considerare la quota di pertinenza degli altri partecipanti, nella misura in cui questi siano intermediari, come attività di rischio garantite da intermediari, qualora ciò determini l'assoggettamento a una ponderazione preferenziale.

1.4.3. Rischi della capofila in operazioni di provvista "in pool"

Nelle operazioni di provvista "*in pool*" la capofila che agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, in quanto risponde verso l'ente erogante per l'intero ammontare della provvista, ricomprende l'importo delle quote dei partecipanti fra i propri rischi "fuori bilancio" classificandolo fra quelli a "rischio pieno".

1.4.4. Durata originaria

La durata originaria dei depositi e dei finanziamenti da effettuare a favore di intermediari vigilati va calcolata avendo riguardo sia alla durata del rapporto da costituirsi a data futura sia al tempo intercorrente fra quest'ultima data e quella di contrattazione.

2. TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE PROTETTO

2.1. Premessa

Per la compilazione della presente tavola si rinvia alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

2.2. Tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto

Formano oggetto di rilevazione nella presente tavola taluni dettagli informativi sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che assistono le attività di rischio per cassa e le garanzie rilasciate e gli impegni a erogare fondi.

Ai fini dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito alle esposizioni rappresentate da garanzie e impegni, il fattore di conversione del credito proprio dell'esposizione è applicato dopo la disciplina CRM.

2.3. Strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato)

Nelle sottovoci relative alle esposizioni garantite occorre segnalare, per ciascun portafoglio regolamentare di attività di rischio (attributo informativo "portafoglio"), il totale delle esposizioni garantite incluse nei vari portafogli in virtù dell'"effetto di sostituzione". Il portafoglio da segnalare è quello di appartenenza del soggetto garante e non quello del debitore principale. Non forma oggetto di rilevazione nelle presenti sottovoci l'importo delle

esposizioni garantito da contante (ponderazione zero per cento), in quanto tale tipologia di garanzia nel metodo semplificato non dà luogo a un “effetto di sostituzione”.

Nel caso di strumenti di protezione del credito di tipo personale l’importo da segnalare è al netto delle rettifiche di vigilanza per i disallineamenti di valuta e/o di durata; nel caso di strumenti di protezione del credito di tipo reale l’importo da segnalare è al netto dello “sconto prudenziale” del 20 per cento contemplato dal “metodo semplificato”. L’importo da segnalare non può eccedere quello dell’esposizione coperta.

E’ prevista la ripartizione dell’ammontare protetto per tipologia di garanzia (“garanzie personali”, “derivati su crediti”, “garanzie assimilate alle personali”, “garanzie reali – metodo semplificato”).

Nelle sottovoci in esame sono incluse anche le posizioni verso la cartolarizzazione assistite da tecniche di attenuazione del rischio di credito con “effetto di sostituzione”.

2.4. Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale

Nelle sottovoci relative alle esposizioni garantite va segnalato, per ciascun portafoglio regolamentare di attività di rischio (attributo informativo “portafoglio”), il valore della garanzia reale al netto delle rettifiche di vigilanza per la volatilità e/o per i disallineamenti di scadenza. L’importo da segnalare non può eccedere il valore dell’esposizione garantita.

L’attributo informativo “portafoglio” fa riferimento al portafoglio di appartenenza del debitore principale.

3. CARTOLARIZZAZIONI: POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Per la compilazione della presente tavola si rinvia alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

Formano oggetto di rilevazione le posizioni verso le cartolarizzazioni, relativamente alle quali occorre fornire i seguenti importi (attributo informativo “tipo importo”):

- valore dell’esposizione [E]: per le attività di rischio per cassa non garantite (in tutto o in parte) [E] corrisponde al valore di bilancio rettificato per tenere conto dei “filtri prudenziali”; con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con cartolarizzazioni di tipo tradizionale, per le quali risulti soddisfatto il requisito dell’effettivo trasferimento del rischio di credito ma non le regole in materia di *derecognition* previste dallo IAS 39, gli intermediari *originator* considerano il valore di tali posizioni rettificato per tener conto degli incassi e delle eventuali rettifiche di valore.
Per le “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” non garantite (in tutto o in parte) il valore dell’esposizione [E] è pari al valore nominale (al netto di eventuali utilizzi e/o rettifiche di valore. Per i contratti derivati finanziari il valore dell’esposizione [E] non va fornito;
- valore corretto dell’esposizione [E*]: [E*] è un valore diverso da [E] soltanto nel caso in cui l’intermediario segnalante adotti il metodo integrale per tener conto degli effetti di

- riduzione del rischio di credito indotti dalle garanzie reali e finanziarie; negli altri casi [E*] coincide con [E];
- equivalente creditizio delle garanzie e impegni [E* x FCC]: è il risultato del prodotto tra [E*] e il pertinente fattore di conversione creditizia [FCC];
 - valore ponderato dell'esposizione: nel caso delle attività di rischio per cassa è il risultato del prodotto tra [E*] e il pertinente fattore di ponderazione; nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi è il risultato del prodotto tra equivalente creditizio [E* x FCC] e il pertinente fattore di ponderazione.

Nella presente tavola sono richieste, tra l'altro, informazioni sul fattore di conversione limitatamente alle esposizioni fuori bilancio; nel caso di contratti derivati finanziari va indicato l'attributo "non applicabile".

E' altresì richiesta l'informazione sul ruolo – *originator*, sponsor, investitore – rivestito dall'ente segnalante nell'operazione di cartolarizzazione, nonché sulla tipologia – tradizionale oppure sintetica – di cartolarizzazione.

Qualora in una cartolarizzazione l'intermediario rivesta contestualmente più ruoli occorre adottare, convenzionalmente, il seguente criterio segnaletico:

- i) se l'intermediario segnalante è sia *originator* sia sponsor, l'attributo "ruolo nella cartolarizzazione" andrà valorizzato come *originator*;
- ii) se l'intermediario è sia sponsor sia investitore, l'attributo "ruolo nella cartolarizzazione" andrà valorizzato come sponsor.

La voce "clausole di rimborso anticipato" va segnalata soltanto dagli intermediari *originator* e i fattori di conversione sono quelli riferiti al rischio connesso con le "ragioni di credito degli investitori". I margini disponibili relativi alle attività cartolarizzate con clausole di rimborso anticipato non formano oggetto di rilevazione nella presente tabella ma vanno segnalati nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata – attività di rischio".

4. CARTOLARIZZAZIONI: AMMONTARE PROTETTO

Per la compilazione della presente tavola si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 3.

La presente tavola va compilata soltanto con riferimento:

- a) alle posizioni verso la cartolarizzazione garantite da strumenti di protezione del credito di tipo reale, alle quali l'intermediario segnalante applica il metodo integrale;
- b) alle esposizioni creditizie garantite da titoli ABS aventi una ponderazione più favorevole rispetto a quella del debitore principale ("effetto di sostituzione" sui titoli ABS), qualora l'intermediario segnalante applichi il metodo semplificato.

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 2 - Rischio di credito e di controparte

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 3 - Determinazione della posizione netta in cambi

Sottosezione:

3 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE NETTA IN CAMBI

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 3 - Determinazione della posizione netta in cambi

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 3 - Determinazione della posizione netta in cambi

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

| | Valuta |
|--|--------|
| <i>Valute</i> | |
| 1. Posizioni lunghe | |
| 2. Posizioni corte | |
| 3. Oro | |
| 3.1 Posizione lunga | |
| 3.2 Posizione corta | |
| 4. Altre quote di OICR – valute distinte | |
| 5. Posizione netta aperta in cambi | |

LEGENDA

VALUTA

codici valuta

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione della presente sottosezione si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996, capitolo V, sezione VIII. Per la compilazione delle voci della posizione netta aperta in cambi si rinvia al Capitolo V, Sezione VIII della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e, per quanto applicabile, alla Sezione 7 della circolare n. 155 del 18 dicembre del 1991.

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 4 - Grandi rischi

Sottosezione:

4 – GRANDI RISCHI

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 4 - Grandi rischi

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. PREMESSA

Per la compilazione della presente sottosezione si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Formano oggetto di segnalazione tutti i grandi rischi assunti dagli intermediari finanziari ad eccezione:

- delle esposizioni nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre, purché tutte soggette a vigilanza consolidata in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- dei finanziamenti (ivi incluse le operazioni di leasing) deliberati non ancora stipulati.

Il calcolo dei grandi rischi viene effettuato con periodicità trimestrale.

Le attività di rischio in essere alla data del 31 dicembre e del 30 giugno sono valutate secondo le regole indicate per il rischio di credito (cfr. presente Sezione, sottosezione 2).

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

| ATTIVITA' DI RISCHIO | CODICE CENSITO | TIPOLOGIA POSIZIONE | TIPO IMPORTO |
|--|----------------|---------------------|--------------|
| 1. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza | X | XY | 1/3 |
| 2. Altre attività di rischio per cassa: | | | |
| 2.1 Impieghi totali | X | XY | 1/3 |
| 2.2 Partecipazioni in imprese non finanziarie | X | XY | 1/3 |
| 2.3 Altre attività | X | XY | 1/3 |
| 3. Attività di rischio fuori bilancio: | | | |
| 3.1 Garanzie rilasciate e impegni | X | XY | 1/3 |
| 3.2 Contratti derivati | X | XY | 1/3 |
| 4. Dettaglio dei grandi rischi: | | | |
| 4.1 Incagli totali | X | XY | 1 |
| 4.2 Sofferenze totali | X | XY | 1 |
| 5. Svalutazioni analitiche su impieghi totali | X | XY | 1 |
| 6. Segnalazione negativa | | | |

LEGENDA

Codice Censito:

Codice Censito del cliente o della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi. In caso di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da “connessione economica” va segnalato il codice Censito di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento, in tal caso il codice accompagnerà la posizione fino all’estinzione della stessa.

Per i soggetti privi del codice Censito l’intermediario dovrà farne richiesta alla Centrale dei Rischi secondo le modalità previste dalla Circ. 139 dell’11.02.1991 (“Centrale dei Rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”).

Copia di tale fascicolo può essere richiesta direttamente presso le Filiali della Banca d’Italia o consultata direttamente sul sito della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it).

Tipologia posizione XY:

X può assumere i seguenti valori:

- 1: posizione individuale
- 2: gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica
- 3: gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica
- 4: gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica

Y può assumere i seguenti valori:

- 1: cliente generico
- 4: debitore ceduto nelle operazioni di acquisto crediti con modalità pro soluto con trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario
- 5: debitore ceduto per operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo
- 6: cedente per operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo
- 7: debitore ceduto per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario
- 9: cedente per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario

Tipo importo:

- 1 Valore non ponderato
- 3 Valore ponderato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Premessa

La segnalazione dei grandi rischi verso gruppi di clienti connessi va effettuata sommando in capo al soggetto considerato come capogruppo il complesso delle attività di rischio nei confronti delle singole unità appartenenti al gruppo stesso.

Le attività di rischio per cassa e le attività di rischio “fuori bilancio” relative a garanzie rilasciate e impegni vanno riferite alla controparte debitrice (o all’emittente, se si tratta di titoli e di partecipazioni). Alle anzidette operazioni “fuori bilancio” non si applicano i fattori di conversione previsti dalle disposizioni sul rischio di credito.

Le attività di rischio “fuori bilancio” relative a contratti derivati (da indicare nella voce 3.2) vanno riferite alla controparte contraente e valorizzate in base all’equivalente creditizio determinato secondo i criteri previsti dalle disposizioni sul rischio di controparte. I contratti derivati appartenenti al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” vanno ricondotti nella voce “1. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

Le attività relative al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” vanno riferite all’emittente, se si tratta di rischio specifico, e alla controparte, se si tratta di rischi di regolamento e di controparte.

L’esposizione è riferita al debitore principale anche in presenza di attività assistite da garanzie personali. L’ente segnalante ha la facoltà di riferire l’esposizione all’eventuale garante, qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare n. 216.

Relativamente all’attività di factoring, nella determinazione del gruppo di clienti connessi va posta particolare attenzione ai legami intercorrenti tra cedenti e debitori ceduti.

Nel caso di operazioni di acquisto di crediti nella forma “pro solvendo” l’esposizione può essere riferita, a scelta dell’intermediario, al cedente o al debitore ceduto. In particolare, nel caso di operazioni di factoring la scelta di imputare ai debitori ceduti gli anticipi erogati a fronte di crediti acquistati “pro solvendo” va mantenuta con riferimento a tutte le operazioni di cessione concluse con il medesimo cedente.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale nelle quali il rischio di credito si considera trasferito in misura significativa, le relative posizioni (in bilancio e “fuori bilancio”) verso la cartolarizzazione (titoli emessi dalla società veicolo, linee di credito ecc.) devono essere ripartite “pro quota” tra i singoli debitori cui si riferiscono le attività oggetto di cartolarizzazione (in base al peso di ciascuna attività) considerato che esse rappresentano attività a rischio frazionato per la pluralità delle attività cartolarizzate. Gli intermediari diversi dall’originator, qualora la ripartizione “pro quota” dovesse risultare eccessivamente onerosa, possono imputare il complesso dell’esposizione verso la cartolarizzazione alla società emittente (il veicolo della cartolarizzazione).

Dalle attività di rischio (ivi incluse quelle che formano oggetto di specifica segnalazione nella voce “Dettaglio dei grandi rischi”) devono essere dedotte le svalutazioni

analitiche (cioè cliente per cliente) operate, secondo i criteri di valutazione di bilancio, con riferimento alle segnalazioni in essere al 31 dicembre e al 30 giugno.

Per valore non ponderato si intende:

- il valore contabile dell'attività di rischio per cassa e delle garanzie rilasciate e degli impegni, al netto di eventuali elementi rettificativi;
- l'equivalente creditizio dei contratti derivati (ivi inclusi quelli concernenti il "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza");
- il valore corrente (se si tratta di rischio specifico sulle "posizioni lunghe nette") o l'esposizione creditizia (se si tratta di rischi di regolamento e di controparte) del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Per valore ponderato si intende il valore risultante dall'applicazione dei fattori di ponderazione previsti dalla circolare n. 216.

2. REGOLE DI COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

Per la compilazione delle voci dei grandi rischi si rinvia al Capitolo V, Sezione X della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e, per quanto applicabile, alla Sezione 5 della circolare n. 155 del 18 dicembre del 1991.

Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (voce 580000)

Nella presente voce occorre indicare l'esposizione relativa al "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" verso il cliente o gruppo di clienti connessi. Essa va calcolata sommando all'esposizione per i rischi di regolamento e di controparte la "posizione lunga netta", determinate secondo quanto previsto dalla Circolare n. 216.

ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA

Dalle successive voci vanno esclusi, oltre ai titoli di proprietà del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza", la cassa, i valori assimilati, i valori all'incasso, le attività materiali e immateriali ed ogni altro elemento dell'attivo che per sua natura non sia riferibile a specifiche controparti.

Impieghi totali (voce 580402)

Nella presente voce va indicato l'ammontare complessivo degli impieghi per cassa, ad esclusione di titoli e partecipazioni.

Partecipazioni in imprese non finanziarie (voce 580412)

Altre attività (voce 580422)

In questa voce vanno incluse le attività di rischio per cassa non ricomprese nelle precedenti voci.

ATTIVITÀ DI RISCHIO FUORI BILANCIO

Garanzie rilasciate e impegni (voce 580602)

Dalla presente voce devono essere esclusi gli impegni relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

Contratti derivati (voce 580612)

Dalla presente voce devono essere esclusi i contratti derivati relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI

Incagli totali (voce 580802)

Nella presente voce deve figurare l’importo complessivo delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso un cliente classificate tra le partite incagliate.

Sofferenze (voce 580812)

Nella presente voce deve figurare l’importo complessivo delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso un cliente classificate tra le sofferenze.

Svalutazioni analitiche su impieghi totali (voce 581000)

Ammontare delle svalutazioni analitiche effettuate nel tempo per ciascun cliente. L’importo di tali rettifiche va segnalato fino al momento in cui intervenga un evento estintivo dei crediti sottostanti.

Segnalazione negativa (voce 581400)

Tale voce dovrà essere valorizzata nel caso in cui l’intermediario non detenga posizioni grandi rischi alla data contabile di riferimento.

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 5 - Rischio operativo

Sottosezione:

5 – RISCHIO OPERATIVO

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 5 - Rischio operativo

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

| MARGINE DI INTERMEDIAZIONE | Linee di business |
|---|-------------------|
| Metodo base | |
| Margine di intermediazione 31.12 anno T | - |
| Margine di intermediazione 31.12 anno T-1 | - |
| Margine di intermediazione 31.12 anno T-2 | - |
| | |
| Metodo standardizzato | |
| Margine di intermediazione 31.12 anno T | X |
| Margine di intermediazione 31.12 anno T-1 | X |
| Margine di intermediazione 31.12 anno T-2 | X |
| | |
| Metodi avanzati | |
| Margine di intermediazione 31.12 anno T | X |
| Margine di intermediazione 31.12 anno T-1 | X |
| Margine di intermediazione 31.12 anno T-2 | X |

LEGENDA

LINEE DI

BUSINESS:

- 611 Servizi finanziari per l'impresa (*Corporate finance*)
- 612 Negoziazione e vendita (*Trading and sales*)
- 613 Servizi bancari al dettaglio (*Retail banking*)
- 614 Servizi bancari a carattere commerciale (*Commercial banking*)
- 615 Servizi di pagamento e regolamento (*Payment and settlement*)
- 616 Gestioni fiduciarie (*Agency services*)
- 618 Intermediazione al dettaglio (*Retail brokerage*)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

Nella presente sottosezione va segnalato il margine di intermediazione utilizzato per il calcolo del requisito. Ciascun intermediario compila esclusivamente le voci corrispondenti al metodo utilizzato.

Relativamente alle segnalazioni riferite al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre vanno segnalati i margini di intermediazione riferiti al 31 dicembre di ciascuno dei tre anni precedenti (T, T-1, T-2) ⁽¹⁾.

Relativamente alla voce “metodo base” si considerano soltanto i margini di intermediazione positivi; i margini di intermediazione negativi non formano oggetto di rilevazione. Nelle voci “metodo standardizzato” e “metodi avanzati”, invece, i margini di intermediazione negativi vanno segnalati e, quindi, tali voci possono assumere un valore negativo.

Con riferimento alle voci “metodo standardizzato” e “metodi avanzati” il margine di intermediazione va ripartito per le “linee di business” in cui l’intermediario opera.

Per la compilazione delle voci del rischio operativo si rinvia al Capitolo V, Sezione IX della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e, per quanto applicabile, alla Sezione 9 della circolare n. 155 del 18 dicembre del 1991.

Gli intermediari che utilizzano i metodi standardizzato o avanzati compilano anche le specifiche segnalazioni previste dalla circolare n. 155 del 18 dicembre 1991.

¹ Nel caso in cui l’intermediario chiuda il bilancio ad una data diversa dal 31 dicembre, vanno segnalati i valori relativi agli ultimi tre anni riferiti a tale data.

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa

Sottosezione:

6 – REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI E DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

| | | | |
|--------------|---|--|---------|
| 59710 | Requisito patrimoniale con il metodo di calcolo A | | Zone VP |
| | 00 | Costi operativi fissi 31.12 anno T | |
| 59712 | Requisito patrimoniale con il metodo di calcolo B | | |
| | 02 | Volumi di pagamento operazioni eseguite durante l'anno T | X |
| | 04 | Fattore di graduazione K | |
| 59714 | Incremento o riduzione del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati | | |
| | 02 | Incremento del requisito patrimoniale | |
| | 04 | Riduzione del requisito patrimoniale | |
| 59716 | Requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa | | |
| | 00 | Media della moneta elettronica in circolazione | |
| 59718 | Incremento o riduzione del requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa | | |
| | 02 | Incremento del requisito patrimoniale | |
| | 04 | Riduzione del requisito patrimoniale | |

LEGENDA

| | | |
|----------|-----|--|
| Zone VP: | 200 | Volumi di pagamento fino a 5 milioni di euro; |
| | 201 | Volumi di pagamento al di sopra di 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; |
| | 202 | Volumi di pagamento al di sopra di 10 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro; |
| | 203 | Volumi di pagamento al di sopra di 100 milioni di euro e fino a 250 milioni di euro; |
| | 204 | Volumi di pagamento al di sopra di 250; |

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Costi operativi fissi (voce 59710)

Nella presente voce devono essere segnalati i costi operativi fissi rilevati nell'ultimo bilancio (¹).

Volumi di pagamento operazioni eseguite durante l'anno T (sottovoce 59712.02)

Nella presente sottovoce deve essere segnalato un dodicesimo dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno precedente ripartito nelle 5 zone VP indicate al Capitolo V, Sezione II delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 20 giugno 2012 nell'ambito della metodo di calcolo B.

Fattore di graduazione K (sottovoce 59712.04)

Nel presente attributo deve essere indicato il fattore di graduazione K identificato in relazione ai servizi di pagamento prestati dall'istituto segnalante (cfr. Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 20 giugno 2012, Capitolo V, Sezione II, metodo di calcolo B).

Incremento del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati (sottovoce 59714.02)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti cui la Banca d'Italia abbia richiesto il rispetto di un più elevato requisito patrimoniale a presidio del rischio in esame. Deve essere segnalato solo il requisito patrimoniale aggiuntivo richiesto.

Riduzione del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati (sottovoce 59714.04)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti cui la Banca d'Italia abbia riconosciuto il rispetto di un requisito patrimoniale ridotto a presidio del rischio in esame. Deve essere segnalata solo la riduzione del requisito patrimoniale richiesto.

¹ I costi operativi fissi sono rappresentati dalla somma delle voci "Spese amministrative" e "Altri oneri di gestione".

Media della moneta elettronica in circolazione (voce 59716)

Nella presente voce deve essere segnalata la media aritmetica dei saldi giornalieri delle passività finanziarie a fronte della moneta elettronica emessa calcolata con riferimento all'ultimo semestre precedente la data di rilevazione (¹).

Qualora un istituto di moneta elettronica abbia avviato l'attività da meno di 6 mesi, con riferimento alla prima segnalazione, va indicata la stima della moneta elettronica in circolazione riportata nel bilancio previsionale allegato al programma di attività.

Incremento del requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa (sottovoce 59718.02)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti di moneta elettronica cui la Banca d'Italia abbia richiesto il rispetto di un più elevato requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa. Deve essere segnalato solo il requisito patrimoniale aggiuntivo richiesto.

Riduzione del requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa (sottovoce 59718.04)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti di moneta elettronica cui la Banca d'Italia abbia riconosciuto il rispetto di un requisito patrimoniale ridotto a fronte della moneta elettronica emessa. Deve essere segnalata solo la riduzione del requisito patrimoniale richiesto.

¹ Nella segnalazione riferita al 31 marzo va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo; nella segnalazione riferita al 30 giugno va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno; nella segnalazione riferita al 30 settembre va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre; nella segnalazione riferita al 31 dicembre va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 7 - Posizione patrimoniale

Sottosezione:

7 – POSIZIONE PATRIMONIALE

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 7 - Posizione patrimoniale

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA
 Sottosezione: 7 - Posizione patrimoniale

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

| | |
|-------|---|
| 59730 | Requisiti patrimoniali |
| | RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE |
| 02 | - Metodologia standardizzata semplificata |
| 04 | - Metodologia standardizzata |
| 06 | - Metodologia basata sui rating interni |
| 10 | - Istituti |
| 14 | RISCHI DI MERCATO |
| 18 | RISCHIO DI CAMBIO |
| | RISCHIO OPERATIVO |
| 26 | - Metodo Base |
| 30 | - Metodo Standardizzato |
| 34 | - Metodi Avanzati |
| 35 | REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI |
| 40 | REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA |
| 36 | Integrazione per <i>floor</i> |
| 38 | Riduzione dei requisiti patrimoniali per intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o di SIM |
| 59622 | 00 Requisiti patrimoniali specifici |
| 59624 | 00 Requisiti patrimoniali totali |
| 59626 | Posizione patrimoniale |
| 02 | - Eccedenza |
| 12 | - Deficienza |

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La posizione patrimoniale degli intermediari finanziari va determinata confrontando l'ammontare complessivo dei requisiti patrimoniali richiesti con il "patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di 3° livello".

In ciascuna delle sottovoci della voce "Requisiti patrimoniali" va segnalato l'ammontare del requisito patrimoniale richiesto, al lordo della riduzione spettante agli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o a gruppi di SIM ⁽¹⁾.

La voce "Requisiti patrimoniali specifici" va compilata esclusivamente da parte degli intermediari ai quali sia stato richiesto dalla Banca d'Italia il rispetto di un più elevato requisito di patrimonializzazione. Va segnalato il maggior ammontare di patrimonio richiesto.

La voce "Integrazione per floor" va segnalata soltanto dagli intermediari finanziari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte con la metodologia basata sui rating interni oppure quello per il rischio operativo con i "metodi avanzati". Per la determinazione dell'ammontare da segnalare cfr. la circolare n. 155 del 18 dicembre 1991.

Nella voce "Riduzione dei requisiti patrimoniali per intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o di SIM" va segnalato il 25 per cento della somma delle voci precedenti ⁽²⁾, a condizione che i requisiti patrimoniali risultino rispettati a livello consolidato.

Nella voce "Requisiti patrimoniali totali" va riportata:

- per gli intermediari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB e per gli istituti ibridi finanziari, la somma algebrica di tutte le voci precedenti, ad eccezione delle sottovoci "Rischio di credito e controparte – Istituti", "Requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati" e "Requisito patrimoniale complessivo a fronte della moneta elettronica emessa".
- per gli istituti puri e ibridi non finanziari, la somma tra le voci "Rischio di credito e controparte - Istituti", "Requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento

¹ Nella voce "Rischi di mercato" è segnalato l'ammontare del requisito richiesto a fronte dei rischi di mercato, secondo quanto previsto dalla circolare n. 216 del 5 agosto 1996.

² Ad eccezione delle sottovoci 59730.10 "Requisiti patrimoniali - Rischio di credito e di controparte: Istituti" e 59730.35 "Requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati".

prestati” ⁽¹⁾ e “Requisito patrimoniale complessivo a fronte della moneta elettronica emessa” ⁽²⁾.

La “Posizione patrimoniale” è calcolata raffrontando i seguenti valori:

- “patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di 3° livello”;
- “requisiti patrimoniali totali”.

¹ Il requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati è dato dal requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati calcolato con il metodo A o con il metodo B di cui alla sottosezione VI, al netto dell’eventuale riduzione del requisito patrimoniale (voce 59714.04), ovvero al lordo dell’eventuale incremento del requisito patrimoniale (voce 59714.02), prescritto dalla Banca d’Italia.

² Il requisito patrimoniale complessivo a fronte della moneta elettronica emessa è calcolato secondo quanto previsto dal capitolo V, sezione II, paragrafo 2 delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica el 20 giugno 2012, al netto dell’eventuale riduzione del requisito patrimoniale (voce 59718.04), ovvero al lordo dell’eventuale incremento del requisito patrimoniale (voce 59718.02), prescritto dalla Banca d’Italia.

Sezione: IV T - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – SEGNALAZIONE TRANSITORIA

Sottosezione: 7 - Posizione patrimoniale

Sezione: V - Dati di fine esercizio

Sezione:

V – DATI DI FINE ESERCIZIO

Sezione: V - Dati di fine esercizio

Voci: da **52800** a **52886**

Per la compilazione della presente sezione, si richiamano le istruzioni dettate con riferimento alle voci della sezione I (¹).

¹ I codici delle voci della presente Sezione sono dettagliati nella Circ. n. 154 del 22.11.1991 emanata dal Servizio R. S. T.

Sezione: V - Dati di fine esercizio
